

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

72° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 6 DICEMBRE 1996

—————

INDICE

Commissioni riunite

5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) *Pag.* 3

Commissioni permanenti

5^a - Bilancio *Pag.* 210

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE**5ª (Programmazione economica, bilancio)****6ª (Finanze e tesoro)**

VENERDÌ 6 DICEMBRE 1996

30ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
ANGIUS

Intervengono il Ministro delle finanze Visco e i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Marongiu e Vigevani nonché i sottosegretari di Stato per il tesoro Cavazzuti e Giarda.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

(1704) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il Presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 61. Dichiara quindi inammissibili, sulla base dei criteri definiti nella seduta del 21 novembre, gli emendamenti 61.18, 61.21, 61.10, 61.6, 61.72, 61.53, 61.27, 61.28, 61.59, 61.64, 61.0.3, 61.0.4, 61.0.5, 61.0.1; Dichiara altresì inammissibili il seguente emendamento, che appare privo di contenuto sostanzialmente modificativo del testo del disegno di legge in titolo 61.2000/1.

I presentatori rinunciano ad illustrare l'emendamento 61.68.

L'emendamento 61.67 è ritirato.

I presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti 61.13, 61.14 e 61.51.

L'emendamento 61.4 è ritirato.

I presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti 61.15, 61.16 e 61.17.

I presentatori rinunciano ad illustrare l'emendamento 61.61.

L'emendamento 61.73 è ritirato.

Il senatore TAROLLI illustra l'emendamento 61.52, relativo alle imprese di costruzione.

I presentatori rinunciano ad illustrare l'emendamento 61.19.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 61.40, volto a coinvolgere le amministrazioni locali nel mantenimento in efficienza dei beni demaniali.

I presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti 61.20, 61.63, 61.71 e 61.70.

L'emendamento 61.1000 è dato per illustrato.

L'emendamento 61.7 è ritirato.

I presentatori rinunciano ad illustrare l'emendamento 61.22.

I presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti 61.11 e 61.12.

L'emendamento 61.74 è ritirato.

I presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti 61.54, 61.23, 61.24, 61.25 e 61.26.

I presentatori rinunciano ad illustrare l'emendamento 61.5.

Il senatore TAROLLI illustra l'emendamento 61.58.

Il sottosegretario CAVAZZUTI illustra l'emendamento 61.2000, volto a modificare una norma introdotta dalla Camera dei deputati: in primo luogo, si intende evitare l'assimilazione pura e semplice delle società privatizzate titolari di immobili adibiti a civile abitazione rispetto alla CONSAP, il cui capitale è posseduto interamente dal Tesoro; in secondo luogo, si intende attribuire agli inquilini non un diritto di abitazione ma un diritto al rinnovo del contratto di locazione; ancora, si rende opportuno chiarire che il prezzo per il quale è previsto lo sconto del 30 per cento è quello degli alloggi liberi, onde non sommare tale sconto a quello di pari importo già praticato sulle abitazioni occupate; infine, si propone di aggiungere un comma, volto a sanare una situazione di squilibrio della CONSAP che, in base ad una normativa risalente al passato, è tuttora obbligata a remunerare il premio che le società di assicurazioni erano tenute a versarle (ai sensi di una normativa non più vigente) in

misura pari a quella praticata dalle compagnie di assicurazioni stesse ai loro assicurati.

Il PRESIDENTE ricorda che il subemendamento 61.2000/1, è comunque inammissibile. Egli fornisce quindi chiarimenti in ordine alla presentazione di emendamenti ai documenti di bilancio in Assemblea.

I presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti 61.50 e 61.55.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 61.42, volto a evitare che vengano posti legislativamente vincoli riferiti a società ormai privatizzate. Egli chiede peraltro che tale emendamento venga riferito al testo presentato dal Governo per l'emendamento 61.2000.

Il senatore D'ALÌ, illustra, dopo averlo sottoscritto, l'emendamento 61.60, a sua volta teso ad escludere la posizione di obblighi nei confronti di società privatizzate. In considerazione del testo presentato dal Governo per l'emendamento 61.2000, egli dichiara tuttavia di ritirare la propria proposta.

Gli emendamenti 61.9, 61.69 e 61.8 sono ritirati.

I presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti 61.48, 61.39, 61.41, 61.49, 61.29, 61.56, 61.30, 61.46, 61.31 e 61.1.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 61.43, e ritira poi l'emendamento 61.47, di tenore identico al precedente.

Il senatore TAROLLI illustra l'emendamento 61.57.

I presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti 61.32, 61.44, 61.45 e 61.62.

Gli emendamenti 61.65, 61.558, 61.2, 61.3, 61.33, 61.34, 61.35, 61.36, 61.37, 61.38 e 61.0.2 sono dati per illustrati.

Il relatore POLIDORO chiede un accantonamento dell'articolo 61 e degli emendamenti ad esso riferiti, al fine di consentire una valutazione più approfondita delle proposte presentate dal Governo.

Conviene la Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 62.

Il Presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 62. Dichiara quindi inammissibili, sulla base dei criteri definiti nella seduta del 21 novembre, gli emendamenti 62.25, 62.66, 62.72, 62.65, 62.8, 62.123, 62.124, 62.15, 62.16, 62.17, 62.1, 62.103, 62.18, 62.19, 62.4, 62.3000, 62.2000, 62.80, 62.105, 62.22, 62.91, 62.0.4, 62.0.3; dichiara altresì inammissibili i seguenti emendamenti,

che appaiono privi di contenuto sostanzialmente modificativo del testo del disegno di legge in titolo 62.51 e 62.150.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 62.114, volto a sopprimere l'intero articolo, al fine di evitare che un eccessivo ricorso alla normativa delegata alteri il corretto rapporto istituzionale che deve intercorrere tra Governo e Parlamento.

L'emendamento 62.1000 è dato per illustrato.

I presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti 62.48, 62.46, 62.112, 62.115, 62.97, 62.63 e 62.35.

L'emendamento 62.34 è ritirato.

I presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti 62.32, 62.33, 62.116, 62.121, 62.95, 62.47, 62.126, 62.107, 62.125, 62.11, 62.96, 62.122, 62.56 e 62. 57.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 62.108 che reca un differimento di termini essenziale per la tutela dei cittadini.

I presentatori rinunciano ad illustrare l'emendamento 62.26.

L'emendamento 62.23 è ritirato.

I presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti 62.59, 62.58, 62.60, 62.24 e 62.61.

I presentatori rinunciano ad illustrare l'emendamento 62.100.

Il relatore POLIDORO illustra quindi l'emendamento 62.5000, volto a superare la dichiarazione di inammissibilità del proprio emendamento 62.4.

Il Presidente ANGIUS fa presente che l'emendamento 62.5000 è comunque inammissibile con riferimento alle lettere b) e c).

Il RELATORE si sofferma quindi sulla lettera a) dell'emendamento 62.5000, precisando che si tratta di una proposta tesa a chiarire tecnicamente come procedere al calcolo delle eccedenze.

Il Ministro VISCO presenta l'emendamento 62.6000, volto a superare la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 62.2000.

L'emendamento 62.74 è dato per illustrato.

Gli emendamenti 62.79 e 62.73 sono ritirati.

I presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti 62.75, 62.77, 62.94 e 62.2.

L'emendamento 62.5 è ritirato.

I presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti 62.109, 62.76, 62.99, 62.81, 62.78, 62.29, 62.89, 62.30, 62.110, 62.98, 62.113, 62.117, 62.120, 62.127, 62.38, 62.69, 62.106 e 62.87.

L'emendamento 62.86 è ritirato.

I presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti 62.70 e 62.67.

L'emendamento 62.12 è ritirato.

I presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti 62.104, 62.128, 62.10, 62.111, 62.62, 62.102, 62.118, 62.119, 62.36 e 62.50.

L'emendamento 62.6 è ritirato.

I presentatori rinunciano ad illustrare l'emendamento 62.49.

L'emendamento 62.7 è ritirato.

I presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti 62.3, 62.88, 62.71, 62.129, 62.31, 62.20, 62.85, 62.54, 62.53, 62.52, 62.93 e 62.9.

I presentatori rinunciano ad illustrare l'emendamento 62.21.

Gli emendamenti 62.84, 62.64 e 62.14 sono ritirati.

I presentatori rinunciano ad illustrare l'emendamento 62.82.

L'emendamento 62.13 è ritirato.

I presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti 62.83 e 62.92.

La senatrice THALER AUSSERHOFER illustra l'emendamento 62.39, volto ad aumentare la soglia del volume di affari sotto la quale gli agricoltori sono considerati imprenditori minori ai fini dell'IVA.

L'emendamento 62.0.2 è dato per illustrato.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 62.0.1.

Si passa alle votazioni.

Previo parere contrario del RELATORE e del GOVERNO e una dichiarazione di voto favorevole del senatore VEGAS (che richiama l'attenzione delle Commissioni riunite su un emendamento volto ad espungere dalla manovra finanziaria la previsione di deleghe non

rispondenti ai principi costituzionali), è posto ai voti e respinto l'emendamento 62.114.

Con il parere favorevole del RELATORE è invece posto ai voti ed accolto l'emendamento 62.1000.

Sull'emendamento 62.48, il RELATORE esprime parere contrario, ritenendo che il termine ivi previsto per la conclusione del contenzioso tributario sia troppo breve e comunque di carattere meramente ordinatorio.

Anche il sottosegretario MARONGIU si esprime in senso contrario.

Per dichiarazione di voto favorevole interviene il senatore ALBERTINI, il quale sottolinea l'importanza di imporre una conclusione certa al contenzioso tributario e invita il Governo a chiarire se condivide tale obiettivo ed eventualmente quali provvedimenti intenda adottare a questo fine.

Il senatore AZZOLLINI si dichiara a sua volta favorevole in considerazione della situazione di gravissima crisi in cui versa il contenzioso tributario.

Il sottosegretario MARONGIU ricorda che è stato recentemente introdotto nell'ordinamento l'istituto della conciliazione, che si prefigge per l'appunto l'obiettivo di ridurre il contenzioso tributario. Egli ricorda altresì che i gradi di giudizio sono stati ridotti a due e che il Governo si è impegnato, a seguito dell'approvazione di un ordine del giorno presso entrambi i rami del Parlamento, ad adottare quanto prima tutte le misure necessarie per risolvere un problema dalle proporzioni ormai colossali. Non appena concluso l'esame della manovra finanziaria, il Governo affronterà quindi con la massima urgenza la questione del contenzioso tributario, sia in termini di efficienza che di lotta all'evasione. In questa sede, invita pertanto i presentatori a ritirare l'emendamento 62.48.

In considerazione delle dichiarazioni del sottosegretario, il senatore ALBERTINI ritira l'emendamento 62.48, riservandosi di ripresentarlo eventualmente in Assemblea.

Previo parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, sono separatamente messi ai voti e respinti gli emendamenti 62.46 e 62.112 (identico al 62.115).

Sull'emendamento 62.97, il RELATORE e il GOVERNO esprimono parere contrario.

Il senatore D'ALÌ dichiara il proprio voto favorevole, motivato dalla esigenza di stabilire un rapporto certo tra Fisco e contribuente.

L'emendamento 62.97, posto ai voti, risulta respinto.

Previo parere contrario del RELATORE e del GOVERNO sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 62.63, 62.35, 62.32, 62.33 e 62.116 (identico al 62.121).

Sull'emendamento 62.95 il RELATORE e il GOVERNO esprimono parere contrario.

Il senatore D'ALÌ dichiara il proprio voto favorevole ad un emendamento che è volto ad evitare una discriminazione immotivata fra contribuenti.

L'emendamento 62.95, posto ai voti, risulta respinto.

Previo parere contrario del RELATORE e del GOVERNO sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 62.47, 62.126 e 62.107 (identico agli emendamenti 62.125 e 62.11).

Sull'emendamento 62.96 il RELATORE e il GOVERNO esprimono parere contrario.

Il senatore D'ALÌ dichiara il proprio voto favorevole, richiamando l'attenzione delle Commissioni riunite sulla circostanza che il mancato recepimento del questionario può dipendere da moltissime cause indipendenti dalla volontà del contribuente.

L'emendamento 62.96, posto ai voti risulta respinto.

Previo parere contrario del RELATORE e del GOVERNO sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 62.122 (sul quale il senatore GUBERT aveva dichiarato il proprio voto favorevole), 62.56 e 62.57.

Sull'emendamento 62.108, identico al 62.26, il RELATORE e il GOVERNO esprimono parere contrario.

Il senatore D'ALÌ dichiara il proprio voto favorevole, chiarendo che si tratta di ristabilire un rapporto di correttezza tra Fisco e contribuente.

Il senatore TAROLLI dichiara di aggiungere la propria firma.

Il senatore PACE interviene per dichiarazione di voto favorevole.

Il ministro VISCO fa presente che la norma si riferisce alla tassazione di imprese individuali e di attività economiche minori per le quali già i Governi precedenti avevano avviato un processo di elaborazione di studi di settore che, previa concertazione con le categorie interessate, consentisse di raggiungere forme di imposizione più eque. Egli ricorda tra l'altro che fu il governo Dini a concordare con le categorie l'invio dei questionari e l'acquisizione e le forme di acquisizione di dati necessari per la redazione di studi di settore analitici. Il governo Prodi, all'atto del

suo insediamento, ha trovato pertanto il processo già avviato ed ha dovuto provvedere al suo completamento. Se l'interruzione della legislatura e il cambio di governo hanno comportato uno slittamento dei tempi, ciò non significa peraltro che il programma sia stato interrotto o modificato nei suoi obiettivi. D'altronde, vi è un accordo quasi unanime con le categorie di settore per procedere in tal senso, al fine di pervenire a forme contributive più trasparenti per tutti i cittadini. Il Ministro si dichiara pertanto infastidito delle continue critiche che gli vengono rivolte con riferimento ad un procedimento che egli si è trovato esclusivamente a gestire.

Il senatore CURTO rivendica la correttezza dell'azione politica esercitata dai Gruppi di opposizione che può anche legittimamente concretizzarsi in critiche o in richieste di chiarimenti rispetto all'operato del Governo.

Il senatore GIARETTA riconosce l'importanza del punto sollevato dagli emendamenti in questione. Egli stesso aveva proposto la soppressione integrale dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 62. Obiettivo comune è infatti quello di non imporre vessazioni al cittadino, pur procedendo senza ripensamenti sulla strada della lotta all'evasione fiscale. Egli invita quindi il Governo a procedere di concerto con le associazioni di categoria rappresentative del mondo produttivo e ad intraprendere le necessarie iniziative in tal senso.

Il senatore CADDEO manifesta a sua volta profonda attenzione all'esigenza di rendere più facile e collaborativo il rapporto dei cittadini con il Fisco ed invita le Commissioni riunite ad un'attenta valutazione degli emendamenti in questione.

Ha quindi nuovamente la parola il ministro VISCO, il quale chiarisce il senso del proprio intervento precedente precisando che la elaborazione di studi di settore per le categorie imprenditoriali minori rappresenta una eredità del passato, nella gestione della quale il Governo in carica ha sempre proceduto di concerto con le categorie interessate.

Il senatore GRILLO prende atto con soddisfazione dell'impegno manifestato dal Ministro a procedere in accordo con le categorie interessate. Egli chiarisce peraltro che l'emendamento era stato presentato al fine di rendere più agevole il passaggio da un regime di tassazione ad un altro attraverso una più lunga fase di transizione.

Il senatore GUBERT giudica ragionevole il merito dell'emendamento e preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore FERRANTE sottolinea che l'emendamento prevede esclusivamente uno slittamento dei termini. Chiede quindi al Governo se vi siano impedimenti di natura pratica che impediscano di dare luogo ad una fase di transizione che indubbiamente sarebbe opportuna, tanto più che non vi sono più opposizioni rispetto agli obiettivi finali.

Il ministro VISCO si riserva di rispondere in Assemblea sull'esistenza di impedimenti tecnici. Invita pertanto i presentatori a ritirare in questa sede gli emendamenti 62.108 e 62.26.

I senatori D'ALÌ e PACE prendono atto della unanimità di consensi registrata sulla proposta da loro presentata, accedono all'invito del Ministro e ritirano i propri emendamenti.

Il Presidente ANGIUS rileva con soddisfazione il clima costruttivo registrato nella discussione testè conclusasi.

Sugli emendamenti 62.59, 62.58, 62.60 e 62.24 (identico al 62.61), il RELATORE si rimette al Governo dal momento che si tratta di questioni riguardanti il personale.

Su tali emendamenti il sottosegretario MARONGIU esprime parere contrario.

Detti emendamenti posti separatamente ai voti risultano respinti.

È analogamente respinto, previo parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 62.100.

Sull'emendamento 62.5000 il sottosegretario MARONGIU esprime parere favorevole, per la sola parte dichiarata ammissibile (lett. a)), e con una modifica alla medesima.

Dopo un intervento del senatore GUBERT, volto a chiarire la portata normativa del testo, l'emendamento è posto ai voti ed accolto.

Sull'emendamento 62.6000 il RELATORE esprime parere favorevole.

Il ministro VISCO chiarisce che si tratta della possibilità per l'amministrazione finanziaria di stipulare polizze assicurative per eventuali danni derivanti da azioni o omissioni dei propri dipendenti qualora questi siano riconducibili a gravi difficoltà di carattere organizzativo dell'ufficio.

Il senatore BONATESTA ritiene che la previsione di polizze assicurative dovrebbe riguardare tutti i dipendenti della pubblica amministrazione e non solo quelli dell'amministrazione finanziaria. Egli esprime poi perplessità in ordine alla possibilità che una omissione possa dipendere da difficoltà di carattere organizzativo.

Il senatore VEGAS rileva che, da un punto di vista formale, l'emendamento dovrebbe essere dichiarato inammissibile perchè prevede spese senza adeguata copertura. Da un punto di vista sostanziale, egli ritiene che esso comporti una abrogazione tacita dell'articolo 28 della Costituzione e che pertanto sia del tutto inaccettabile.

Il senatore GIARETTA condivide l'opportunità di introdurre forme moderne di assicurazione per i dipendenti pubblici. Auspica peraltro che quanto prima possa essere predisposta una iniziativa organica che riguardi i dipendenti di tutta la pubblica amministrazione.

Il senatore CADDEO formula alcune obiezioni in ordine al coordinamento della normativa proposta rispetto ai disegni di legge di iniziativa del ministro Bassanini recentemente approvati dal Senato e trasmessi alla Camera. Anche in considerazione dei profili di copertura, egli auspica una maggiore pausa di riflessione sulla questione e suggerisce che l'emendamento venga ripresentato in Assemblea.

Il senatore AMORENA si esprime in senso nettamente contrario all'emendamento, ritenendo che i dipendenti che incorrano in errori debbano essere responsabili.

Il senatore MORANDO ricorda che nel settore privato le forme di assicurazione sono estremamente diffuse.

Il senatore MUNGARI concorda con le osservazioni critiche formulate dal senatore Vegas in ordine all'inammissibilità dell'emendamento. Egli rileva poi una forte contraddizione (che rischia di rendere impraticabile il ricorso alla copertura assicurativa) tra la responsabilità oggettiva del funzionario che l'emendamento sembra postulare e il successivo riferimento a gravi difficoltà di carattere organizzativo.

Il ministro VISCO riprende brevemente la parola per puntualizzare che la situazione in cui versa l'amministrazione finanziaria è di estrema gravità e necessita quindi di un intervento urgente e specifico. Si dichiara peraltro consapevole che sia difficile distinguere tra responsabilità individuali e responsabilità imputabili a difficoltà organizzative, ma ribadisce che la norma è volta a introdurre forme di tutela esclusivamente con riferimento alle seconde. Quanto ai profili di copertura, egli chiarisce che l'emendamento fa rinvio ad una disposizione contrattuale e che il Ministero del tesoro non pare interessato a provvedimenti di carattere analogo.

Il senatore BONATESTA contesta tale ultima affermazione del Ministro.

Il relatore POLIDORO, in considerazione delle osservazioni formulate, chiede al Ministro di ritirare per il momento l'emendamento e di ripresentarlo in Assemblea per consentire maggiori approfondimenti.

Il ministro VISCO ritira quindi l'emendamento 62.6000.

Il presidente ANGIUS richiama i senatori al rispetto dei tempi concordati, dichiarando di non intendere in alcun modo di rinunciare a concludere l'esame del provvedimento in sede di Commissione.

Previo parere contrario del RELATORE e del GOVERNO sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 62.74, 62.75 e 62.77.

Sull'emendamento 62.94, il relatore si dichiara tendenzialmente favorevole anche se si tratta di una precisazione superflua.

Il sottosegretario MARONGIU si esprime invece in senso contrario dal momento che, a suo giudizio, eccessive specificazioni rischiano di essere pericolose e controproduitive ai fini della concreta applicazione della norma.

In considerazione delle osservazioni del sottosegretario, il senatore D'ALÌ ritira l'emendamento 62.94.

Sull'emendamento 62.2, identico agli emendamenti 62.5 (che è stato ritirato) e 62.109, il relatore si esprime in senso tendenzialmente favorevole.

Il sottosegretario MARONGIU ritiene invece che la formulazione di tali emendamenti sia eccessivamente generica e che pertanto il parere non possa che essere contrario.

In considerazione di tale osservazione, il senatore BONAVITA ritira l'emendamento 62.2.

Il senatore D'ALÌ insiste invece per la votazione dell'emendamento 62.109, preannunciando il proprio voto favorevole.

Tale emendamento, posto ai voti, risulta respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO è analogamente respinto l'emendamento 62.76.

Sull'emendamento 62.99, il RELATORE ed il GOVERNO si esprimono in senso contrario.

I senatori TAROLLI, GUBERT e TONIOLLI dichiarano di aggiungere la propria firma.

Il senatore VEGAS dichiara il proprio voto favorevole, sottolineando come l'emendamento sia volto a sopprimere una norma lesiva dei diritti civili, la cui collocazione è senz'altro impropria e che verte su una materia soggetta a riserva assoluta di legge.

L'emendamento 62.99 è infine posto ai voti e respinto.

Previo parere contrario del RELATORE e del GOVERNO sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 62.81 e 62.78.

Sull'emendamento 62.29, il RELATORE si rimette al Governo.

Il sottosegretario MARONGIU esprime parere contrario.

L'emendamento 62.29, posto ai voti, risulta respinto.

Previo parere contrario del RELATORE e del GOVERNO sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 62.89, 62.30 (identico al 62.110) e 62.98 (identico agli emendamenti 62.113, 62.117 e 62.120).

Sull'emendamento 62.127 (identico agli emendamenti 62.38 e 62.69) il RELATORE si rimette al Governo.

Il sottosegretario MARONGIU si esprime in senso contrario a causa della eccessiva genericità della formulazione adottata.

L'emendamento 62.127 è quindi posto ai voti e respinto, unitamente agli emendamenti 62.38 e 62.69, di identico contenuto.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO è quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 62.106.

Sull'emendamento 62.87 il RELATORE si rimette al Governo.

Il sottosegretario MARONGIU esprime parere contrario.

Il senatore AMORENA dichiara il proprio voto favorevole, ritenendo improprio mantenere una dizione a suo giudizio imprecisa.

Il ministro VISCO precisa che il processo di compensazione fra debiti e crediti di imposte diverse ha comunque carattere graduale.

In considerazione delle osservazioni del Ministro, l'emendamento 62.87 è ritirato, così come l'emendamento 62.70.

Sull'emendamento 62.67, il RELATORE esprime parere contrario.

Anche il sottosegretario MARONGIU esprime parere contrario, dal momento che la compensazione fra obblighi fiscali e contributivi non potrà che essere successiva a quella intracontributiva.

In considerazione di tali osservazioni, l'emendamento 62.67 è ritirato.

Sull'emendamento 62.104, il RELATORE esprime parere contrario.

Anche il ministro VISCO esprime parere contrario, osservando che l'emendamento appare superfluo.

Posto ai voti, l'emendamento 62.104 risulta respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, è quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 62.128.

Sull'emendamento 62.10 (identico al 62.111) il RELATORE si rimette al Governo.

Il ministro VISCO invita i presentatori al ritiro.

Il senatore GIARETTA accede all'invito del Ministro e ritira l'emendamento 62.10.

Il senatore D'ALÌ insiste invece per la votazione dell'emendamento 62.111 che risulta respinto.

Previo parere contrario del RELATORE e del GOVERNO e la dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALÌ (che richiama l'attenzione delle Commissioni riunite sulla inopportunità di introdurre nuovi aggravii a carico dei sostituti d'imposta), è poi posto ai voti e respinto l'emendamento 62.62 (identico agli emendamenti 62.102, 62.118, 62.119 e 62.36).

Previo parere contrario del RELATORE e del GOVERNO sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 62.50 e 62.49.

Il senatore BONAVITA dichiara di ritirare l'emendamento 62.3.

Sull'emendamento 62.88, il RELATORE si rimette al Governo.

Il sottosegretario MARONGIU esprime parere contrario a causa delle complicazioni che l'emendamento comporta.

L'emendamento 62.88, posto ai voti risulta respinto.

Sull'emendamento 62.71 (identico agli emendamenti 62.129 e 62.31) il RELATORE esprime parere contrario.

Anche il sottosegretario MARONGIU si esprime in senso contrario, in considerazione del fatto che esso incide su norme civilistiche, la cui collocazione non è certamente la manovra di bilancio attualmente all'esame.

Il senatore VEGAS stigmatizza il fatto che il Governo ritenga condizionale che la manovra di bilancio incida su norme di carattere costituzionale ma non su quelle di carattere civilistico.

Il sottosegretario MARONGIU replica che il Governo è pienamente rispettoso sia della Costituzione che del Codice civile.

L'emendamento 62.71 è infine posto ai voti e respinto, unitamente agli emendamenti 62.129 e 62.31, di identico contenuto.

Previo parere contrario del RELATORE e del GOVERNO sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 62.20 e 62.85.

Sugli emendamenti 62.54, 62.53 e 62.52 il RELATORE si esprime in senso contrario.

Anche il sottosegretario MARONGIU esprime parere contrario su tali emendamenti dal momento che si tratta di norme a suo giudizio superflue.

In considerazione di tali osservazioni, gli emendamenti 62.54, 62.53 e 62.52 sono ritirati.

Il senatore LAGO contesta comunque il giudizio formulato dal sottosegretario MARONGIU, il quale assicura comunque che sarà rispettata la concertazione con le categorie interessate.

Previo parere contrario del RELATORE e del GOVERNO è posto ai voti e respinto l'emendamento 62.93.

Sull'emendamento 62.9 il RELATORE si rimette al Governo.

Il sottosegretario MARONGIU esprime parere contrario.

L'emendamento 62.9, posto ai voti, risulta respinto.

Sull'emendamento 62.21, il RELATORE si rimette al Governo, ritenendone ragionevole la sostanza.

Con il parere contrario del GOVERNO, l'emendamento è posto ai voti e respinto.

Previo parere contrario del RELATORE e del GOVERNO sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 62.82, 62.83 e 62.92.

Sull'emendamento 62.39 il RELATORE si rimette al Governo.

Il sottosegretario MARONGIU invita i presentatori a ritirare l'emendamento e a ripresentarlo in Assemblea con una diversa rimodulazione.

La senatrice THALER AUSSERHOFER accede all'invito e ritira l'emendamento 62.39.

Previo parere contrario del RELATORE e del GOVERNO è posto ai voti e respinto l'emendamento 62.0.2.

Sull'emendamento 62.0.1 il RELATORE si rimette al Governo.

Il ministro VISCO ritiene che si tratti di norma implicita nel Regolamento.

Il senatore D'ALÌ ritiene più opportuno chiarire che il provvedimento in esame non lede la libertà di scelta della regione siciliana in ordine

alle modalità di riscossione dei tributi. Egli si dichiara peraltro disponibile a modificare l'emendamento con riferimento anche alle altre regioni autonome.

Il presidente ANGIUS invita il presentatore a ritirare l'emendamento e a ripresentarlo eventualmente in Assemblea riformulato.

Il ministro VISCO fornisce assicurazioni nel senso richiesto dal senatore D'ALÌ. Si riserva peraltro di valutare positivamente in Assemblea l'emendamento eventualmente riformulato.

Preso atto delle dichiarazioni del Ministro, il senatore D'ALÌ ritira l'emendamento 62.0.1.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 63.

Il presidente ANGIUS avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 63.

Vengono dati per illustrati gli emendamenti 63.2 e 63.1, sui quali il relatore POLIDORO si rimette alla valutazione del Governo.

Il sottosegretario MARONGIU esprime parere contrario.

Gli emendamenti 63.2 e 63.1 sono separatamente posti ai voti e respinti.

Il presidente ANGIUS avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 64.

Dichiara quindi inammissibili, sulla base dei criteri definiti nella seduta del 21 novembre, gli emendamenti 64.64, limitatamente alla previsione di soppressione dei commi da 12 fino alla fine, 64.93, 64.118, 64.68, 64.92, 64.39, 64.52. Dichiara inoltre inammissibili, in quanto privi di contenuto sostanzialmente modificativo del testo in esame, gli emendamenti 64.40, 64.110, 64.111, 64.109, 64.113, 64.114.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 64.64 (Nuovo testo), volto alla soppressione della delega relativa all'istituzione dell'IREP e alla rimodulazione delle aliquote IRPEF, sottolineando che la norma di delega si pone in contrasto con i principi costituzionali in materia tributaria, conferendo eccessiva discrezionalità all'Esecutivo nella determinazione dei tributi in questione.

Su tale emendamenti esprimono parere contrario il relatore POLIDORO e il sottosegretario MARONGIU.

Il senatore D'ALÌ, annunciando il voto favorevole del gruppo Forza Italia sull'emendamento, sottolinea, che la norma di cui si propone la soppressione è una delle disposizioni che hanno suscitato vive

proteste da parte dell'opposizione, per l'arbitraria discrezionalità attribuita al Governo nella materia tributaria.

Il senatore PEDRIZZI, nel dichiarare il voto favorevole del gruppo di Alleanza Nazionale, sottolinea che il conferimento della delega in questione al Governo vanifica l'ampio dibattito dottrinario, giurisprudenziale e politico sul federalismo fiscale. Rileva inoltre che un ulteriore motivo di contrarietà è dato dal fatto che la delega non comporta effetti finanziari nell'esercizio 1997, per cui non si giustifica la collocazione della norma all'interno del provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1997.

Il senatore GUBERT annuncia il voto favorevole del gruppo CDU, associandosi alle considerazioni svolte dai senatori D'Alì e Pedrizzi. Sottolinea infine che l'attribuzione della delega in questione costituirebbe una grave violazione del corretto rapporto tra Governo e Parlamento e tra maggioranza e l'opposizione.

Il senatore BONAVITA, nel dichiarare voto contrario, sottolinea che, dopo un lungo dibattito sulla riforma della finanza locale e regionale, i tempi appaiono maturi per il conferimento al Governo della delega in questione. Fa presente, al riguardo, che l'istituzione di un'apposita Commissione bicamerale per il controllo sull'esercizio per la delega da parte del Governo fornirà ogni garanzia richiesta dall'opposizione.

Il senatore LAGO, dopo aver ribadito che il gruppo della Lega Nord per la Padania indipendente è favorevole al federalismo in senso lato e non all'attuazione del federalismo limitatamente al potere impositivo, dichiara il voto favorevole sull'emendamento.

Il senatore CAPONI, nell'annunciare il voto contrario del gruppo Rifondazione Comunista, sottolinea che tra i criteri direttivi della delega vi è quello che garantisce l'invarianza del sacrificio imposto ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi più bassi da lavoro autonomo.

L'emendamento 64.64 (nuovo testo) viene infine posto ai voti e respinto.

Viene dato per illustrato l'emendamento 64.119, sul quale esprimo parere contrario il relatore POLIDORO e il sottosegretario MARONGIU.

L'emendamento 64.119 viene quindi ritirato.

Vengono dati per illustrati gli emendamenti 64.3, 64.160 e 64.76, di contenuto identico, sui quali esprimono parere contrario il relatore POLIDORO e il sottosegretario MARONGIU.

Tali emendamenti sono quindi posti ai voti congiuntamente e risultano respinti.

Viene ritirato l'emendamento 64.12.

Viene dato per illustrato l'emendamento 64.77, sul quale esprimono parere contrario il relatore POLIDORO e il sottosegretario MARONGIU.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALÌ, il quale sottolinea che l'emendamento mira ad escludere il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura dall'applicazione della nuova imposta, l'emendamento 64.77 è posto in votazione e respinto.

Viene dato per illustrato l'emendamento 64.75, sul quale il relatore POLIDORO esprime parere contrario.

Il sottosegretario MARONGIU invita al ritiro dell'emendamento in quanto, la precisazione che si intende introdurre è già prevista tra i criteri di delega.

L'emendamento 64.75 è quindi ritirato.

Vengono dati per illustrati gli emendamenti 64.148, 64.161, 64.181, 64.187 e 64.4, di contenuto identico, sui quali esprimono parere contrario il relatore POLIDORO e il sottosegretario MARONGIU.

Tali emendamenti sono quindi posti ai voti congiuntamente e risultano respinti.

Viene dato per illustrato l'emendamento 64.117, sul quale esprimono parere contrario il relatore POLIDORO e il sottosegretario MARONGIU.

L'emendamento 64.117 viene quindi ritirato.

Il senatore LAGO illustra l'emendamento 64.116, finalizzato ad escludere l'abolizione delle tasse per l'occupazione di spazi per aree pubbliche, e successivamente lo ritira.

Vengono altresì ritirati gli emendamenti 64.28, 64.82 e 64.115.

Viene dato per illustrato l'emendamento 64.15.

Il relatore POLIDORO invita i proponenti al ritiro.

La senatrice THALER AUSSERHOFER aderisce all'invito del relatore e ritira l'emendamento 64.15.

Viene dato per illustrato l'emendamento 64.57, sul quale esprimono parere contrario il relatore POLIDORO ed il sottosegretario MARONGIU.

Il senatore PEDRIZZI, nel dichiarare il proprio voto favorevole, sottolinea l'importanza della misura proposta, ovvero la detrazione degli oneri finanziari dalla base imponibile dell'IREP.

L'emendamento 64.57 viene quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore PASQUINI illustra l'emendamento 64.173, volto ad escludere gli oneri finanziari dalla determinazione della base imponibile per le cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Il relatore POLIDORO si rimette alla valutazione del Governo.

Il sottosegretario MARONGIU invita il proponente al ritiro, riservandosi di fornire una diversa valutazione dell'emendamento in Assemblea.

Il senatore PASQUINI ritira l'emendamento 64.173.

È altresì ritirato l'emendamento 64.174.

Vengono dati per illustrati gli emendamenti 64.58, 64.150 e 64.2, i quali sono posti in votazione, previ pareri contrari del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, e risultano respinti.

Viene ritirato l'emendamento 64.108.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 64.80, volto a modificare il criterio di delega che potrebbe rivelarsi assai penalizzante per le aziende agricole.

Il relatore POLIDORO si rimette al Governo e il sottosegretario MARONGIU esprime parere contrario, rilevando che i criteri direttivi della delega già prevedono la possibilità di previsioni differenziate in relazione ai diversi criteri merceologici.

L'emendamento 64.80 è quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore PEDRIZZI illustra l'emendamento 64.60, finalizzato ad escludere gli oneri finanziari dalla determinazione del reddito d'impresa.

Su tale emendamento esprimono parere contrario il relatore POLIDORO e il sottosegretario MARONGIU.

Il ministro VISCO fa presente che l'IREP verrà a configurarsi come una imposta sui redditi prodotti e non sui redditi d'impresa.

Da ciò consegue che la base imponibile di tale tributo sarà costituita dal valore aggiunto, nel quale è ricomparso l'apporto di ciascun fattore della produzione.

Il senatore CURTO, intervenendo per dichiarazione di voto, rileva che tale impostazione rappresenta un incentivo per le aziende efficienti ma finisce per penalizzare le imprese operanti nelle aree depresse, che rischiano l'espulsione dal mercato.

L'emendamento 64.60 è quindi posto ai voti e respinto.

Viene quindi ritirato l'emendamento 64.112.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 64.81, con il quale si intende sopprimere l'esclusione del settore agricolo da una previsione agevolativa.

Il relatore POLIDORO si rimette alla valutazione del Governo e il sottosegretario MARONGIU esprime parere contrario.

L'emendamento 64.81 viene posto ai voti ed è respinto.

Viene dato per illustrato l'emendamento 64.45, sul quale il relatore POLIDORO si rimette al Governo il sottosegretario MARONGIU esprime parere contrario.

L'emendamento 64.45 è quindi posto ai voti e respinto.

Viene ritirato l'emendamento 64.18.

Viene dato per illustrato l'emendamento 64.47, il quale viene posto ai voti, previ pareri contrari del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, e risulta respinto.

Viene ritirato l'emendamento 64.120.

Viene dato per illustrato l'emendamento 64.46 che, con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, viene posto ai voti e respinto.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 64.147, volto ad escludere dalla base imponibile alcuni redditi delle associazioni sindacali.

Su tale emendamento il relatore POLIDORO si rimette al Governo e il sottosegretario MARONGIU esprime parere contrario.

L'emendamento 64.147 viene quindi posto ai voti congiuntamente a quelli 64.158, 64.6 e 64.136, di identico contenuto, e sono respinti.

Vengono dati per illustrati gli emendamenti 64.127 e 64.59 che, previ pareri contrari del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, sono posti separatamente in votazione e respinti.

Viene ritirato l'emendamento 64.26.

Vengono dati per illustrati gli emendamenti 64.14 e 64.69, di identico contenuto, i quali, previ pareri contrari del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, sono posti congiuntamente in votazione e respinti.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 64.78, volto a prevedere un'aliquota differenziata per il settore agricolo.

Il relatore POLIDORO si rimette al Governo ed il sottosegretario MARONGIU esprime parere contrario.

Il senatore TAROLLI dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 64.78, che viene posto ai voti ed è respinto.

Viene dato per illustrato l'emendamento 64.30 che, previ pareri contrari del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, viene posto ai voti ed è respinto.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 64.157, finalizzato ad introdurre sgravi contributivi ed esenzioni.

Su tale emendamento il relatore POLIDORO si rimette al Governo e il sottosegretario MARONGIU esprime parere contrario.

Il ministro VISCO fa presente che la determinazione delle aliquote è attribuita al Governo soltanto nella fase transitoria di applicazione del tributo, mentre a regime essa costituirà una prerogativa delle Regioni.

Il senatore D'ALÌ dichiara il proprio voto favorevole, sottolineando che la previsione di aliquote differenziate costituisce un correttivo dell'iniquità fiscale della delega.

L'emendamento 64.157 viene quindi posto ai voti congiuntamente agli emendamenti 64.145 e 64.132, di identico contenuto, e risulta respinto.

Viene dato per illustrato l'emendamento 64.79, sul quale il relatore POLIDORO si rimette al Governo e il sottosegretario MARONGIU esprime parere contrario.

Il senatore D'ALÌ, dichiarando voto favorevole, sottolinea l'opportunità di prevedere che il Governo provveda alla definizione dei criteri di differenziazione delle aliquote non soltanto nella fase transitoria, perchè altrimenti si determinerebbe una violazione del principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini.

L'emendamento 64.79 è quindi posto ai voti e respinto.

Viene dato per illustrato l'emendamento 64.32, sul quale il relatore POLIDORO e il sottosegretario MARONGIU esprimono parere contrario.

Tale emendamento viene quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 64.170, volto ad equiparare alle aree depresse quelle svantaggiate, tra cui rientrano le zone montane.

Il relatore POLIDORO si rimette al Governo e il sottosegretario MARONGIU esprime parere contrario.

L'emendamento 64.170 è quindi posto ai voti e respinto.

Viene dato per illustrato l'emendamento 64.17, sul quale il relatore POLIDORO si rimette al Governo.

Il ministro VISCO esprime parere contrario, sottolineando che l'effetto combinato dell'istituzione dell'IREP e della rimodulazione delle aliquote IRPEF garantirà la sostanziale invarianza del reddito disponibile dei contribuenti in questione tenendo conto delle imposte attualmente pagate, pur provocando una redistribuzione del gettito tra le imprese a fini incentivanti. Invita quindi i proponenti al ritiro dell'emendamento.

La senatrice THALER AUSSERHOFER prendendo atto delle assicurazioni del ministro, ritira l'emendamento 64.17.

Viene dato per illustrato l'emendamento 64.83 che, previ pareri contrari del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU viene posto ai voti e respinto.

Vengono dati per illustrati gli emendamenti 64.63, 64.31 e 64.13, di identico contenuto, mentre l'emendamento 64.70 viene ritirato.

Gli emendamenti 64.63, 64.31 e 64.13 vengono quindi posti ai voti congiuntamente, previ pareri contrari del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU e risultano respinti.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 64.169, sul quale il relatore POLIDORO si rimette al Governo e il sottosegretario MARONGIU esprime parere contrario, rilevando che le aree montane sono già comprese nel criterio di delega in questione.

L'emendamento 64.169 è quindi posto ai voti e respinto.

Vengono dati per illustrati gli emendamenti 64.7, 64.175, 64.146, 64.163 e 64.135, di identico contenuto, sui quali il relatore POLIDORO si rimette al Governo e il sottosegretario MARONGIU esprime parere contrario, rifacendosi alle considerazioni prima svolte dal ministro Visco.

Tali emendamenti sono quindi posti ai voti congiuntamente e risultano respinti.

È dato per illustrato l'emendamento 64.90, sul quale il relatore POLIDORO si rimette al Governo e il sottosegretario MARONGIU esprime parere contrario.

Tale emendamento è quindi posto ai voti e respinto.

La senatrice THALER AUSSERHOFER illustra l'emendamento 64.16, volto a concedere agevolazioni alle imprese che reinvestano in tutto o in parte gli utili prodotti.

Il relatore POLIDORO si rimette al Governo e il ministro VISCO esprime parere contrario, ribadendo che l'IREP non si configura come una imposta sui redditi, bensì come una imposta sul reddito prodotto.

L'emendamento 64.16 viene quindi ritirato.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 64.171, volto a prevedere la deducibilità dell'IREP dall'IRPEF.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 64.84, di contenuto identico al precedente, sottolineando che la deducibilità delle tasse dal reddito costituisce un principio di carattere generale al quale le norme tributarie dovrebbero ispirarsi, onde evitare doppie o multiple imposizioni del reddito.

Il ministro VISCO esprime parere contrario sugli emendamenti 64.171 e 64.84 che vengono posti ai voti congiuntamente e risultano respinti.

Sono dati per illustrati gli emendamenti 64.85 e 64.149 che, previ pareri contrari del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, sono posti ai voti separatamente e respinti.

Il relatore POLIDORO e il sottosegretario MARONGIU esprimono parere contrario sugli emendamenti 64.188, 64.5 e 64.162, di identico contenuto, che erano stati dati per illustrati.

Tali emendamenti sono posti ai voti congiuntamente e respinti.

Vengono quindi ritirati gli emendamenti 64.1, 64.19 e 64.20.

Sugli emendamenti 64.133 e 64.156, di identico contenuto, illustrati, il relatore POLIDORO si rimette al Governo e il sottosegretario MARONGIU esprime parere contrario, in quanto essi si pongono in contrasto con l'autonomia impositiva che si intende attribuire agli enti locali.

Il senatore D'ALÌ, dichiarando il proprio voto favorevole, sottolinea che l'addizionale in questione costituirebbe un'eccessiva penalizzazione per il contribuente.

Gli emendamenti 64.133 e 64.156 sono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti.

Viene ritirato l'emendamento 64.21.

Sono dati per illustrati gli emendamenti 64.8, 64.186, 64.176 e 64.151, di identico contenuto, che, previ pareri contrari del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, sono posti ai voti congiuntamente e respinti.

Il senatore CAPONI ritira l'emendamento 64.65 e illustra quello 64.182, volto a precisare che le detrazioni previste per i redditi da lavoro dipendente si estendono anche a quelli da pensione.

Il relatore POLIDORO si rimette al Governo e il sottosegretario MARONGIU esprime parere contrario, rilevando che tale precisazione appare superflua, dato che l'equiparazione tra redditi da lavoro dipendente e redditi da pensione ai fini fiscali è sancita dall'articolo 46 del Testo Unico delle imposte sui redditi.

L'emendamento 64.182 viene quindi ritirato.

Sull'emendamento 64.67, illustrato, il relatore POLIDORO si rimette al Governo e il sottosegretario MARONGIU esprime parere contrario.

Tale emendamento viene quindi ritirato.

Viene dato per illustrato l'emendamento 64.134, sul quale il relatore POLIDORO si rimette al Governo e il sottosegretario MARONGIU esprime parere contrario.

L'emendamento 64.134 viene quindi posto ai voti e respinto.

Sono dati per illustrati gli emendamenti 64.152 e 64.179, di identico contenuto, che sono posti ai voti congiuntamente, previ pareri contrari del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, e risultano respinti.

Sono dati per illustrati gli emendamenti 64.128, 64.137 e 64.143 che, previ pareri contrari del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, sono posti ai voti separatamente e respinti.

Sono dati per illustrati gli emendamenti 64.72, 64.9, 64.153, 64.177 e 64.27, di identico contenuto, che sono posti ai voti congiuntamente, previ pareri contrari del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, e risultano respinti.

Sull'emendamento 64.139, illustrato, il relatore POLIDORO si rimette al Governo e il sottosegretario MARONGIU esprime parere contrario, rilevando che il principio già esiste nell'ordinamento tributario vigente.

Il senatore GUBERT, intervenendo per dichiarazione di voto, fa presente che non gli risulta l'esistenza di tale norma e lamenta che

il Governo disattende gli impegni presi durante la campagna elettorale in relazione alla tutela delle famiglie.

Il senatore TAROLLI dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento, sottolineando la necessità di intervenire a sostegno delle situazioni familiari particolarmente disagiate.

I senatori BONATESTA, LAGO e RECCIA aggiungono la propria firma all'emendamento.

Anche il senatore CURTO aggiunge la propria firma, pur rilevando che occorrerebbe precisare maggiormente a quali situazioni l'emendamento si riferisca.

L'emendamento 64.139 è quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 64.138, volto a rimuovere le discriminazioni tra famiglie create dai criteri direttivi sulle detrazioni per figli a carico.

Su tale emendamento esprimono parere contrario il relatore POLIDORO e il sottosegretario MARONGIU.

Il senatore GUBERT, intervenendo per dichiarazione di voto, esprime sconcerto per l'atteggiamento del Governo, che disattende impegni pubblicamente assunti con le associazioni di tutela delle famiglie.

L'emendamento 64.138 è quindi posto ai voti e respinto.

Sono dati per illustrati gli emendamenti 64.142 e 64.91 che, previ pareri contrari del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, sono posti separatamente ai voti e respinti.

Il senatore GUBERT illustra brevemente l'emendamento 64.140, sul quale il relatore POLIDORO si rimette al Governo e il sottosegretario MARONGIU esprime parere contrario.

Tale emendamento è posto ai voti e respinto.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 64.87, volto a rimuovere una contraddizione tra i criteri direttivi in materia di federalismo fiscale.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU tale emendamento viene posto ai voti e respinto.

Dopo una breve illustrazione del senatore D'ALÌ, il relatore POLIDORO e il sottosegretario MARONGIU esprimono parere contrario sull'emendamento 64.86, illustrato.

Il senatore GUBERT dichiara il proprio voto favorevole e il senatore TAROLLI aggiunge la propria firma a tale emendamento, che viene posto ai voti e respinto.

Sono dati per illustrati gli emendamenti 64.73, 64.10 e 64.154, di identico contenuto, sui quali esprimono parere contrario il relatore POLIDORO e il sottosegretario MARONGIU.

Tali emendamenti sono quindi posti ai voti congiuntamente e risultano respinti.

Sull'emendamento 64.250, illustrato, il relatore POLIDORO si rimette al Governo e il sottosegretario MARONGIU invita i proponenti al ritiro, sottolineando che il principio è già compreso dai criteri direttivi della delega.

L'emendamento 64.250 è quindi posto ai voti e respinto.

Viene dato per illustrato l'emendamento 64.121, che viene posto ai voti con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU e risulta respinto.

Sono altresì respinti, dopo l'illustrazione, gli emendamenti 64.88 e 64.56, di identico contenuto, posti ai voti congiuntamente previ pareri contrari del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 64.122, dato per illustrato.

Viene ritirato l'emendamento 64.22.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU viene quindi posto ai voti l'emendamento 64.54, dato per illustrato, ed è respinto.

Vengono ritirati gli emendamenti 64.23, 64.71, 64.123 e 64.124.

Viene dato per illustrato l'emendamento 64.183, nonché il 64.184, che vengono posti ai voti separatamente, in votazione, previ pareri contrari del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, e risultano respinti.

Il senatore GIARETTA illustra il sub-emendamento 64.1000/1, volto a esplicitare con maggiore chiarezza l'abolizione dell'ICIAP.

Il relatore POLIDORO si rimette al Governo e il sottosegretario MARONGIU invita il proponente al ritiro, riservandosi di valutare diversamente l'emendamento in Assemblea.

Il sub-emendamento 64.1000/1 viene ritirato ed è ritirato altresì l'emendamento 64.1000.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU sono quindi posti ai voti congiuntamente gli emendamenti 64.89 e 64.55, di identico contenuto, già dati per illustrati, e risultano respinti.

Viene quindi ritirato l'emendamento 64.125.

Sono dati per illustrati gli emendamenti 64.144, 64.155, 64.74 e 64.11, di identico contenuto, sui quali il relatore POLIDORO e il sottosegretario MARONGIU esprimono parere contrario.

Tali emendamenti vengono posti ai voti congiuntamente e risultano respinti.

Sull'emendamento 64.172, dato per illustrato, il relatore POLIDORO e il sottosegretario MARONGIU esprimono parere contrario.

Tale emendamento è quindi posto ai voti e respinto.

È ritirato l'emendamento 64.24.

Il senatore MORO, nell'illustrare l'emendamento 64.95, che attribuisce al Governo una delega per il riordino del catasto, stigmatizza il mancato esercizio di una delega sulla stessa materia in precedenza attribuita al Governo.

Previ pareri contrari del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, l'emendamento è posto ai voti e respinto.

Sull'emendamento 64.131, dato per illustrato, il relatore POLIDORO si rimette al Governo e il sottosegretario MARONGIU esprime parere contrario.

Tale emendamento è quindi posto ai voti e respinto.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU viene respinto altresì l'emendamento 64.53, già dato per illustrato.

Sull'emendamento 64.126, dato per illustrato, il relatore POLIDORO si rimette al Governo e il sottosegretario MARONGIU esprime parere contrario.

Tale emendamento è quindi posto ai voti e respinto.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU sono quindi posti ai voti separatamente e respinti gli emendamenti 64.33, 64.34 e 64.107, dati per illustrati.

Sull'emendamento 64.185, dato per illustrato, esprimono parere contrario il relatore POLIDORO e il sottosegretario MARONGIU.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore TAROLLI, il quale fa presente che esso ripropone una norma contenuta nel provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1996, l'emendamento 64.185 è posto ai voti e respinto.

Il senatore MORO illustra l'emendamento 64.96, volto ad eliminare alcune distorsioni del mercato.

Il relatore POLIDORO si rimette al Governo e il sottosegretario MARONGIU esprime parere contrario sull'emendamento che viene posto ai voti e respinto.

Viene ritirato l'emendamento 64.99.

Sull'emendamento 64.129 il relatore POLIDORO e il sottosegretario MARONGIU invitano i proponenti al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il senatore D'ALÌ insiste per la votazione dell'emendamento che viene respinto dalle Commissioni riunite.

Viene ritirato l'emendamento 64.97.

Sull'emendamento 64.35, dato per illustrato, esprimono parere contrario il relatore POLIDORO e il sottosegretario MARONGIU.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore CURTO, l'emendamento posto ai voti è respinto.

Viene dato per illustrato l'emendamento 64.100 che, previ pareri contrari del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, è posto ai voti e respinto.

Il senatore MORO illustra l'emendamento 64.98, sul quale esprimono parere contrario il relatore POLIDORO e il sottosegretario MARONGIU.

Tale emendamento viene quindi posto ai voti e respinto.

È altresì respinto, previ pareri contrari del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU, l'emendamento 64.37, dato per illustrato.

Sull'emendamento 64.105, dato per illustrato, il relatore POLIDORO esprime parere contrario e il sottosegretario MARONGIU invita i proponenti al ritiro.

Il senatore MORO insiste per la votazione dell'emendamento, che viene respinto.

Il senatore MORO illustra l'emendamento 64.101, sul quale esprimono parere contrario il relatore POLIDORO e il sottosegretario MARONGIU.

Tale emendamento viene quindi posto ai voti e respinto.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario MARONGIU viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 64.94, dato per illustrato.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 64.130, finalizzato a coinvolgere il cittadino nei procedimenti decisionali delle Commissioni censuarie.

Il relatore POLIDORO si rimette al Governo e il sottosegretario MARONGIU esprime parere contrario su tale emendamento, che viene posto ai voti e respinto.

Sono ritirati gli emendamenti 64.102 e 64.103.

Il senatore MORO illustra l'emendamento 64.106, finalizzato ad un maggiore coinvolgimento dei Comuni nella lotta all'evasione fiscale.

Il relatore POLIDORO si rimette al Governo e il sottosegretario MARONGIU dichiara di condividere l'ispirazione dell'emendamento, invitando i proponenti al ritiro per una sua riconsiderazione in Assemblea.

Il senatore MORO ritira l'emendamento 64.106.

È altresì ritirato l'emendamento 64.25.

Sull'emendamento 64.2000, dato per illustrato, il relatore POLIDORO esprime parere favorevole.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALÌ, l'emendamento 64.2000 viene accolto dalle Commissioni riunite.

Viene ritirato l'emendamento 64.104.

Il ministro VISCO, dopo averne illustrato il contenuto, di carattere essenzialmente tecnico, ritira l'emendamento 64.3000.

Sono altresì ritirati gli emendamenti 64.38 e 64.36.

Il senatore GUBERT illustra brevemente l'emendamento 64.141, sul quale il relatore POLIDORO si rimette al Governo e il sottosegretario MARONGIU esprime parere favorevole.

Tale emendamento viene quindi posto in votazione ed è accolto.

Il presidente ANGIUS fa presente che l'emendamento 64.0.1 risulta ammissibile solo a condizione che venga espressamente richiamato il comma 9 dell'articolo 64.

Il senatore D'ALÌ accetta la riformulazione proposta, sulla quale esprimono parere favorevole il relatore POLIDORO e il sottosegretario MARONGIU.

L'emendamento 64.0.1 nel testo modificato viene quindi accolto dalle Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente ANGIUS avverte che le Commissioni 5ª e 6ª torneranno a riunirsi alle ore 15,30, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1704.

La seduta termina alle ore 14.

31ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
ANGIUS

Intervengono il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini, i sottosegretari di Stato per il tesoro CAVAZZUTI e per le finanze MARONGIU e VIGEVANI, per il lavoro PIZZINATO, per la giustizia BRUTTI.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(1704) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Si passa all'esame dell'articolo 65.

Il Presidente ANGIUS dichiara inammissibili gli emendamenti 65.25, 65.55, 65. 57, 65.44, 65.37, 65.24, 65.40, 65.21, 65.18, 65.19, 65.20, 65.41, 65.38, 65.13, 65.58 (limitatamente al comma 1), 65.8, (limitatamente al comma 1), 65.48, 65.30, 65.33, 65.42, 65.52 e 65.3000.

Vengono ritirati dai rispettivi presentatori gli emendamenti 65.36, 65.5, 65.1, 65.2, 65.28, 65.54, 65.4, 65.7 e 65.17, 65.15, 65.61, 65.22, 65.64, 65.6 e 65.23.

Dopo una breve illustrazione da parte dei rispettivi presentatori, si passa all'espressione dei pareri ed alle votazioni.

Contrari il relatore POLIDORO ed il sottosegretario MARONGIU, sono respinti gli emendamenti 65.35, 65.46, 65.26, 65.27, 65.62, 65.65, 65.53, 65.9, 65.59, 65.10, 65.16, 65.29, 65.45, 65.56, 65.34, 65.31, 65.43, 65.39, 65.50, 65.51 e 65.32.

Con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario MARONGIU, posti congiuntamente ai voti, perchè di identico contenuto, sono poi approvati gli emendamenti 65.60 e 65.11.

Viene quindi approvato l'emendamento 65.1000 del Governo e conseguentemente gli emendamenti ad esso identici, 65.3, 65.8, e 65.58 (questi ultimi due limitatamente al secondo comma).

Si passa all'articolo 66.

Il Presidente ANGIUS dichiara inammissibile l'emendamento 66.1.

Sono ritirati gli emendamenti 66.4 e 66.5 e respinti, contrari il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 66.3 e 66.2.

Si passa all'esame dell'articolo 67.

Il Presidente ANGIUS dichiara inammissibili gli emendamenti 67.1000/6, 67.1000/2 e 67.8.

Sono ritirati dalla senatrice THALER AUSSERHOFER i subemendamenti 67.1000/7 e 67.1000/8.

Contrari il RELATORE ed il rappresentante del Governo, sono poi respinti gli emendamenti 67.4, 67.3, 67.14, 67.7, nonché i subemendamenti 67.1000/1, 67.1000/4, 67.1000/5 e 67.1000/3.

Successivamente, favorevole il RELATORE, è approvato l'emendamento governativo 67.1000. Restano conseguentemente preclusi tutti i restanti emendamenti all'articolo 67.

Si passa all'articolo 68.

Il Presidente ANGIUS dichiara inammissibile l'emendamento 68.22.

Sono ritirati dai rispettivi presentatori gli emendamenti 68.1, 68.7, 68.11, 68.13, 68.33, 68.18, 68.29, 68.28, 68.30, 68.9, 68.10, 68.12, 68.14, 68.15, 68.0.2 e 68.0.3.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MARONGIU sono quindi respinti gli emendamenti 68.38, 68.23, 68.17, 68.39, 68.32, 68.35, 68.25, 68.27, 68.2, 68.31, 68.37, 68.20, 68.4, 68.26 e 68.6.

Con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario MARONGIU, sono poi approvati gli emendamenti 68.3, 68.34, 68.19 (gli ultimi due di identico contenuto), nonché, posti separatamente ai voti, gli emendamenti 68.8, 68.24 e 68.1000 (al quale ultimo sono identici gli emendamenti 68.16, 68.5, 68.21 e 68.36).

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 69.

Il Presidente ANGIUS dichiara inammissibile l'emendamento 69.0.1.

Il senatore D'ALÌ ritira l'emendamento 69.1 (al quale appongono la firma i senatori MUNDI e TAROLLI) e si riserva di trasformarlo in ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Il senatore TAROLLI ritira l'emendamento 69.0.2.

Si passa all'esame dell'articolo 70.

Dopo che il RELATORE ed il sottosegretario MARONGIU si sono rimessi alla Commissione, l'emendamento 70.1 (al quale aveva aggiunto la firma anche il senatore GUBERT) è respinto.

Si riprende l'esame dell'articolo 61, in precedenza accantonato.

Con il parere favorevole del RELATORE e del Sottosegretario MARONGIU, sono approvati gli emendamenti 61.68, 61.14 e 61.1000.

Contrari il RELATORE e il sottosegretario MARONGIU, sono invece respinti gli emendamenti 61.13, 61.51, 61.15, 61.16, 61.17, 61.61, 61.52, 61.19, 61.40, 61.20, 61.63, 61.71, 61.70, 61.22, 61.11, 61.12, 61.54, 61.23, 61.24, 61.25 e 61.26.

Sull'emendamento 61.5, il RELATORE si rimette al Governo.

Il sottosegretario CAVAZZUTI è favorevole all'emendamento a condizione che siano soppressi il quarto periodo (sino alle parole: «fiori di Sanremo») e l'ultimo periodo; inoltre, sempre a condizione che nel quinto periodo le due percentuali del 10 per cento siano sostituite, rispettivamente, dal 50 per cento e dal 20 per cento.

Il senatore GRILLO accoglie la proposta di modifica dell'emendamento avanzata dal Sottosegretario CAVAZZUTI e successivamente l'emendamento è approvato con le suddette modifiche.

Posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 61.58.

Il sottosegretario CAVAZZUTI illustra quindi una nuova formulazione dell'emendamento 61.2000 (nuovo testo), sulla quale si apre un dibattito incidentale.

Il senatore PASQUINI chiede se il Governo ha tenuto conto del problema del rendimento della riserva legale che con questo emendamento si riduce, considerato che ciò potrebbe ripercuotersi sulle rendite delle polizze vita.

Il sottosegretario CAVAZZUTI assicura che il Governo ha considerato la questione che è però superata dal fatto che le assicurazioni non avranno più l'onere di cedere alla CONSAP parte del portafoglio.

Il senatore MUNGARI si pronuncia in senso contrario all'emendamento in questione, che rappresenta un peggioramento del testo e che è discutibile anche sul piano della costituzionalità.

Il senatore MARCHETTI chiede al Governo di inserire una previsione secondo cui alla vendita non frazionata si debba procedere solo qualora la vendita frazionata stessa non sia stata richiesta da una quota consistente di inquilini.

Il senatore VIVIANI considera l'emendamento in questione un grave arretramento rispetto al testo iniziale e pertanto esprime il suo dissenso.

Il senatore VILLONI giudica favorevolmente l'emendamento, che ha il pregio di superare taluni dubbi di costituzionalità che erano insiti nella versione originaria del comma 22.

A giudizio del senatore Athos DE LUCA la decisione del Governo di modificare le norme censurabili dal punto di vista costituzionale risulta certamente apprezzabile; tuttavia, la necessaria tutela delle fasce deboli in relazione al diritto di locazione, mostra con tutta evidenza l'urgenza di un riordino della disciplina delle locazioni.

Dopo un intervento del senatore MONTAGNA, che sottolinea alcune imperfezioni lessicali del testo, interviene il senatore PACE, a giudizio del quale andrebbe ampliata la platea degli inquilini da garantire in caso di vendita degli immobili. Infatti, nel caso vengano venduti a soggetti privati immobili oggi posseduti da soggetti pubblici, vanno predisposte le necessarie garanzie.

Interviene successivamente il sottosegretario CAVAZZUTI, il quale specifica che la nuova formulazione dell'emendamento governativo tute-

la non solo le fasce deboli ma anche le fasce a reddito medio, poichè è stato preso a riferimento il limite per avere diritto a permanere nelle abitazioni. Fa presente inoltre che il Governo, dopo aver deciso di modificare la norma come approvata dalla Camera dei deputati (per evitare il rischio di censure di costituzionalità), non esclude la possibilità di apportare ulteriori miglioramenti per l'esame in Assemblea.

Il senatore MARINO motiva l'astensione dei senatori di Rifondazione comunista sull'emendamento 61.2000 (nuovo testo), analizzando alcune questioni che rimangono ancora aperte, soprattutto per quanto riguarda la limitazione della garanzia del diritto di prelazione nei confronti degli inquilini solo nel caso di vendita frazionata.

Il senatore CURTO dichiara il voto contrario della sua parte politica sull'emendamento 61.2000, (nuovo testo) sottolineando le perplessità in merito alla scarsa tutela dei ceti più deboli e, soprattutto, per le limitazioni alla vendita in relazione alla determinazione del prezzo di mercato.

Il senatore VENTUCCI dichiara il voto contrario dei senatori di Forza Italia, rilevando peraltro alcune incongruità nel comma aggiuntivo *22-bis*.

Il ministro BASSANINI, dopo aver ribadito l'orientamento del Governo a presentare al più presto un disegno di legge volto a disciplinare complessivamente il mercato delle locazioni, riassume le motivazioni che hanno indotto il Governo a riformulare il comma 22 dell'articolo 61. Nel preannunciare la disponibilità del Governo a valutare eventuali miglioramenti del testo per l'esame in Assemblea ne raccomanda l'approvazione.

Dopo la dichiarazione di astensione del senatore VIVIANI, interviene il senatore BONAVITA per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 61.2000 (nuovo testo).

Le Commissioni riunite accolgono quindi l'emendamento 61.2000 (nuovo testo).

Vengono pertanto dichiarati preclusi gli emendamenti 61.50, 61.55, 61.42, 61.48, 61.39, 61.41, 61.49, 61.29, 61.56, 61.30, 61.46, 61.31, 61.1, 61.43, 61.57 e 61.32.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario CAVAZZUTI, con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 61.44, 61.45, 61.62 e 61.65.

Con il parere favorevole del RELATORE, viene approvato l'emendamento 61.558.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario CAVAZZUTI, con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti

61.2, 61.3, 61.33, 61.34, 61.35, 61.36, 61.37 (sul quale peraltro il Relatore si era rimesso al Governo), 61.38 e 61.0.2.

Il Presidente ANGIUS avverte che si passerà all'esame degli ordini del giorno presentati.

Per unanime orientamento delle Commissioni riunite, si danno per illustrati e quindi ritirati tutti gli ordini del giorno pubblicati in allegato. Fa presente inoltre che alcuni ordini del giorno presentati al disegno di legge in esame sono irricevibili poichè non riferibili al provvedimento ma ai disegni di legge finanziaria e di bilancio e quindi dovranno essere in quella sede esaminati.

In sede di dichiarazione di voto sul mandato al relatore a riferire in Assemblea, il senatore VENTUCCI preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza da parte del Gruppo di Forza Italia.

A maggioranza, si dà infine mandato ai relatori Morando e Polidoro di riferire favorevolmente in Assemblea (per le parti di rispettiva competenza), sul disegno di legge n. 1704, nel testo modificato dalle Commissioni riunite, autorizzandoli altresì ad apportare i necessari coordinamenti di carattere formale al testo risultante dagli emendamenti approvati.

Il Presidente ANGIUS avverte che i termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge collegato per l'Assemblea sono ridefiniti nel modo seguente: per gli emendamenti riferiti agli articoli 1 - 44 del disegno di legge il termine rimane fissato per le ore 18 di oggi, mentre per gli emendamenti riferiti agli articoli dal 44 al 70 il termine di presentazione è spostato alle ore 13 di Sabato 7 dicembre. Avverte inoltre che il termine per i subemendamenti resta per il momento fissato alle ore 19 di Lunedì 9 dicembre.

La seduta termina alle ore 18,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1704**Art. 61.**

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, così come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, dopo le parole: "dei geometri" sono inserite le seguenti: ", dei periti industriali edili"».

61.68

MORO, AMORENA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, così come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, dopo le parole: "dei geometri" sono inserite le seguenti: ", dei periti industriali"».

61.67

MORO, AMORENA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il valore catastale è ridotto a lire un miliardo per i beni ubicati in comuni di montagna».

61.13

MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro delle finanze,» inserire le seguenti: «da predisporre entro il 31 dicembre 1997,».

61.14

MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, MONTELEONE, BONATESTA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Gli enti locali comunicano al Ministro delle finanze, prima delle formulazioni degli elenchi di cui al precedente comma, gli immobili dei quali chiedono il trasferimento gratuito ai sensi del successivo comma».

61.51

BIASCO, TAROLLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Gli enti locali comunicano al Ministero delle finanze, prima delle formulazioni degli elenchi di cui al comma 3, gli immobili dei quali chiedono il trasferimento gratuito ai sensi del successivo comma».

61.4

STANISCIÀ

Sopprimere il comma 5.

61.15

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 5, sostituire le parole: «due mesi» con le seguenti: «novanta giorni».

61.16

MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 5, terzo periodo, aggiungere dopo le parole: «presente articolo» le seguenti: «con addebito ai responsabili dei maggiori costi sostenuti dall'amministrazione finanziaria».

61.17

MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, MONTELEONE, BONATESTA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, si applicano alle somme riscosse ai sensi del presente articolo destinando le relative risorse al fondo per la perequazione dei trattamenti economici previsto dall'articolo 3, comma 196, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

61.18

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 6, sostituire la parola: «può» con l'altra: «deve».

61.61

PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 6, sostituire le parole: «ovvero da società immobiliari quotate in borsa» con le seguenti: «, da società immobiliari quotate in borsa ovvero da imprese di costruzione».

61.73

STANISCIA

Al comma 6, sostituire le parole: «ovvero da società immobiliari quotate in borsa» con le seguenti: «, da società immobiliari quotate in borsa ovvero da imprese di costruzione».

61.52

BIASCO, TAROLLI

Al comma 6, aggiungere dopo le parole: «quotate in borsa» le seguenti: «con capitale prevalentemente di soggetti appartenenti all'Unione europea».

61.19

MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, MONTELEONE, BONATESTA

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Le società di gestione costituite in base al comma 6 sono tenute a definire con gli enti locali territoriali interessati alla valorizzazione dei beni demaniali dismessi o dismissibili contratti a termine, di corso o di cogestione, in virtù dei quali i predetti enti locali sono impegnati ad assolvere, entro la durata temporale dei contratti stessi, alle seguenti funzioni:

- a) custodia dei beni;
- b) mantenimento degli stessi;
- c) esecuzione di lavori indifferibili e urgenti per la salvaguardia dei beni;
- d) valutazione urbanistica dei beni dismessi e loro ricollocazione nell'ambito degli strumenti urbanistici in vigore secondo le esigenze pubbliche di assetto dell'area urbana, previa verifica delle opportune compatibilità ambientali.

6-ter. A conclusione della predetta istruttoria si provvede, a carico degli enti locali interessati, alla dichiarazione debitamente formalizzata della nuova destinazione dei beni, in base alla quale le società di gestione, d'intesa con gli enti locali, promuovono progetti di partenariato per il riuso civile degli stessi».

61.40

GUBERT

Sopprimere il comma 8.

61.20 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 8, dopo le parole: «del 30 per cento» aggiungere le seguenti: «e del 60 per cento per quelle aventi destinazione turistica».

61.63 DI BENEDETTO, PASTORE, ASCIUTTI, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA, NAVA, CIMMINO

Sopprimere il comma 9.

61.71 PERUZZOTTI, MORO

Al comma 9, sostituire le parole: «resta salvo il diritto delle imprese creditrici di non accettare l'assegnazione degli stessi titoli» con le seguenti: «l'assegnazione dei titoli sopra indicati non è obbligatoria ma può essere effettuata solo se accettata dalle imprese interessate».

61.70 ROSSI, MORO

Sopprimere i commi 10 e 11.

61.21 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, MONTELEONE, BATTAGLIA, BONATESTA

Al comma 12, sopprimere le parole: «le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432».

61.1000 IL GOVERNO

Al comma 14, dopo le parole: «alienati direttamente dall'amministrazione finanziaria,» inserire le seguenti: «fatto salvo il diritto di prelazione degli enti locali territoriali,».

61.7 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 14, aggiungere, dopo le parole: «migliore prezzo di mercato» le seguenti: «rilevato dall'osservatorio immobiliare degli Uffici tecnici erariali o degli Uffici unici del territorio».

61.22 MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 14, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Prima di bandire l'asta pubblica l'Amministrazione finanziaria notifica singolarmente ai conduttori di alloggi la propria volontà di alienare le unità abitative e le relative condizioni di vendita. I conduttori, se in regola con i pagamenti del pregresso, entro i trenta giorni dalla predetta notifica, potranno presentare idonea istanza di acquisto dell'immobile con i benefici di cui al comma 22, lettera c), del presente articolo, versando, entro novanta giorni dalla notifica, una cauzione pari al 5 per cento del prezzo di vendita di cui sopra, salvo vincolo di inalienabilità per almeno dieci anni decorrenti dalla data di stipula dell'anno di acquisto. Per conduttori si intendono sia coloro che hanno regolare contratto di locazione con l'amministrazione, sia gli occupanti degli appartamenti *sine titulo* che siano in regola con il pagamento degli indennizzi per gli appartamenti medesimi sempre che gli stessi dimostrino con certificati di residenza anagrafica la loro residenza da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge e che non abbiano altro immobile ad uso abitativo di proprietà nel comune di residenza e/o nei comuni confinanti. Ove gli occupanti *sine titulo* di cui al presente comma non abbiano intenzione di acquistare l'alloggio, devono regolarizzare la loro posizione giuridico-economica con la pubblica amministrazione mediante la stipula di contratto di locazione, salvo l'esistenza di vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, in deroga alle procedure concorsuali ed ai vincoli di destinazione. Qualora tutti i conduttori dello stesso stabile facciano domanda di acquisto, il prezzo di alienazione dei singoli alloggi è pari al 50 per cento del valore del mercato, sempre che detto prezzo non diventi inferiore a 100 volte la rendita catastale. Ove i conduttori non fossero in grado di corrispondere il pregresso, lo stesso potrà essere dilazionato, entro diciotto mesi dalla data di notifica, mediante il pagamento in 3 rate semestrali, salva la facoltà della pubblica amministrazione di iscrivere ipoteca in caso di acquisto».

61.10

PONTONE, PEDRIZZI, CURTO, PACE, COLLINO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Qualora le alienazioni di cui al comma 14 siano operate a favore di enti locali territoriali ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 31 dicembre 1993, n. 579, il prezzo di cessione è determinato in base al valore di stima ridotto del 50 per cento».

61.6

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Tutti i vincoli preesistenti che gravano sui beni patrimoniali dello Stato sono decaduti o decadono trascorsi 10 anni dalla data di entrata in vigore della legge impositiva degli stessi».

61.11

PONTONE, PEDRIZZI, CURTO, PACE

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge" nonché le parole: "entro 2 anni" sono rispettivamente sostituite con le seguenti: "entro il 31 dicembre 1997" e "entro 4 anni"».

61.12

PONTONE, PEDRIZZI, CURTO, PACE

Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero ceduto gratuitamente ai comuni per le finalità di cui al comma 15-bis».

61.72

Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero ceduti gratuitamente ai comuni per le finalità di cui al successivo comma 15-bis».

61.53

BIASCO, TAROLLI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Gli immobili di cui ai commi 3-bis e 15 sono utilizzati dai comuni per soddisfare esigenze urbanizzative pregresse ad avviare operazioni di riqualificazione urbana».

61.74

STANISCIÀ

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Gli immobili di cui ai commi 3-bis e 15 sono utilizzati dai comuni per soddisfare esigenze urbanizzative pregresse ad avviare operazioni di riqualificazione urbana».

61.54

BIASCO, TAROLLI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Ove l'ufficio dell'amministrazione finanziaria preposta non provveda, provvederà la Direzione compartimentale del territorio nel cui ambito ricade l'ufficio finanziario inadempiente».

61.23

MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, MONTELEONE, BONATESTA

Sopprimere i commi 17 e 18.

61.24 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
MONTELEONE, BATTAGLIA, BONATESTA

Al comma 17, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «10.000 milioni»; le parole: «tra 600 e 200 milioni» con le seguenti: «tra 1.500 e 10.000 milioni»; le parole: «nel limite di 600 milioni» con le seguenti: «nel limite di 1.500 milioni».

61.25 MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
BATTAGLIA, MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 18, dopo le parole: «dipartimento del territorio» aggiungere le seguenti: «per valori superiori ai 1.500 milioni, e dal compartimento del territorio competente per valori fino a 1.500 milioni».

61.26 MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
BATTAGLIA, MONTELEONE, BONATESTA

Sopprimere i commi da 19 a 29.

61.27 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
MONTELEONE, BATTAGLIA, BONATESTA

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. L'amministrazione finanziaria è tenuta a stipulare idonea polizza assicurativa a favore dei propri funzionari che agiscono quali ufficiali roganti».

61.28 MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
BATTAGLIA, MONTELEONE, BONATESTA

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. Il Ministro delle finanze procede alla cessione, su istanza del comune di San Remo, delle aree dell'alveo del torrente Armea occupate per la costruzione dell'opera pubblica denominata «centro di commercializzazione di prodotti floricoli, mercato dei fiori», a seguito dei lavori di arginatura, rettifica e copertura del suddetto alveo autorizzati dalla regione Liguria con deliberazione 9 luglio 1981, n. 3812, della giunta regionale. La cessione è subordinata al mantenimento dell'attuale destinazione a sedime dell'opera pubblica e delle relative infrastrutture e

pertinenze. L'ufficio tecnico erariale (UTE) di Imperia procederà d'intesa con il comune alla identificazione e ricognizione delle aree suddette. Considerati gli oneri sostenuti dal comune per la rettifica e la regimazione dell'alveo e tenuto conto della finalità pubblica e della rilevanza per l'economia nazionale del mercato dei fiori di San Remo, il prezzo della cessione di cui al presente comma non potrà essere superiore al 10 per cento del valore delle sole aree determinate dall'UTE di Imperia e l'indennità per la pregressa occupazione delle aree demaniali non potrà essere superiore al 10 per cento del canone determinato dallo stesso ufficio sulla base dei valori in comune commercio. Per quanto non stabilito dal presente comma valgono le disposizioni vigenti in materia».

61.5

GRILLO, BORNACIN

Sopprimere il comma 22.

61.58

BIASCO, TAROLLI, BOSI

All'emendamento 61.2000, sopprimere le parole da: «eliminare» fino alle parole: «medesimo comma».

61.2000/1ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI, BENRGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO, DE LUCA
Athos

Al comma 22, nel primo periodo, sopprimere le parole da: «le società privatizzate» a: «civile abitazione».

Nel medesimo comma, lettera b), sostituire le parole «il diritto di abitazione» con le seguenti: «il rinnovo del contratto di locazione» e sopprimere le seguenti parole: «In tal caso può essere venduta a terzi esclusivamente la nuda proprietà».

Nel medesimo comma, lettera c), dopo le parole «il prezzo di mercato», inserire le seguenti: «degli alloggi liberi».

Aggiungere in fine il seguente comma:

«22-bis. Per le obbligazioni della CONSAP derivanti dalle cessioni legali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 403, il concedente Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, fissa annualmente, a partire dal 1° gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto conto del rendimento medio degli investimenti finanziari e immobiliari, al netto delle ordinarie spese di gestione. Ogni disposizione di natura normativa, attuativa o convenzionale incompatibile con quanto statuito nel presente comma deve intendersi espressamente abrogata».

61.2000

IL GOVERNO

Al comma 22, sostituire il primo periodo e le lettere a), b) e c) con i seguenti:

«22. Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. e le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono alla dismissione del loro patrimonio immobiliare con le seguenti modalità:

a) è garantito, nel caso di vendita frazionata, il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purchè si trovino nella detenzione dell'immobile e ai loro familiari conviventi, sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto;

b) è garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare. Per famiglie di conduttori composte di ultra sessantacinquenni o con componenti portatori di *handicap*, tale limite è aumentato del 20 per cento;

b1) il diritto di prelazione di cui alla precedente lettera a) e la garanzia del rinnovo del contratto di locazione di cui alla precedente lettera b) si applicano anche nel caso di dismissione del patrimonio immobiliare da parte delle società privatizzate o di società da queste controllate;

c) per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi è preso a riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuito del trenta per cento fatta salva la possibilità, in caso di difforme valutazione, di ricorrere a una stima dell'Ufficio tecnico erariale.

22-bis. Per le obbligazioni della CONSAP derivanti dalle cessioni legali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 403, il concedente Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, fissa annualmente, a partire dal 1 gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto conto del rendimento medio degli investimenti finanziari e immobiliari, al netto delle ordinarie spese di gestione. Ogni disposizione di natura normativa, attuativa o convenzionale incompatibile con quanto statuito nel presente comma deve intendersi espressamente abrogata».

61.2000 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 22, dopo le parole: «legge 24 dicembre 1993, n. 560» inserire le seguenti: «, con esclusione degli enti previdenziali».

61.50

DE LUCA Michele, PELELLA, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, TAPPARO, MANIERI, DUVA, BEDIN, MONTAGNINO

Al comma 22, sopprimere le parole: «la Concessionaria servizi assicurativi pubblici spa (CONSAP), le società privatizzate e quelle da loro controllate ancora titolari di immobili per civile abitazione».

61.55

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

Al comma 22, primo periodo, sopprimere le parole da: «la Concessionaria» fino a: «ancora».

61.42

GUBERT

Al comma 22, sopprimere le parole: «le società privatizzate e quelle da loro controllate ancora titolari di immobili per civile abitazione».

61.60

GERMANÀ

Al comma 22, sopprimere le parole: «le società privatizzate e quelle da loro controllate ancora titolari di immobili per civile abitazione».

61.9

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 22, primo periodo, sopprimere le parole: «le società privatizzate e quelle da loro controllate».

61.69

PERUZZOTTI, MORO

Al comma 22, sostituire le parole: «le società privatizzate e quelle da loro controllate ancora titolari di immobili per civile abitazione», con le seguenti: «le società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti».

61.8

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 22, primo periodo, dopo le parole: «per civile abitazione» inserire le seguenti: «nonchè le società a prevalente partecipazione pubblica.».

61.48

VILLONE

Al comma 22, sostituire la parola: «procedono» con la parola: «procederanno».

61.39

COSTA

Al comma 22, dopo le parole: «immobiliare» inserire le seguenti: «al di fuori dei criteri fissati nel presente articolo».

61.41

COSTA

Al comma 22, lettera b), dopo le parole: «edilizia popolare» inserire le seguenti: «, o per i quali risulta dimostrata l'impossibilità di procedere all'acquisto ai sensi della lettera a)».

61.49

VILLONE

Al comma 22, lettera b), dopo le parole: «edilizia popolare» aggiungere le seguenti: «aumentati del 50 per cento».

61.29

MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 22, lettera b), dopo le parole: «edilizia popolare», inserire le seguenti: «ovvero agli inquilini nel cui nucleo familiare figurano portatori di handicap in situazioni di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

61.56

NAPOLI Roberto, BIASCO, TAROLLI

Al comma 22, lettera b), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».

61.30

MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, MONTELEONE, BATTAGLIA, BONATESTA, FLORINO

Al comma 22, lettera c), sostituire le parole da: «per la determinazione» fino a: «30 per cento» con le seguenti: «per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi si applicano i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560».

61.46

COSTA

Al comma 22, lettera c), dopo le parole: «prezzo di mercato» aggiungere le seguenti: «rilevato su pubblicazioni specialistiche».

61.31

MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 22, lettera c), sopprimere le parole: «diminuito del 30 per cento».

61.1

GRILLO

Al comma 22, lettera c), sostituire la cifra: «30» con l'altra: «15».

61.43

GUBERT

Al comma 22, lettera c), sostituire la cifra: «30» con: «15».

61.47

GUBERT

Al comma 22, lettera c), dopo la parola: «diminuito» inserire le seguenti: «fino ad un massimo» e dopo le parole: «in caso di difforme valutazione» inserire le altre: «delle parti».

61.57

TAROLLI, BIASCO

Al comma 22, lettera c), sostituire le parole: «del 30 per cento» con le seguenti: «in misura non inferiore al 30 per cento».

61.32

MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 22, lettera d), dopo le parole: «organizzazioni sindacali» inserire le seguenti: «o i comitati d'inquilini».

61.44

GUBERT

Al comma 22, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) in deroga ai commi 5 e 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, limitatamente alla CONSAP e all'INA, i proventi della alienazione degli alloggi saranno utilizzati per coprire il debito verso le compagnie (cessioni legali)».

61.45

GUBERT

Al comma 23, capoverso 12, dopo le parole: «e successive modificazioni» inserire le seguenti: «almeno il 10 per cento dei suddetti progetti di utilizzo degli immobili deve avere destinazione turistica».

61.62

DI BENEDETTO, PASTORE, ASCIUTTI, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA, NAVA, CIMMINO

Sopprimere il comma 24.

61.59

BIASCO, TAROLLI, BOSI

Al comma 24, lettera a), dopo le parole: «gestione dei beni» inserire le seguenti: «a destinazione turistica».

61.64

DI BENEDETTO, PASTORE, ASCIUTTI, SELLA DI MONTELUCE,
TRAVAGLIA, NAVA, CIMMINO

Al comma 24, lettera a), dopo le parole: «nel settore immobiliare» aggiungere le seguenti: «; un diritto di prelazione è riservato ai comuni nei quali i suddetti beni sono localizzati».

61.65

DI BENEDETTO, PASTORE, ASCIUTTI, SELLA DI MONTELUCE,
TRAVAGLIA, NAVA, CIMMINO

Al comma 24, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis. Ai fini delle permutate e delle alienazioni degli immobili da dismettere secondo appositi programmi il Ministero della difesa comunica l'elenco di tali immobili al Ministero dei beni culturali ed ambientali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine alla eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggetti a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939 n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge sono rilasciate entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla ricezione della richiesta».

61.558

IL GOVERNO

Al comma 25, dopo le parole: «comma 24 del presente articolo», aggiungere le seguenti: «le regioni e».

61.2

GRILLO

Sopprimere il comma 26.

61.3

GRILLO

Al comma 28, dopo le parole: «registri immobiliari» aggiungere le seguenti: «o uffici unici del territorio».

61.33 MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 28, sopprimere le parole: «delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto-Adige».

61.34 MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, MONTELEONE, BONATESTA

Sopprimere il comma 30.

61.35 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, MONTELEONE, BATTAGLIA, BONATESTA, FLORINO

Al comma 30, sostituire le parole: «direttore generale del dipartimento» con le seguenti: «direttore compartimentale competente».

61.36 MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BONATESTA, BATTAGLIA, MONTELEONE, FLORINO

Al comma 30, dopo le parole: «Ministero delle finanze» aggiungere le seguenti: «- Direzione compartimentale del territorio competente».

61.37 MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BONATESTA, BATTAGLIA, MONTELEONE, FLORINO

Sopprimere il comma 31.

61.38 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, MONTELEONE, FLORINO, BONATESTA

Dopo l'articolo 61, nel capo IV, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono, per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

1) il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

2) le parole «esattore delle imposte dirette» devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

3) le parole «l'intendenza di finanza» devono ritenersi modificate in «Direzioni regionali delle entrate»;

b) al comma 5, il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8, il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 1° marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziaria, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziaria è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi, il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente come nel caso dei tributi locali, deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma 9, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi degli articoli 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1988, n. 43, si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997».

61.0.2 MACERATINI, PEDRIZZI, CURTO, BOSELLO, BONATESTA, BATTAGLIA, MONTELEONE, FLORINO

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Norme in materia di demanio dello Stato)

1. Sono attribuite ai comuni le proprietà demaniali comunque denominate. I servizi riservati alla competenza statale, inerenti le proprietà demaniali, sono resi in base a convenzioni stipulate con i comuni stessi da predisporci entro il 31 dicembre 1997».

61.0.3 ROSSI, MORO

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Tassazione attraversamenti demaniali con palorci o altri impianti a fune per uso agricolo)

1. Al decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, nell'articolo 12, comma 5, riguardante l'aumento dei canoni per l'utilizzazione di beni del demanio, nel secondo periodo, dopo le parole: "di irrigazione agricola" sono inserite le seguenti: "di attraversamenti demaniali con palorci o altri impianti a fune per uso agricolo".

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 750 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, che si intende corrispondentemente ridotta».

61.0.4

VEDOVATO, MONTAGNA

Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Suppressione del diritto demaniale in materia di diritto d'autore)

1. Gli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, riguardanti l'imposizione di un diritto demaniale sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni o radiodiffusioni di opere di pubblico dominio, sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1997. Non si fa luogo al recupero delle somme ancora da corrispondere e alla restituzione di quelle già corrisposte».

61.0.5

BONAVITA

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Diritto demaniale in materia di diritto di autore)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 l'ammontare del diritto demaniale di cui all'articolo 175 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è determinato nella misura del 10 per cento.

2. Non è dovuto il diritto demaniale sulle esecuzioni e diffusioni dell'inno nazionale italiano e di quelli degli Stati esteri effettuate in occasione di manifestazioni spettacolistiche di qualsiasi natura.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli introiti erariali per diritto demaniale accertati nell'esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri una quota di tali introiti, pari al 50 per cento, da destinare ad interventi dello Stato a favore dello spettacolo e delle casse di assistenza degli autori.

4. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino dell'intera materia del diritto demaniale di cui agli articoli 175 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali e fiscali, nonchè al riparto dei relativi introiti, sulla base dei principi di trasparenza ed efficienza dell'attività amministrativa».

61.0.1

MAZZUCA POGGIOLINI, IULIANO

Art. 62.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, introdurre il seguente:

«Art. ...

1. I capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1997, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa e fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno, nei limiti complessivi fino alla concorrenza di lire 800 miliardi per l'anno 1997, 1.100 miliardi per l'anno 1998 e 2.200 miliardi per l'anno 1999. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge».

62.114 LA LOGGIA, MACERATINI, D'ONOFRIO, FOLLONI, CIRILLO, VENTUCCI, D'ALÌ, VEGAS, SCHIFANI, CURTO, PEDRIZZI, COLLINO, TAROLLI, GUBERT

Sopprimere l'articolo.

62.25 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, FLORINO, MONTELEONE, BONATESTA

Sopprimere l'articolo.

62.66 ROSSI, MORO

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole da: «delegato ad emanare» fino a: «decreti legislativi» con le seguenti: «delegato a proporre, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più disegni di legge».

62.72 ROSSI, MORO

Al comma 1, dopo le parole: «30 novembre 1994, n. 656,», inserire le seguenti: «nonchè della conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il criterio indicato alla lettera i)».

62.1000 IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

62.65

ROSSI, MORO

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*. Previsione di un tempo massimo entro cui deve avvenire tutto l'*iter* del contenzioso tributato in non più di due livelli di giudizio e che comunque non superi due anni».

62.48

ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, CARCARI-
NO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) previsione di norme per:

1) incrocio di tutti i dati fiscalmente rilevanti desumibili dalle varie sedi dell'Amministrazione pubblica a livello nazionale, regionale e locale, anche attraverso l'istituzione di un archivio informativo unico a livello nazionale;

2) accertamento dei redditi avvalendosi anche di un criterio induttivo soprattutto in relazione al tenore di vita del contribuente;

3) attivazione di contrapposizione degli interessi fra fornitori ed i fruitori di beni e servizi anche attraverso la deducibilità dall'imponibile di spese documentate per la scuola, la sanità, i servizi sociali, le case e i trasporti, comprese le spese di manutenzione;

4) rapida adozione della normativa necessaria per la realizzazione dell'archivio centrale dei conti bancari e postali, così come previsto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni;

5) impiego della maggior parte dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria e degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza nel compito primario delle verifiche del merito anzichè in accertamenti burocratici e verifiche formali che possono essere eliminati affidando agli uffici finanziari dello Stato la redazione delle dichiarazioni dei redditi sulla base dei dati forniti dal contribuente;

6) ulteriore riforma del contenzioso che preveda non più di due livelli di giudizio e pervenga a pronunce definitive in tempi brevi, non oltre i diciotto-venti mesi;

7) abolizione di ogni ulteriore ricorso a qualsiasi tipo di condono fiscale, edilizio ed a qualsiasi forma di concordato di massa;

8) effettiva irrogazione di severe pene detentive per i grandi evasori;».

62.46

ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, CARCARI-
NO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 1, lettera h), le parole: «e assistenziali» sono soppresse.

62.112

D'ALÌ

Al comma 1, lettera h), le parole: «e assistenziali» sono soppresse.

62.115

COSTA

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: «previsione che la definizione» sino alla fine.

62.97

D'ALÌ

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «previsione che la definizione non pregiudichi l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini di legge qualora».

Conseguentemente sopprimere i numeri 1) e 2).

62.63

CASTELLI, CECCATO, MORO

Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «previsione che la definizione non pregiudichi l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini di legge qualora:», nonché i numeri 1 e 2.

62.35

TURINI, PONTONE, DEMASI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, COLLINO, BATTAGLIA, FLORINO, MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 1, lettera h), sopprimere la parola: «qualora» e i numeri 1) e 2).

62.34

TURINI, PONTONE, DEMASI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, COLLINO, BATTAGLIA, FLORINO, MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 1).

62.32

TURINI, PONTONE, DEMASI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, COLLINO, BATTAGLIA, FLORINO, MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 2).

62.33

TURINI, PONTONE, DEMASI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, COLLINO, BATTAGLIA, FLORINO, MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 1, lettera h), sostituire il punto 2) con il seguente: «successivamente alla definizione siano accertate, sulla base di elementi, dati e notizie di cui l'ufficio è venuto a conoscenza, cause ostative alla definizione».

62.116

COSTA

Al comma 1, lettera h), il punto 2) è sostituito dal seguente: «successivamente alla definizione siano accertate, sulla base di elementi, dati e notizie di cui l'ufficio è venuto a conoscenza, cause ostative alla definizione».

62.121

GUBERT, CALLEGARO

Al comma 1, alla lettera h), numero 2), sopprimere le parole da: «o di un maggior» sino a: «milioni di lire».

62.95

PASTORE, AZZOLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis. Ai fini di un contenimento del contenzioso, previsione della corresponsabilità del professionista che ha redatto la dichiarazione fiscale ed i conteggi, nel caso che, nel giudizio, vengano accertate violazioni normative o valutazioni troppo difformi dal reale».

62.47ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, CARCARI-
NO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per ciascuno dei periodi di imposta chiusi al 31 dicembre 1996, i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, che non hanno effettuato le comunicazioni di cui al penultimo comma del predetto articolo 34, nè l'eventuale rinuncia al regime di esonero, possono effettuare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo normale o la rinuncia al regime di esonero con riferimento a ciascun periodo d'imposta, a condizione che per gli stessi periodi siano stati osservati gli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione previsti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

62.126

MINARDO, TAROLLI, BIASCO

I commi 2, 3 e 4 sono soppressi.

62.107

D'ALÌ

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

62.125

GIARETTA, CADDEO, ALBERTINI, MARINI, RIPAMONTI

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

62.11

GIARETTA, MONTAGNINO

Al comma 2, sopprimere le parole: «mancato ricevimento del questionario ovvero».

62.96

PASTORE, AZZOLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: «In caso di mancato ricevimento del questionario ovvero di ricevimento di un questionario relativo ad una attività diversa da quella esercitata, il contribuente non è tenuto alla comunicazione».

62.122

DENTAMARO

Sopprimere il comma 5.

62.56

ROSSI, MORO

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 1998», con le seguenti: «30 giugno 1998».

62.57

ROSSI, MORO

Al comma 5, le parole: «periodo d'imposta 1998» sono sostituire dalle seguenti: «periodo d'imposta 1999».

62.108

D'ALÌ

Al comma 5, sostituire le parole: «periodo d'imposta 1998» con le altre: «periodo d'imposta 1999».

62.26

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, FLORINO, MONTELEONE, BONATESTA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per l'anno 1996, il termine del 31 luglio, di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è prorogato al 30 gennaio 1997».

62.8

BATTAMIO

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. I termini del 31 luglio 1996 e del 5 settembre 1996, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 449 sono prorogati al 30 aprile 1997.

7-ter. Per le istanze presentate successivamente ai termini originariamente previsti dal citato articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 449, se entro il 30 novembre 1997 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione il contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre 1997, delle maggiori somme dovute, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 1996, da effettuare in base alle norme sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o tramite il competente concessionario della riscossione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire 5 milioni per le persone fisiche e a lire 10 milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 449, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1998 ed entro il 30 settembre 1998 nel caso previsto al primo periodo del presente comma, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali».

62.123

CADDEO

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Il termine del 15 dicembre 1995, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogato al 30 aprile 1997. I soggetti che si avvalgono della proroga di cui al presente comma, ai quali si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 3, debbono effettuare i versamenti entro tale

ultimo termine, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995. Qualora gli importi da versare complessivamente eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 15 dicembre 1997 ed entro il 31 marzo 1998, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995.

7-ter. Sono considerati validi, ai fini della definizione dell'accertamento con adesione per anni pregressi, i versamenti effettuati dopo il 15 dicembre 1995; agli stessi fini possono essere effettuati, entro il 30 aprile 1997, versamenti integrativi delle somme dovute e non integralmente versate alla data del 15 dicembre 1995. Sono dovuti gli interessi legali dal 15 dicembre 1995 fino alla data dell'effettivo versamento, se il versamento da effettuare a tale titolo è superiore a lire ventimila.

7-quater. Sulle somme non versate ai sensi del comma *2-quinquies* dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 564 del 1994, non è dovuta la soprattassa prevista al successivo comma *2-nonies* se le stesse sono versate entro il termine del 30 aprile 1997.

7-quinquies. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione per anni pregressi inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare, per lo stesso periodo d'imposta, l'accertamento di cui all'articolo 38, commi da quattro a settimo; del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni».

62.124

CADDEO

Al comma 10, sopprimere le parole: «o a qualsiasi altra causa»; sostituire le parole: «può essere affidata, a titolo di temporanea reggenza» con le seguenti: «viene affidata, a titolo di reggenza, a personale della IX qualifica funzionale»; dopo la parola: «procedimento» inserire le seguenti: «e l'attribuzione del trattamento economico»; sostituire le parole: «previsto dall'articolo» con le seguenti: «previsti dagli articoli»; dopo le parole: «comma 3,» inserire le parole: «e 24, comma 1,».

62.23

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, FLORINO, MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 10, sostituire le parole: «può essere affidata, a titolo di temporanea reggenza» con le seguenti: «viene affidata, a titolo di reggenza, a personale della IX qualifica funzionale».

62.59

ROSSI, MORO

Al comma 10, dopo la parola: «procedimento» aggiungere le seguenti: «e l'attribuzione del trattamento economico».

62.58

ROSSI, MORO

Al comma 10, dopo le parole: «comma 3» aggiungere le seguenti: «e 24, comma 1».

62.60

ROSSI, MORO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. L'individuazione e la nomina del funzionario reggente di cui al comma 10 debbono avvenire sulla base dei seguenti criteri, tassativamente elencati in ordine di importanza: a) la specifica competenza professionale per lo svolgimento dell'incarico, tenendo conto del titolo di studio, delle specializzazioni accademiche e delle abilitazioni professionali tutti attinenti alle funzioni esercitate; b) l'ordine nel ruolo; c) lo stato dell'organico del personale dirigenziale e della IX qualifica funzionale nella circoscrizione territoriale ove si è verificata la vacanza; d) la disponibilità alla mobilità».

62.24

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, FLORINO, MONTELEONE, BONATESTA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. L'individuazione e la nomina del funzionario reggente di cui al comma 1 del presente articolo debbono avvenire sulla base dei seguenti criteri, tassativamente elencati in ordine di importanza:

a) la specifica competenza professionale per lo svolgimento dell'incarico, tenendo conto del titolo di studio, delle specializzazioni accademiche e delle abilitazioni professionali tutti attinenti alle funzioni esercitate; b) l'ordine del ruolo;

c) lo stato dell'organico del personale dirigenziale e della IX qualifica funzionale nella circoscrizione territoriale ove si è verificata la vacanza;

d) la disponibilità alla mobilità».

62.61

ROSSI, MORO

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. È istituita nel Ministero delle finanze l'area della predirigenza alla quale accede il personale direttivo di detta amministrazione. L'immissione nell'area predirigenziale è subordinata alla frequenza ed al superamento di un apposito corso propedeutico di formazione dirigenziale della durata di almeno sei mesi presso la Scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni». Sono ammessi a frequentare il corso propedeutico ed a partecipare all'esame finale di abilitazione alle funzioni dirigenziali nell'ordine: a) i funzionari inquadrati nella nona qualifica funzionale

con una anzianità nella qualifica di almeno cinque anni; *b*) i funzionari inquadrati nella ottava qualifica funzionale con una anzianità nella qualifica di almeno sette anni; *c*) i funzionari inquadrati nella settima qualifica funzionale con una anzianità nella qualifica di almeno nove anni, in possesso di un diploma di laurea attinente alle funzioni svolte. Ai fini dell'ammissione al corso propedeutico, si deve tener conto dell'anzianità effettiva di servizio. L'anzianità acquisita nel nono livello può cumularsi con quella già conseguita nelle qualifiche inferiori, di cui alle lettere *b*) e *c*); in quest'ultimo caso si terrà conto dei relativi, maggiori, termini previsti. La dotazione organica dell'area predirigenziale è stabilita nella misura pari a quella prevista per la dotazione organica del personale dirigente aumentata del 50 per cento, con arrotondamento all'unità per eccesso. I procedimenti dei corsi di formazione dirigenziale di cui al secondo periodo e i criteri di scelta dei contingenti di personale da avviare ai corsi dovranno essere disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze; le relative procedure dovranno avviarsi entro il 1997.

62.15 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, FLORINO, MONTELEONE, BONATESTA

Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:

«11-ter. Nell'ambito dell'area pre-dirigenziale si formano delle graduatorie, da aggiornare annualmente, sulla base dei seguenti fattori elencati in ordine di importanza: *a*) anzianità di servizio nell'area predirigenziale; *b*) titoli accademici, di specializzazione e di abilitazione all'esercizio di una attività professionale, attinenti alle funzioni svolte nei ruoli di appartenenza; *c*) idoneità conseguita in precedenti concorsi a dirigente; *d*) incarichi di servizio; *e*) superamento di corsi professionali e relativo punteggio; *f*) pubblicazioni scientifiche. Il personale appartenente all'area predirigenziale mantiene il trattamento economico già in godimento fino alla effettiva immissione nella qualifica dirigenziale ovvero negli incarichi attribuiti ai sensi dell'articolo 68 della presente legge. Non può far parte dell'area predirigenziale chi è stato definitivamente riconosciuto colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la reclusione non inferiore nel massimo ad anni due oppure chi, per gli stessi reati, abbia beneficiato dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, così come previsto dagli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale. Il vicedirigente che viene a trovarsi nelle condizioni previste nel presente comma decade automaticamente dalla qualifica e deve essere reintegrato in quella di provenienza, fatte salve le ipotesi di sospensione e di decadenza previste da altre norme di legge. I vicedirigenti, collocati ai primi posti della graduatoria prevista nel presente comma, vengono inquadrati nella dirigenza nell'anno in cui si verifica la relativa vacanza organica».

62.16 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, FLORINO, MONTELEONE, BONATESTA

Dopo il comma 11-ter, aggiungere il seguente:

«11-*quater*. In via provvisoria e fino all'approvazione delle dotazioni organiche definitive del Ministero delle finanze, che dovranno comprendere le quote di posti riservate all'area predirigenziale, il Ministro delle finanze è autorizzato ad individuare, con propri decreti, la dotazione organica provvisoria del personale. Con la determinazione della dotazione organica provvisoria del Ministero delle finanze verrà definita la consistenza numerica teorica del personale delle qualifiche funzionali nonché quella dell'area predirigenziale riferita all'attuale struttura organizzativa dell'Amministrazione finanziaria. Dalla determinazione della dotazione organica provvisoria non dovranno conseguire incrementi di spesa per il personale rispetto a quelli che sarebbero comunque imputabili in relazione alla consistenza effettiva del personale in servizio alla data del 1° dicembre 1996. Al fine di consentire il raggiungimento della invarianza della spesa, così come disposto dal periodo precedente, il Ministro delle finanze potrà prevedere, in sede di individuazione della dotazione organica provvisoria, una adeguata rideterminazione delle dotazioni organiche riferite ai singoli livelli di qualifica nonché limitare la sostituzione del personale che dovesse accedere al trattamento di quiescenza».

62.17 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, FLORINO, MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 12, primo periodo, aggiungere la seguente lettera:

«e) le somme conseguibili ai sensi dell'articolo 3, comma 193, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché le somme di cui al capitolo 1027 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non corrisposte per gli anni 1995, 1996 e seguenti».

Inoltre al comma 13, capoverso 194, sopprimere le parole da: «al netto degli incrementi di gettito» fino a: «tempi di riscossione».

62.1 POLIDORO, MONTAGNINO

Al comma 12, aggiungere la lettera: «e) le somme conseguibili ai sensi dell'articolo 3, comma 193, della legge n. 549 del 1995, nonché le somme al capitolo 1027 del Ministero delle finanze non corrisposte per gli anni 1995-1996 e seguenti».

62.103 FILOGRANA, MUNDI

Al comma 12, dopo le parole: «decreto-legge n. 564 del 1994» inserire la seguente lettera:

«;d-bis) le somme conseguibili ai sensi dell'articolo 3, comma 193, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché le somme di cui al capitolo

1027 del Ministero delle finanze, non corrisposte per gli anni 1995, 1996 e seguenti».

62.18 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, FLORINO, MONTELEONE, BONATESTA

Il comma 13 è soppresso.

62.100 D'ALÌ

Al comma 13, capoverso 194, sopprimere le parole da: «al netto degli incrementi di gettito» fino a: «tempi di riscossione».

62.19 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, FLORINO, MONTELEONE, BONATESTA

Il comma 13, è sostituito dal seguente:

«13. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 194 è sostituito dal seguente: "194. Per il calcolo delle eccedenze di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto dal terzo periodo dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, a decorrere dall'anno finanziario 1996 si fa riferimento alle maggiori imposte riscosse derivanti dal maggior numero di accertamenti, verifiche e controlli effettuati rispetto all'anno precedente e all'ammontare delle somme riscosse relative alle entrate di cui al comma 193 rilevate dal rendiconto dello Stato eccedenti l'ammontare delle somme riscosse nell'anno precedente, al netto dell'incremento proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali e degli incrementi di gettito indotti da modifiche normative sulle basi imponibili, sulle aliquote e sui tempi di riscossione"».

62.5000 POLIDORO

Sostituire il comma 13, con il seguente:

«13. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 194 è sostituito dal seguente: "194. Per il calcolo delle eccedenze di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto dal terzo periodo dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, a decorrere dall'anno finanziario 1996 si fa riferimento alle maggiori imposte riscosse derivanti dal maggior numero di accertamenti, verifiche e controlli effettuati rispetto all'anno precedente e all'ammontare delle somme riscosse relati-

ve alle entrate di cui al comma 193 rilevate dal rendiconto dello Stato, eccedenti l'ammontare delle somme riscosse nell'anno precedente, al netto degli incrementi di gettito indotti da modifiche normative sulle basi imponibili, sulle aliquote e sui tempi di riscossione.”;

al comma 206, le lettere *a)*, *d)* e *f)* sono sostituite dalle seguenti: “*a)* i corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione sono organizzati dal Ministero delle finanze; *d)* i corsi hanno contenuto teorico-pratico e vertono sulle materie attinenti ai profili professionali cui sono indirizzati i corsi stessi; *f)* le commissioni per ciascun concorso sono nominate dal Ministro delle finanze d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica”;

al comma 206 è aggiunta la seguente lettera: “*g)* agli oneri per l'organizzazione e l'espletamento delle prove selettive e dei corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione del personale di cui al presente e al precedente comma, si provvede utilizzando, fino ad un massimo di 100 miliardi di lire, la somma di cui al comma 200.”».

62.4

POLIDORO

Il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 194 è sostituito dal seguente:

“194. Per il calcolo delle eccedenze di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto dal terzo periodo del comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 27 aprile 1990 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, a decorrere dall'anno finanziario 1996 si fa riferimento all'ammontare delle somme riscosse relative alle entrate di cui al comma 193 rilevate dal rendiconto dello Stato, eccedenti l'ammontare delle somme riscosse nell'anno precedente al netto degli incrementi di gettito indotti da modifiche normative sulle basi imponibili, sulle aliquote e sui tempi di riscossione”.

b) al comma 206 le lettere *a)*, *d)* e *f)* sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

“*a)* i corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione sono organizzati dal Ministero delle finanze”;

“*d)* i corsi hanno contenuto teorico-pratico e vertono sulle materie attinenti ai profili professionali cui sono indirizzati i corsi stessi”;

“*f)* le commissioni per ciascun concorso sono nominate dal Ministro delle finanze d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica.”».

62.3000

IL GOVERNO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“1-bis. La responsabilità per danni erariali derivanti da azioni od omissioni dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, qualora i

danni siano riconducibili a gravi difficoltà di carattere organizzativo dell'ufficio, non ascrivibile ai soggetti medesimi, può essere coperta da speciali polizze assicurative stipulate a proprio carico dall'Amministrazione stessa.

1-ter. All'attuazione delle disposizioni del comma 1-bis si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro della funzione pubblica, previa definizione dell'istituto, in sede contrattuale, a norma del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

62.6000

VIVIANI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“1--bis. La responsabilità per danni erariali derivanti da azioni od omissioni commesse dai soggetti di cui al comma 1, qualora questi siano riconducibili a gravi difficoltà di carattere organizzativo dell'ufficio, non ascrivibili ai soggetti medesimi, può essere coperta da speciali polizze assicurative stipulate a proprio carico delle amministrazioni pubbliche;

1-ter. Le modalità di attuazione delle disposizioni previste al comma 1-bis sono stabilite con decreti delle singole amministrazioni, di concerto con il Ministero del tesoro».

62.2000

IL GOVERNO

Al comma 14, sostituire le parole da: «il Governo» fino a: «decreti legislativi» con le seguenti: «il Governo è delegato a proporre, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più disegni di legge».

62.80

ROSSI, MORO

Al comma 14, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

62.74

ROSSI, MORO

Al comma 14, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro un mese».

62.79

ROSSI, MORO

Al comma 14, alinea sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro due mesi».

62.73

ROSSI, MORO

Al comma 14, alinea sostituire le parole: «disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina» con le seguenti: «la normativa per modificare e integrare la disciplina».

62.75

ROSSI, MORO

Al comma 14, sopprimere la lettera d).

62.77

ROSSI, MORO

Al comma 14, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero da gravi incertezze interpretative, confermate da contrasti dottrinari, di giurisprudenza o di prassi amministrativa».

62.94

PASTORE, AZZOLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 14, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo comunque un'attenuazione della sanzione pecuniaria per le violazioni relative agli adempimenti posti a carico dei sostituti d'imposta e dei soggetti incaricati del versamento delle imposte sostitutive dovute da terzi».

62.2

BONAVITA

Al comma 14, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo comunque un'attenuazione della sanzione pecuniaria per le violazioni relative agli adempimenti posti a carico dei sostituti d'imposta e dei soggetti incaricati del versamento delle imposte sostitutive dovute da terzi».

62.5

POLIDORO, MONTAGNINO, BEDIN

Al comma 14, lettera f), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «, prevedendo comunque un'attenuazione della sanzione pecuniaria per le violazioni relative agli adempimenti posti a carico dei sostituti d'imposta e dei soggetti incaricati del versamento delle imposte sostitutive dovute da terzi».

62.109

D'ALÌ

Al comma 14, sopprimere la lettera i).

62.76

ROSSI, MORO

Al comma 14, sopprimere la lettera i).

62.99

VEGAS

Al comma 14, sopprimere la lettera h).

62.81

ROSSI, MORO

Al comma 14, sopprimere la lettera n).

62.78

ROSSI, MORO

Al comma 14, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«r-bis) prevedere che la piena esecutorietà dei provvedimenti di riscossione coattiva deve essere condizionata alla definitività del rapporto tributario. Fino alla definizione del rapporto, l'Amministrazione finanziaria può chiedere che il contribuente presti idonea fidejussione».

62.29

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, FLORINO, MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 15, lettera a), sopprimere il numero 3.

62.89

ROSSI, MORO

Al comma 5, lettera b), prima della parola: «unificazione» inserire le seguenti: «per i soli lavoratori dipendenti».

62.30

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, FLORINO, MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 15, alla prima riga della lettera b), prima della parola: «unificazione» inserire le seguenti: «per i soli lavoratori dipendenti.».

62.110

D'ALI

Al comma 15, lettera b), sostituire le parole: «e di queste con quelle contributive» con le seguenti: «e di queste con quelle relative alla contribuzione da parte dei datori di lavoro».

62.98

D'ALÌ, PASTORE, AZZOLINI, VEGAS, VENTUCCI

Al comma 15, lettera b), sostituire le parole: «e di queste con quelle contributive» con le seguenti: «e di queste con quelle relative alla contribuzione da parte dei datori di lavoro».

62.113

CORTELLONI

Al comma 15, lettera b), sostituire le parole: «e di queste con quelle contributive» con le seguenti: «e di queste con quelle relative alla contribuzione da parte dei datori di lavoro».

62.117

COSTA

Al comma 15, lettera b), sostituire le parole: «e di queste con quelle contributive» con le parole: «e di queste con quelle relative alla contribuzione da parte dei datori di lavoro».

62.120

GUBERT, CALLERGARO, ZANOLETTI

Al comma 15, lettere b), inserire, dopo le parole: «di queste con quelle contributive», le seguenti: «nei limiti in cui queste ultime non comportino aggravii sui costi del contribuente o incremento della spesa previdenziale.».

62.127

TAROLLI, FUMAGALLI CARULLI, BIASCO

Al comma 15, lettera b), dopo le parole: «di queste con quelle contributive» inserire le seguenti: «, nei limiti in cui quest'ultima non comporti aggravii sui costi del contribuente o incremento della spesa previdenziale.».

62.38

TURINI

Al comma 15, lettera b) dopo le parole: «di queste con quelle contributive» aggiungere le seguenti parole: «, nei limiti in cui quest'ultima non comporti aggravii sui costi del contribuente o incrementi di spesa previdenziale.».

62.69

ROSSI, MORO

Al comma 15, lettera b), nel primo periodo, sopprimere le parole: «anche in unica soluzione» e sostituirle con il seguente periodo: «in unica soluzione o rateizzati, a scelta del contribuente e secondo le proprie esigenze contingenti e senza preventiva manifestazione di volontà».

62.106

FILOGRANA, MUNDI

Al comma 15, lettera b), sostituire le parole da: «con eventuale compensazione» fino a: «attive e passive» con le seguenti: «con compensazione fra debiti e crediti di imposte diverse, nonché di periodi d'imposta diversi».

62.87

ROSSI, MORO

Al comma 15, lettera b) sostituire le parole: «con eventuale compensazione con le seguenti parole: «con compensazione».

62.70

ROSSI, MORO

Al comma 15, lettera b), dopo le parole: «partite attive e passive» aggiungere le seguenti parole: «fiscali e contributive».

62.67

COSTA

Al comma 15, lettera b), sopprimere la seguente: «eventuale».

62.86

ROSSI, MORO

Al comma 15, lettera b) dopo le parole: «dell'ente percettore» aggiungere i seguenti periodi: «possibilità di compensazione con gli importi a debito o a credito risultanti da sentenze passate in giudicato delle Commissioni tributarie; l'Amministrazione finanziaria può concordare preventivamente con il contribuente il trattamento fiscale di determinate operazioni o transazioni, prima che queste vengano poste in essere; i contribuenti titolari di reddito d'impresa hanno la possibilità di compensare l'utile dell'esercizio con le perdite subite nei tre periodi d'imposta precedenti. Possono inoltre destinare tutto o parte dell'utile dell'esercizio a copertura delle perdite che eventualmente si manifesteranno nei successivi tre esercizi qualora queste siano ragionevolmente prevedibili in base ai piani e programmi di futuro svolgimento della gestione; per tale periodo l'utile o la parte di esso destinato a copertura di perdite future è sospeso dall'imposta».

62.105

FILOGRANA, MUNDI

Al comma 15, lettera b), dopo le parole: «ente percettore», aggiungere le seguenti: «estensione della disciplina del conto fiscale, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, alle partite contributive con susseguente trasformazione in conto fiscale e contributivo con contestuale revisione delle procedure e tempi di funzionamento, dei tempi di valuta e di accredito alle casse degli enti delle somme riscosse, nonchè delle misure delle commissioni di riscossione, ferma restando la gestione del conto in capo al competente concessionario del servizio della riscossione.».

62.12

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 15, lettera b) dopo le parole: «presieduta da uno dei sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze» aggiungere il seguente periodo: «un rappresentante del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dei ragionieri collegiati in qualità di esperto di diritto tributario, un rappresentanti dell'Ordine dei consulenti del lavoro in qualità di esperto in materia previdenziale, due rappresentanti delle associazioni sindacali di categoria ed un esperto in tecnologie informatiche per il necessario supporto scientifico in merito alla realizzabilità operativa delle proposte formulate dalla commissione».

62.104

FILOGRANA, MUNDI

Al comma 15, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis. Possibilità di prevedere, per i contribuenti che nel biennio precedente al periodo di imposta in corso hanno omesso il versamento dell'imposta risultante dalle liquidazioni periodiche o dalla liquidazione annuale per documentata mancanza di liquidità, la possibilità, su istanza da presentare all'ufficio IVA competente, di procedere al versamento dell'imposta con l'applicazione di una soprattassa pari al 10 per cento dell'imposta e degli interessi legali».

62.128

MINARDO, TAROLLI, BIASCO

Al comma 15, sostituire l'alinea della lettera d) con il seguente:

«d) Presentazione delle dichiarazioni di cui alla lettera a) e dei relativi allegati, e certificazione della correttezza formale delle scritture contabili a mezzo di modalità che istituiscano organi di ispezione e verifica esterni all'Amministrazione finanziaria e che consentano:».

62.10

GIARRETTA

Al comma 15, il primo periodo della lettera d) è sostituito dal seguente:

«d) presentazione delle dichiarazioni di cui alla lettera a) e dei relativi allegati, e eventuale certificazione della correttezza formale delle scritture contabili a mezzo di modalità che istituiscano organi di ispezione e verifica esterni all'Amministrazione finanziaria e che consentano:».

62.111

D'ALÌ

Al comma 15, lettera d), sopprimere il numero 3.

62.62

ROSSI, MORO

Al comma 15, lettera d), sopprimere il numero 3).

62.102

LA LOGGIA, D'ALÌ

Al comma 15, lettera d), sopprimere il numero 3).

62.118

COSTA

Al comma 15, lettera d), sopprimere il numero 3)

62.119

GUBERT, CALLEGARO

Al comma 15, lettera d), sopprimere il numero 3).

62.36

TURINI, PONTONE, DEMASI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, COLLINO, BATTAGLIA, FLORINO, MONTELEONE, BONATESTA

All'articolo 62, comma 15, lettera d) sostituire il n. 5 con il seguente:

«5. L'utilizzo del sistema bancario ovvero i concessionari della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 per i contribuenti che non si avvalgono della procedura sopra indicata».

62.50

ROSSI, MORO, AMORENA, VISENTIN

Al comma 15, lettera d), sostituire il numero 5) con il seguente: «5) la facoltà per le banche, in relazione alla propria struttura organizzativa e dietro corresponsione di un compenso per il servizio reso, di svolgere il servizio di accoglimento delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti che non si avvalgono delle procedure sopra indicate;».

62.6

POLIDORO, MONTAGNINO, BEDIN

All'articolo 62, comma 15, lettera d) numero 6), dopo le parole: «e per il sistema bancario» inserire: «ovvero i concessionari della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,».

62.49

ROSSI, MORO, AMORENA, VISENTIN

Al comma 15, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) razionalizzazione delle sanzioni connesse alle violazioni degli adempimenti di cui alle precedenti lettere prevedendo, in particolare, a carico degli enti percettori che eseguano oltre il termine stabilito il riversamento delle somme dovute agli enti destinatari l'applicazione di una sanzione pecuniaria non superiore a lire cinque milioni».

62.7

POLIDORO, MONTAGNINO, BEDIN

Al comma 15, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) razionalizzazione delle sanzioni connesse alle violazioni degli adempimenti di cui alle precedenti lettere prevedendo, in particolare, a carico degli enti percettori che eseguano oltre il termine stabilito il riversamento delle somme dovute agli enti destinatari, l'applicazione di un interesse annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto aumentato di cinque punti;».

62.3

BONAVITA

Al comma 15, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) in occasione di rimborsi di crediti IRPEF richiesti da coniugi con dichiarazione congiunta, previsione di un rimborso personale intestato singolarmente a ciascun coniuge, se nel frattempo sono sovrapposti la separazione legale o il divorzio».

62.88

ROSSI, MORO

Al comma 17, sostituire le parole: «procedure di attuazione delle norme tributarie» con le seguenti parole: «procedure di attuazione delle norme civilistiche e tributarie».

62.71

ROSSI, MORO

Al comma 17, sostituire le parole: «procedure di attuazione delle norme tributarie,» con le seguenti: «procedure di attuazione delle norme civilistiche e tributarie».

62.129

TAROLLI, FUMAGALLI CARULLI, BIASCO, FAUSTI

Al comma 17, dopo le parole: «attuazione delle norme» inserire le seguenti: «civilistiche e».

62.31

CURTO, MACERATINI, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, FLORINO, MONTELEONE, BONATESTA

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Presso ogni Ufficio delle entrate è istituito un centro di verifica preventiva composto da almeno due funzionari della ottava o nona qualifica funzionale, designati dal Direttore regionale delle entrate, dei quali il più anziano nel grado assume la funzione di coordinatore. I funzionari appartenenti al Centro di verifica preventivo sono competenti a rilasciare appositi visti di conformità fiscale su atti, registri e documenti presentati da contribuenti residenti nel distretto ed a rispondere ai quesiti da questi formulati per iscritto. A fronte dei servizi indicati nel periodo precedente sono dovuti dei diritti, dei quali il 60 per cento sono devoluti al funzionario che ha proceduto. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti gli importi dovuti per ogni singolo servizio e le modalità di versamento a favore dell'Erario. Presso ogni Direzione regionale delle entrate è istituita una Conferenza dei coordinatori dei Centri di verifica preventiva che operano nella regione, la quale si riunisce almeno una volta al mese ed è presieduta da un funzionario della nona qualifica funzionale, designato dal direttore regionale. I verbali di riunione delle Conferenze dei coordinatori sono raccolte dal Dipartimento delle entrate che ne valuta il contenuto per l'emanazione di apposite direttive. I punti salienti dei verbali nonché le direttive del Dipartimento delle entrate sono portati a conoscenza di tutti i funzionari appartenenti ai Centri di verifica preventivi, attraverso un bollettino periodico edito dallo stesso Dipartimento delle entrate. Si applicano le disposizioni riguardanti la responsabilità patrimoniale dei funzionari verso l'Amministrazione finanziaria, contenute nell'articolo 2-septies del decreto-legge 39 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656».

62.20

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, FLORINO, MONTELEONE, BONATESTA

Sopprimere i commi 18, 19, 20, 21.

62.85

ROSSI, MORO

Al comma 18, lettera a), in fine, aggiungere le parole: «ma senza alcun obbligo di istituire ulteriori registri vidimati».

62.54

ROSSI, MORO

Al comma 18, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis. alla armonizzazione dei termini di versamento in materia di imposte dirette, di imposte sul valore aggiunto e di contributi previdenziali ed assistenziali, mediante la previsione di un'unica scadenza mensile;».

62.53

ROSSI, MORO

Al comma 18, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) alla semplificazione delle indicazioni da inserire nelle scritture contabili degli esercenti di lavoro autonomo e d'impresa e di sostituti d'imposta, eliminando gli adempimenti contabili e documentali di cui sia riconosciuta la scarsa utilità».

62.52

ROSSI, MORO

Al comma 18, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«fbis) controllo automatico fra emissione dei ruoli ed eventuali sanatorie che di fatto hanno eliminato la violazione, al fine di evitare inutili passaggi burocratici e ulteriori adempimenti per il contribuente».

62.93

ROSSI, MORO

Al comma 18, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«fbis) alla revisione delle modalità di incasso delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo».

62.9

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 18, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) alla soppressione del documento di trasporto e ad un serio recepimento delle disposizioni relative al trasporto merci vigente negli altri Paesi dell'Unione europea».

62.150

ROSSI, MORO

Al comma 19, lettera a), sono soppresse le parole da: «affidando» fino alla fine della lettera.

62.21

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, FLORINO, MONTELEONE, BONATESTA

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«*19-bis*. Le direzioni compartimentali del territorio e quelle del dipartimento delle dogane e imposte indirette sono sede di dirigente generale di livello "C". Le dotazioni organiche dei dirigenti, da individuare con riferimento alle ex qualifiche di primo dirigente superiore, di cui alla tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, sono conseguentemente ridotte. La rappresentanza del Ministro delle finanze in sede regionale spetta al dirigente generale più anziano fra i titolari delle direzioni regionali delle entrate e compartimentali del territorio e delle dogane, che hanno sede nel capoluogo di regione».

62.22

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, FLORINO, MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 20, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 luglio 1997».

62.84

ROSSI, MORO

Al comma 20, dopo le parole: «31 dicembre 1997», aggiungere le seguenti: «,senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato».

62.64

CASTELLI, CECCATO, MORO

Al comma 21, primo periodo, dopo la parola: «parere», aggiungere la parola: «vincolante»; al secondo periodo, dopo la parola: «parere», aggiungere la parola: «vincolante».

62.14

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 21, dopo le parole: «Commissione parlamentare» aggiungere il seguente periodo: «Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla data della trasmissione».

62.82

ROSSI, MORO

Al comma 21 aggiungere, dopo il primo periodo, il seguente: «Il Governo, nell'emanazione dei decreti legislativi, è tenuto ad uniformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari nelle parti in cui esprimano indirizzi identici, nei limiti dei principi e criteri direttivi posti dal presente articolo e nel rispetto dei vincoli finanziari stabiliti in sede di approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria».

62.13

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il parere è espresso entro è espresso entro sessanta giorni dalla data della trasmissione».

62.83

ROSSI, MORO

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in merito ad un condono relativo ai tributi comunali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricomprendere tutti gli anni per i quali non si sia verificata prescrizione ai fini dell'accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

b) limitare le sanzioni ai minimi di legge e limitare l'applicazione degli interessi per ritardato versamento a quelli legali;

c) assicurare l'incasso ai comuni entro l'esercizio finanziario 1997».

62.92

ROSSI, MORO

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, si applicano alle somme riscosse ai sensi del presente articolo destinando le relative risorse al fondo per la perequazione dei trattamenti economici previsto dall'articolo 3, comma 196, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

62.91

ROSSI, MORO

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. All'articolo 12, comma 2, alla fine del secondo periodo, dopo la parola: «catastale» sono aggiunte le seguenti: «e inoltre per le materie concernenti l'INVIM, le imposte di registro, di successione, di donazione, le ipotecarie catastali, i tributi locali e comunali».

62.51

MORO, AMORENA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«22-bis. Al quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "volume di affari non superiore a dieci milioni di lire," sono sostituite dalle seguenti: «volume di affari non superiore a trenta milioni di lire»».

62.39

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

1. È istituita nel Ministero delle finanze l'area della predirigenza alla quale vi accede il personale direttivo di detta amministrazione. L'immissione nell'area predirigenziale è subordinata alla frequenza ed al superamento di un apposito corso propedeutico di formazione dirigenziale della durata di almeno sei mesi presso la scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni".

2. Sono ammessi a frequentare il corso propedeutico ed a partecipare all'esame finale di abilitazione alle funzioni dirigenziali nell'ordine:

a) i funzionari inquadrati nella nona qualifica funzionale con una anzianità nella qualifica di almeno cinque anni;

b) i funzionari inquadrati nella ottava qualifica funzionale con una anzianità nella qualifica di almeno sette anni;

c) i funzionari inquadrati nella settima qualifica funzionale con una anzianità nella qualifica di almeno nove anni, in possesso di un diploma di laurea attinente alle funzioni svolte.

3. Ai fini dell'ammissione al corso propedeutico di cui al comma 1 del presente articolo, si deve tener conto dell'anzianità effettiva di servizio; quella acquisita nel nono livello può cumularsi con quella già conseguita nelle qualifiche inferiori citate al comma 2 del presente articolo; in quest'ultimo caso si terrà conto dei relativi, maggiori, termini previsti.

4. La dotazione organica dell'area predirigenziale è stabilita nella misura pari a quella prevista per la dotazione organica del personale dirigente aumentata del 50 per cento con arrotondamento all'unità per eccesso.

5. I procedimenti dei corsi di formazione dirigenziale di cui al comma 1 e i criteri di scelta dei contingenti di personale da avviare ai corsi dovranno essere disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato di concerto con il Ministro delle finanze; le relative procedure dovranno essere avviate entro il 1997».

62.0.4

ROSSI, MORO

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Norma di omogeneizzazione della riforma dell'amministrazione finanziaria)

1. Le direzioni compartimentali del territorio e quelle del dipartimento delle dogane e imposte indirette sono sede di dirigente generale di livello C.

2. Le dotazioni organiche dei dirigenti, da individuare con riferimento alle ex qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore, di cui alla tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, sono conseguentemente ridotte.

3. La rappresentanza del Ministro delle finanze in sede regionale spetta al dirigente generale più anziano fra i titolari delle direzioni regionali delle entrate e compartimentali del territorio e delle dogane, che hanno sede nel capoluogo di regione».

62.0.3

ROSSI, MORO

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Centri di verifica preventiva)

1. Presso ogni ufficio delle entrate è istituito un centro di verifica preventiva composto da almeno due funzionari della ottava o nona qualifica funzionale, designati dal direttore regionale delle entrate, dei quali, il più anziano nel grado assume la funzione di coordinatore.

2. I funzionari appartenenti al centro di verifica preventivo sono competenti a rilasciare appositi visti di conformità fiscale su atti, registri e documenti presentati dai contribuenti residenti nel distretto ed a rispondere ai quesiti da questi formulati per iscritto.

3. A fronte dei servizi indicati nel comma 2 sono dovuti diritti, il sessanta per cento dei quali è devoluto al funzionario che ha proceduto. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti gli importi dovuti per ogni singolo servizio e le modalità di versamento a favore dell'erario.

4. Presso ogni direzione regionale delle entrate è istituita una conferenza dei coordinatori dei centri di verifica preventiva che operano nella regione, la quale si riunisce almeno una volta al mese ed è presieduta da un funzionario della nona qualifica funzionale, designato dal direttore regionale. I verbali di riunione delle conferenze dei coordinatori debbono essere raccolte dal dipartimento delle entrate, che ne valuta il contenuto per l'emanazione di apposite direttive. I punti salienti dei verbali nonché le direttive del dipartimento delle entrate debbono essere portati a conoscenza di tutti i funzionari appartenenti ai centri di verifica preventivi, attraverso un bollettino periodico edito dallo stesso dipartimento delle entrate.

5. Si applicano le disposizioni riguardanti la responsabilità patrimoniale dei funzionari verso l'amministrazione finanziaria, contenute nell'articolo 2-septies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656.

62.0.2

ROSSI, MORO

Dopo l'articolo 62 aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

1. I principi risultanti dalla presente legge in materia di disciplina della riscossione dei tributi e dei rapporti con i concessionari dei relativi servizi si applicano anche alla regione siciliana che provvede, con propria legge nei limiti dell'esercizio delle competenze legislative ad essa spettanti in materia, alle opportune modifiche della disciplina della riscossione dei tributi dalla stessa preordinata a seguito del disposto dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

62.0.1

D'ALÌ

Art. 63.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le misure stabilite nel comma 1, primo periodo, si applicano anche agli interessi di mora per il ritardato pagamento della somma iscritta a ruolo di cui all'articolo 61, comma 6, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

63.2

ROSSI, MORO, AMORENA, VISENTIN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al comma 6 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, questi ultimi nella misura annua pari a due punti in più del tasso ufficiale di sconto”.».

63.1

ROSSI, MORO, AMORENA, VISENTIN

Art. 64.

Sopprimere l'articolo.

64.64

LA LOGGIA, MACERATINI, D'ONOFRIO, FOLLONI, GRILLO, VENTUCCI, D'ALÌ, VEGAS, SCHIFANI, COLLINO, CURTO, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Sopprimere all'articolo 64 i commi da 1 a 11.

64.64 (Nuovo testo)

LA LOGGIA, MACERATINI, D'ONOFRIO, FOLLONI, GRILLO, VENTUCCI, D'ALÌ, VEGAS, SCHIFANI, COLLINO, CURTO, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Sopprimere l'articolo.

64.93

CASTELLI, CECCATO, MORO

Sopprimere l'articolo.

64.118

CASTELLI, MORO, AMORENA

Sopprimere l'articolo.

64.68

TURINI, PONTONE, DEMASI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole da: «Il Governo» fino a: «decreti legislativi» con le seguenti: «Il Governo della Repubblica è delegato a proporre, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva e dell'autonomia politica e finanziaria degli enti territoriali, uno o più disegni di legge».

64.119

CASTELLI, MORO, AMORENA

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e sopprimere i commi 2 e 4.

64.3

CIMMINO

Al comma 1, sopprimere la lettera a); sopprimere i commi 2 e 4.

64.160

COSTA

Sopprimere il comma 1, lettera a), il comma 2 e il comma 3.

64.76

D'ALÌ

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

64.12

IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «sulle attività produttive» inserire le seguenti: «, con l'esclusione del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura».

64.77

D'ALÌ

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e contemporanea abolizione» inserire le seguenti: «, con invarianza di gettito».

64.75

D'ALÌ, BUCCI, GERMANÀ, BETTAMIO

Al comma 1, lettera a) numero 3), dopo le parole: «dalla legge 24 aprile 1989, n. 144», sono aggiunte le seguenti: «prevedendo la sanatoria e l'estinzione dell'eventuale contenzioso in atto per le ipotesi di errata individuazione del settore di attività di appartenenza».

64.148

GUBERT

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «dalla legge 24 aprile 1989, n. 144,» aggiungere, in fine, le seguenti: «prevedendo la sanatoria e l'estinzione dell'eventuale contenzioso in atto per le ipotesi di errata individuazione del settore di attività di appartenenza».

64.161

COSTA

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «dalla legge 24 aprile 1989, n. 144,» sono aggiunte in fine le seguenti parole: «prevedendo la sanatoria e l'estinzione dell'eventuale contenzioso in atto per le ipotesi di errata individuazione del settore di attività di appartenenza».

64.181

COSTA

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «dalla legge 24 aprile 1989, n. 144,» sono aggiunte in fine le seguenti parole: «prevedendo la sanatoria e l'estinzione dell'eventuale contenzioso in atto per le ipotesi di errata individuazione del settore di attività di appartenenza».

64.187

D'ALÌ

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dalla legge 24 aprile 1989, n. 144,» aggiungere, in fine, le seguenti: «prevedendo la sanatoria e l'estinzione dell'eventuale contenzioso in atto per le ipotesi di errata individuazione del settore di attività di appartenenza».

64.4

CIMMINO

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole da: «e previsione di» fino alla fine della lettera.

64.117

CASTELLI, MORO, AMORENA

Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 2).

64.116

CASTELLI, MORO, AMORENA

Al comma 1, lettera e) dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

«5-bis. Dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, relativa a impianti su suolo pubblico;».

Al comma 7, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) attribuzione alle province ed ai comuni della facoltà di prevedere per le iniziative pubblicitarie autorizzate in base a quanto previsto dai loro regolamenti e comportanti l'occupazione di aree appartenenti al demanio e al patrimonio disponibile, il pagamento di un canone determinato nell'atto di concessione o di autorizzazione, secondo una tariffa i cui valori minimi e massimi siano stabiliti a livello nazionale che tenga conto dell'eventuale canone di cui alla lettera h) e di ogni altro onere accessorio.».

64.28

GIARETTA

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 5) aggiungere il seguente: «5-bis) dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 597;»;

al comma 7, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) attribuzione alle province ed ai comuni della facoltà di prevedere per le iniziative pubblicitarie, autorizzate in base a quanto previsto dai loro regolamenti e comportanti l'occupazione di aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile, il pagamento di un canone determinato nell'atto di concessione o di autorizzazione, secondo una tariffa i cui valori minimi e massimi siano stabiliti a livello nazionale che tenga conto anche dell'eventuale canone di cui alla lettera h) e di ogni altro onere accessorio;».

64.82

D'ALÌ

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«g-bis. revisione delle disposizioni relative alla contribuzione dei consorzi di bonifica, nel senso di escluderne del tutto gli immobili urbani.».

64.115

CASTELLI, MORO, AMORENA

Sopprimere la lettera g).

64.40

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO COLLINO

Al comma 2 lettera b), dopo le parole: «non commerciali» inserire le seguenti: «ad esclusione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.».

64.15

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 2, lettera c), numero 1), aggiungere il seguente periodo: «Alla differenza così ottenuta devono essere portati in aumento o in diminuzione il totale dei proventi ed oneri finanziari di cui alla lettera C), il totale delle rettifiche di valore di cui alla lettera D) ed il totale delle partite straordinarie di cui alla lettera E) del predetto articolo 2425 del codice civile, nonchè in diminuzione le svalutazioni di cui alle lettere C) e D) del medesimo articolo 2425, nelle misure riconosciute ai fini della determinazione del reddito d'impresa».

64.57 LISI, MISSERVILLE, PASQUALI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, FLORINO, MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 2, lettera c) aggiungere dopo il numero 1) il seguente:

«1-bis) per le società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, sottraendo dal valore determinato ai sensi del precedente numero 1) gli interessi ed oneri finanziari di cui al primo comma, lettera C), n. 17), dell'articolo 2425 del Codice civile».

64.173 BESOSTRI, SQUARCIALUPI, PASQUINI, CADDEO

Al comma 2, lettera c) aggiungere dopo il numero 1) il seguente:

«1-bis) per le società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, sottraendo dal valore determinato ai sensi del numero 1) gli interessi ed oneri finanziari di cui al primo comma, lettera C), n. 17), dell'articolo 2425 del Codice civile».

64.174 DUVA, DE CAROLI, PILONI, BESOSTRI

Al comma 2, lettera c), numero 2), aggiungere il seguente periodo: «Alla differenza così ottenuta devono essere portati in aumento i proventi finanziari ed i proventi straordinari, comprese le plusvalenze, ed in diminuzione gli oneri finanziari e gli oneri straordinari, comprese le minusvalenze, nelle misure riconosciute ai fini della determinazione del reddito d'impresa;».

64.58 LISI, MISSERVILLE, PASQUALI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, FLORINO, MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 2, alla lettera a), sopprimere i punti 3) e 4).

64.150 CIMMINO

Al comma 2, lettera c) sostituire il numero 3 con il seguente:

«3) per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 29 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, in un importo corrispondente alla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, e dell'ammontare delle retribuzioni;».

64.2

FUSILLO

Al comma 2, lettera c), punto 3), sostituire le parole: «ai produttori» con le seguenti: «per gli imprenditori».

L'emendamento non comporta oneri.

64.108

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 2, lettera c), punto 3), sostituire le parole: «dall'ammontare» con le seguenti: «dal totale».

L'emendamento non comporta oneri.

64.110

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 2, lettera c), punto 3), sostituire la parola: «l'ammontare» con le seguenti: «la somma».

L'emendamento non comporta oneri.

64.111

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 2, lettera c), punto 3), sostituire la parola: «risultanti» con la seguente: «desumibili».

L'emendamento non comporta oneri.

64.109

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 2, lettera c), n. 3, aggiungere alla fine le parole: «e delle retribuzioni».

64.80

D'ALÌ, BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Al comma 2, lettera c), numero 3), aggiungere il seguente periodo: «Alla differenza così ottenuta devono essere portati in aumento i proventi finanziari ed in diminuzione gli oneri finanziari, nelle misure riconosciute ai fini della determinazione del reddito d'impresa;».

64.60 LISI, MISSERVILLE, PASQUALI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, FLORINO, MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 2, lettera c), punto 4), sostituire le parole: «per i produttori» con la seguente: «per gli imprenditori».

L'emendamento non comporta oneri.

64.112 BIANCO, ANTOLINI

Al comma 2, lettera c), punto 4), sostituire le parole: «dall'ammontare» con la seguente: «dal totale».

L'emendamento non comporta oneri.

64.113 BIANCO, ANTOLINI

Al comma 2, lettera c), punto 4), sostituire la parola: «l'ammontare» con la seguente: «la somma».

L'emendamento non comporta oneri.

64.114 BIANCO, ANTOLINI

Al comma 2, lettera c), numero 4), sopprimere le parole da: «, esclusi» sino alla fine.

64.81 D'ALÌ, BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Al comma 2, lettera c), numero 4), aggiungere il seguente periodo: «Alla differenza così ottenuta devono essere portati in aumento o in diminuzione il totale dei proventi ed oneri finanziari di cui alla lettera C), il totale delle rettifiche di valore di cui alla lettera D) ed il totale delle partite straordinarie di cui alla lettera E) del predetto articolo 2425 del codice civile, nelle misure riconosciute ai fini della determinazione del reddito d'impresa, se si tratta di imprese in contabilità ordinaria; se invece si tratta di imprese in contabilità semplificata, alla differenza ottenuta devono essere portati in aumento i proventi finanziari ed i proventi straordinari, comprese le plusvalenze, ed in diminuzione gli oneri finanziari e gli oneri straordinari, comprese le minusvalenze, nelle misure riconosciute ai fini della determinazione del reddito d'impresa;».

64.45 LISI, MISSERVILLE, PASQUALI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, FLORINO, MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 2, lettera c), numero 5), sostituire le parole: «e degli ammortamenti risultanti dal bilancio», con le seguenti: «degli ammortamenti e delle svalutazioni dei crediti risultanti dal bilancio».

64.18

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, lettera c), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonchè l'ammontare dei costi per materiali di consumo, per servizi e per godimento di beni di terzi e l'ammontare delle svalutazioni di immobilizzazioni e dei crediti, nelle misure riconosciute ai fini della determinazione del reddito d'impresa;».

64.47

LISI, MISSERVILLE, PASQUALI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, FLORINO, MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 2, lettera c), numero 5), aggiungere, in fine, le parole: «, nonchè delle rettifiche di valore dei crediti».

64.120

CASTELLI, MORO, AMORENA

Al comma 2, lettera c), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, l'ammontare dei costi sostenuti per materiali di consumo, per servizi e per godimento di beni di terzi, nonchè l'ammontare delle svalutazioni delle immobilizzazioni o dei crediti, nelle misure riconosciute ai fini della determinazione del reddito d'impresa, e quello degli ammortamenti risultanti dal bilancio».

64.46

LISI, MISSERVILLE, PASQUALI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, FLORINO, MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 2, punto 7) della lettera c) è aggiunto il seguente periodo: «per le associazioni sindacali rappresentate nel CNEL e quelle ad esse aderenti la base imponibile è data unicamente dalle retribuzioni del personale impiegato in attività soggette alle imposte sul reddito e all'imposta sul valore aggiunto;».

64.147

GUBERT

Al comma 2, lettera c), numero 7), aggiungere il seguente periodo: «Per le associazioni sindacali rappresentate nel CNEL e quelle ad esse aderenti, la base imponibile è data unicamente dalle retribuzioni del personale impiegato in attività soggette alle imposte sul reddito e all'imposta sul valore aggiunto».

64.158

COSTA

Al comma 2, punto 7) della lettera c) aggiungere il seguente periodo: «, per le associazioni sindacali rappresentante nel CNEL e quelle ad esse aderenti la base imponibile è data unicamente dalle retribuzioni del personale impiegato in attività soggette alle imposte sul reddito e all'imposta sul valore aggiunto;».

64.6

CIMMINO

Al comma 2, lettera c), numero 7), è aggiunto il seguente periodo: «per le associazioni sindacali rappresentate nel CNEL e quelle ad esse aderenti la base imponibile è data unicamente dalle retribuzioni del personale impiegato in attività soggette alle imposte sul reddito e all'imposta sul valore aggiunto;».

64.136

D'ALÌ

Al comma 2, sopprimere il punto 8, lettera c).

64.127

COSTA

Al comma 2, lettera c), numero 8), dopo le parole: «sottraendo dall'ammontare dei compensi ricevuti» aggiungere le seguenti: «, al netto dei proventi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa,».

64.59

LISI, MISSERVILLE, PASQUALI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, FLORINO, MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

«8-bis) per le società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, sottraendo dal valore determinato ai sensi delle norme vigenti gli interessi ed oneri finanziari di cui al primo comma, lettera C, numero 17), dell'articolo 2425 del codice civile».

64.26

LAVAGNINO, MONTAGNINO

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «compresa fra il 3,5 ed il 4,5 per cento» con le seguenti: «non superiore al 3,5».

64.14

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «compresa fra il 3,5 ed il 4,5 per cento» con le seguenti: «non superiore al 3,5 per cento».

64.69

MORO, ROSSI, AMORENA

Al comma 2, lettera e), aggiungere dopo le parole: «compresa fra il» le seguenti parole: «2 e 2,5 per cento per i settori dell'agricoltura, dell'acquacoltura e pesca e fra il» e dopo le parole: «4,5 per cento» aggiungere: «per gli altri settori».

64.78

D'ALÌ

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «un punto percentuale;» inserire le parole: «tale addizionale dovrà comunque rientrare nell'aliquota massima prevista nella presente lettera;».

64.30CURTO, MACERATINI, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
TAROLLI

Al comma 2, la lettera f) viene sostituita dalla seguente:

«f) previsione di differenziazioni dell'aliquota rispetto a quella di cui alla lettera e) e di basi imponibili di cui alla lettera c) per settori di attività o per categorie di soggetti passivi, anche su base territoriale, in relazione agli sgravi contributivi ed alle esenzioni ed esclusioni dall'imposta locale sui redditi e degli altri tributi».

64.157

COSTA

Al comma 2, sostituire la seguente lettera f):

«f) previsione di differenziazioni dell'aliquota rispetto a quella di cui alla lettera e) e di basi imponibili di cui alla lettera c) per settori di attività o per categorie di soggetti passivi, anche su base territoriale, in relazione agli sgravi contributivi ed alle esenzioni ed esclusioni dall'imposta locale sui redditi e degli altri tributi».

64.145

GUBERT

Al comma 2 sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) previsione di riduzioni dell'aliquota rispetto a quella di cui alla lettera e) e di basi imponibili di cui alla lettera c) per settori di attività o per categoria di soggetti passivi, anche su base territoriale, in relazione agli sgravi contributivi ed alle esenzioni ed esclusioni dall'imposta locale sui redditi e degli altri tributi».

64.132

D'ALÌ

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «possibilità di» e le parole: «in via transitoria».

64.79

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «possibilità di prevedere» con le seguenti: «previsione»; e, conseguentemente, prima della parola: «differenziazioni», inserire la parola: «di».

64.32 CURTO, MACERATINI, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
TAROLLI

Al comma 2, lettera f) sopprimere le parole: «in via transitoria» e dopo le parole: «aree depresse» aggiungere le seguenti: «e montane, nonché a politiche di riequilibrio territoriale connesse al perseguimento delle finalità della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e agli indirizzi dell'Unione europea».

64.170

GUBERT

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «dei contributi soppressi», inserire le seguenti: «riduzione del 50 per cento per i redditi degli esercenti arti e professioni».

64.17

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «soggetti passivi» inserire le seguenti: «ivi comprese le imprese minori.».

64.83

CENTARO

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «in relazione agli sgravi contributivi» inserire le seguenti: «ivi compreso l'incremento di fiscalizzazione di cui alla lettera b) del comma 5».

64.63

PONTONE, DE MASI, TURINI, MANTICA

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «in relazione agli sgravi contributivi» inserire le seguenti: «, ivi compreso l'incremento di fiscalizzazione di cui alla lettera b) del comma 5.».

64.70

MORO, ROSSI, AMORENA

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «in relazione agli sgravi contributivi» inserire le parole: «ivi compreso l'incremento di fiscalizzazione di cui alla lettera b) del comma 5».

64.31 CURTO, MACERATINI, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
TAROLLI

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «in relazione agli sgravi contributivi» inserire le seguenti: «, ivi compreso l'incremento di fiscalizzazione di cui alla lettera b) del comma 5,».

64.13 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 2, aggiungere alla fine della lettera f) le parole: «e montane».

64.169 GUBERT, ZANOLETTI

Al comma 2, lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per quella vigente per le imprese fino a tre addetti;».

64.7 CIMMINO

Al comma 2, alla lettera f), aggiungere: «e per quella vigente per le imprese fino a tre addetti;».

64.175 DE CAROLI, RIGO

Al comma 2, lettera f), aggiungere le seguenti parole: «e per quella vigente per le imprese fino a tre addetti;».

64.146 GUBERT, ZANOLETTI

Al comma 2, lettera f), aggiungere le parole: «e per quella vigente per le imprese fino a tre addetti;».

64.163 COSTA

Al comma 2, lettera f), aggiungere le seguenti parole: «e per quella vigente per le imprese fino a tre addetti;».

64.135 D'ALÌ

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti individuati dagli articoli 49, comma 1, e 115, comma 2, lettera e-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive non può in ogni caso eccedere il 50 per cento dell'aliquota base fissata da ciascuna regione».

64.90

FILOGRANA, MUNDI

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o che reinvestano, in tutto o in parte, gli utili prodotti».

64.16

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

64.171

GUBERT

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

64.84

D'ALÌ

Al comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

h) previsione della deducibilità dell'imposta dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), in misura non inferiore al 50 per cento limitatamente alle imprese fino a venti addetti».

64.85

D'ALÌ

Al comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) previsione della indeducibilità dell'imposta dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e deducibilità nella misura del 50 per cento dell'imposta dovuta sul reddito delle persone fisiche, limitatamente alle imprese fino a dieci addetti ed a quelle situate in aree depresse e montane».

64.149

GUBERT, ZANOLETTI

Al comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) previsione della indeducibilità dall'imposta dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e deducibilità nella misura del 50 per cento dell'imposta dovuta sul reddito delle persone fisiche, limitatamente alle imprese fino a 10 addetti ed a quelle situate in aree depresse;».

64.188

D'ALÌ

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) previsione della indeducibilità dell'imposta dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e deducibilità nella misura del 50 per cento dell'imposta dovuta sul reddito delle persone fisiche, limitatamente alle imprese fino a 10 addetti ed a quelle situate in aree depresse;».

64.5

CIMMINO

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) previsione della indeducibilità dall'imposta dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e deducibilità nella misura del 50 per cento dell'imposta dovuta sul reddito delle persone fisiche, limitatamente alle imprese fino a 10 addetti ed a quelle situate in aree depresse».

64.162

COSTA

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) attribuzione alla regione del potere di regolamentare, con legge, le procedure applicative dell'imposta, ferma restando la presentazione di una dichiarazione unica, congiuntamente a quella per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, opportunamente integrata e l'adozione di una procedura di versamento dell'imposta unica a livello nazionale;».

64.1

POLIDORO, MONTAGNINO, BEDIN

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: «nonchè l'utilizzo del conto fiscale di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567».

64.19

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, lettera l), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «affluenti sul conto fiscale».

64.20

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, lettera q), sopprimere le parole: «attribuzione alle provincie ed ai comuni del poteri di istituire un'addizionale all'imposta regionale sulle attività produttive entro un'aliquota minima e massima predeterminata».

64.133

D'ALÌ, LA LOGGIA

Al comma 2, lettera q), sopprimere le parole: «attribuzione alle provincie ed ai comuni del potere di istituire un'addizionale all'imposta regionale sulle attività produttive entro un'aliquota minima e massima predeterminata...».

64.156

COSTA

Al comma 2, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) previsione dell'invarianza del carico fiscale per le piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane, a seguito dell'introduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive;».

64.21

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, lettera r) dopo le parole: «di cui al comma 10», inserire le seguenti: «, sentite le organizzazioni di categoria rappresentate nel CNEL,».

64.8

CIMMINO

Alla lettera r), dopo le parole: «di cui al comma 10» aggiungere: «, sentite le organizzazioni di categoria rappresentante nel CNEL,».

64.186

D'ALÌ

Al comma 2, alla lettera r), dopo le parole: «di cui al comma 10» aggiungere: «, sentite le organizzazioni di categoria rappresentate nel CNEL,».

64.176

DE CAROLIS, RIGO

Al comma 2, lettera r), dopo le parole: «di cui al comma 10», aggiungere le seguenti: «, sentite le organizzazioni di categoria rappresentate nel CNEL,».

64.151

COSTA

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «le aliquote intermedie non potranno essere maggiorate» con le seguenti: «le aliquote intermedie ed i relativi scaglioni non potranno essere maggiorati».

64.65

ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente» con le parole: «le detrazioni per i redditi da lavoro dipendente o da pensione».

64.182

ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO, CADDEO, RIPAMONTI, GIARETTA, IULIANO

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «aumento della pressione fiscale» con le seguenti: «aumento del prelievo fiscale».

64.67

ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 3, alla lettera b), dopo le parole: «su tutti i redditi di lavoro dipendente», aggiungere: «e autonomo».

64.134

PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 3, lettera b), sopprimere la parola: «sostanzialmente».

64.152

COSTA

Al comma 3, lettera b), sopprimere la parola: «sostanzialmente».

64.179

Al comma 3, alla lettera b), dopo le parole: «e per i redditi di lavoro», aggiungere: «sia dipendente che autonomo».

64.128

PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) revisione della disciplina concernente il trattamento fiscale della famiglia mediante l'introduzione del metodo del "quoziente familiare" in modo tale da:

1) eliminare la discriminazione di imposizione fiscale, a parità di reddito complessivo dei coniugi, a seconda della diversa distribuzione dei redditi tra i due;

2) tenere adeguato conto della diminuzione di capacità contributiva derivante dal numero di figli a carico;

3) prevedere specifiche deduzioni dal reddito imponibile nei casi nei quali la diminuzione di capacità contributiva sia più elevata della norma per la presenza di persone a carico minorate, malate di mente, malate croniche non autosufficienti od altre cause».

64.137

GUBERT, ZANOLETTI

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) revisione del trattamento tributario dei redditi della famiglia, secondo i seguenti principi direttivi:

1) considerare come componente di reddito non imponibile ai fini IRPEF il costo di mantenimento *standard* di ciascuna persona a carico del contribuente, determinato come almeno la metà del reddito nazionale *pro capite*. Nel caso la persona sia a carico di più soggetti, l'ammontare non imponibile è ripartito tra i contribuenti *pro quota* in proporzione al rispettivo reddito complessivo;

2) il costo di mantenimento come sopra determinato, può essere aumentato in relazione a specifiche condizioni che lo rendano maggiore, quali la presenza di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, l'età avanzata od altre;

3) nel caso in cui tra le persone a carico vi sia il coniuge, la componente di reddito non imponibile di cui al punto 1) può essere elevata in considerazione del ruolo di cura svolto dal coniuge qualora esso presumibilmente eviti o riduca la richiesta di servizi che comporterebbero oneri per la finanza pubblica;

4) al fine di assicurare l'invarianza di gettito nazionale complessivo dell'IRPEF vengono ridefinite le aliquote per classi di reddito nel rispetto del principio della progressività impositiva anche in deroga a quanto previsto alla lettera b) del presente comma».

64.143

GUBERT, FUMAGALLI CARULLI, CALLEGARO, ZANOLETTI

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «soprattutto» e «e di talune categorie di soggetti».

64.72

D'ALÌ

Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: «soprattutto» e le parole: «e di talune categorie di soggetti».

64.9

CIMMINO

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «soprattutto» e «e di talune categorie di soggetti».

64.153

COSTA

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «soprattutto» e «...e di talune categorie di soggetti...».

64.177

DE CAROLIS, RIGO

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «e di talune categorie di soggetti».

64.27

LAVAGNINO, MONTAGNINO

Al comma 3, alla lettera c) sostituire le parole da: «tenendo conto» a «soggetti» con le seguenti: «tenendo conto delle maggiori spese attinenti la cura di figli minorati o in altre situazioni di particolare difficoltà, nonchè delle maggiori spese sostenute dalla famiglia per la frequenza di scuole e università non statali riconosciute, parificate o pareggiate».

64.139

GUBERT, ZANOLETTI

Al comma 3, aggiungere alla fine della lettera c), il seguente periodo: «Le fasce di reddito sono considerate al fine di garantire l'uguaglianza della quota di reddito imponibile corrispondente alla detrazione di imposta riconosciuta al dichiarante per la cura ed il mantenimento di ciascun figlio a carico».

64.138

GUBERT

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «entro un minimo dello 0,5 per cento e un massimo dell'1 per cento», con le seguenti: «fino allo 0,5 per cento».

64.142

GUBERT

Al comma 4, lettera b), aggiungere il seguente periodo: «; anche in deroga all'aliquota minima di cui al precedente periodo, per i soggetti individuati dagli articoli 49, comma 1, e 115, comma 2, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può in ogni caso eccedere il 50 per cento dell'aliquota base fissata da ciascuna regione».

64.91

FILOGRANA, MUNDI

Al comma 7, lettera e), aggiungere alla fine il seguente periodo: «tale addizionale potrà essere determinata in modo variabile sul territorio in relazione alle ragioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e restando comunque esenti le fattispecie di cui al comma 1, articolo 10 della medesima».

64.140

GUBERT

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

64.87

D'ALÌ

Al comma 5, lettera b), dopo la parola: «regioni» inserire le seguenti: «ad eccezione delle regioni a Statuto speciale».

64.86

D'ALÌ

Al comma 5, alla lettera b), sostituire le parole: «al massimo per i primi due periodi d'imposta;» con le seguenti: «per i primi tre periodi d'imposta e, successivamente, solo entro i limiti della riduzione della pressione tributaria erariale intervenuta nell'anno precedente».

64.73

D'ALÌ

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «al massimo per i primi due periodi d'imposta;» con le seguenti: «per i primi tre periodi d'imposta e, successivamente, solo entro i limiti della riduzione della pressione tributaria erariale intervenuta nell'anno precedente;».

64.10

CIMMINO

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «al massimo per i primi due periodi d'imposta;» con le seguenti: «per i primi tre periodi d'imposta e, successivamente, solo entro i limiti della riduzione della pressione tributaria erariale intervenuta nell'anno precedente;».

64.154

COSTA

Al comma 5, lettera c), dopo la parola: «1997» aggiungere il seguente periodo: «Alle imprese di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, si applica, con la stessa decorrenza, il livello di fiscalizzazione dei contributi sanitari previsto per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, del suddetto decreto-legge».

64.250

VEGAS, D'ALÌ, PASTORE, AZZOLLINI, VENTUCCI

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

64.121

CASTELLI, MORO, AMORENA

Al comma 5, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:

«f) previsione di un periodo iniziale di almeno cinque anni in cui l'ammontare annuale dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuta da ciascun contribuente non possa eccedere di oltre il cinque per cento l'ammontare complessivo dei tributi da abolire di cui al comma 1, lettera a), eventualmente dovuti dal medesimo contribuente nell'ultimo anno di loro vigenza».

64.88

D'ALÌ

Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«f) previsione di un periodo iniziale di almeno cinque anni in cui l'ammontare annuale dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuta da ciascun contribuente non possa eccedere di oltre il 5 per cento l'ammontare complessivo dei tributi da abolire di cui al comma 1, lettera a), eventualmente dovuti dal medesimo contribuente nell'ultimo anno di loro vigenza».

64.56

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, FLORINO, MONTELEONE, BONATESTA

Sopprimere il comma 6.

64.122

CASTELLI, MORO, AMORENA

Al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: «e di riscossione».

64.22

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 7, lettera a), sopprimere la virgola tra la parola: «Costituzione» e l'altra: «per».

64.54

LISI, MISSERVILLE, PASQUALI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, FLORINO

Al comma 7, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) previsione del mantenimento del servizio di riscossione delle entrate locali in capo al competente concessionario del servizio di riscossione dei tributi, con facoltà per gli enti locali di regolamentare la possibilità di affidare il servizio di riscossione a soggetti diversi con specificazione motivata delle esigenze locali che determinano l'esercizio di tale facoltà;

a-ter) previsione, per i casi in cui venga regolamentata la possibilità di affidamento di compiti di riscossione a soggetti diversi dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi, dei requisiti di adeguata capacità patrimoniale e finanziaria, di onorabilità e di esperienza professionale necessari per l'assunzione del relativo servizio, di possesso di adeguato sistema informatico nonché della misura di una apposita congrua cauzione;

a-quater) previsione, fino all'eventuale esercizio da parte degli enti locali della potestà regolamentare di cui alla lettera a-bis), nonché di fissazione delle regole per la partecipazione di soggetti terzi alle gare per l'assegnazione del servizio, del mantenimento in capo al concessionario del servizio di riscossione delle funzioni di riscossione attualmente previste dalle leggi vigenti;

a-quinquies) previsione della facoltà degli enti locali di poter affidare compiti o lavori strumentali, complementari o comunque connessi all'attività di accertamento, al concessionario del servizio della riscossione;».

64.23

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 7, lettera f), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) prevedendo l'applicazione di sanzioni ridotte, in misura crescente con il trascorrere del tempo, per i contribuenti che provvedono a correggere errori od omissioni relativi a dichiarazioni già presentate, ovvero a rettificare in aumento i precedenti versamenti, purchè ciò avvenga prima che siano iniziate ispezioni, verifiche di documenti od informazioni e che si provveda al contestuale versamento della maggiore imposta dovuta e della relativa sanzione;».

64.71

MORO, AMORENA, ROSSI, BIANCO

Al comma 7, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente punto:

«4-bis) attribuendo ai comuni la facoltà di esonerare dal pagamento dell'imposta stessa gli immobili inagibili, per tali intendendosi quelli privi di allacciamenti alle utenze pubbliche».

64.123

CASTELLI, MORO, AMORENA

Al comma 7, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente punto:

«4-bis) attribuendo ai comuni ad alta tensione abitativa, al solo fine di favorire la locazione di immobili sfitti, la facoltà di porre parte dell'ICI a carico del conduttore».

64.124

CASTELLI, MORO, AMORENA

Al comma 7, lettera g), aggiungere i seguenti periodi: «integrazione del comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 con la previsione di un riferimento esplicito al comma 8 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e con l'inserimento di un limite massimo nella determinazione dell'imposta rappresentato dalla somma dovuta allo stesso impianto per la relativa occupazione del suolo pubblico prevista dagli articoli 38, comma 1 e 44, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507; integrazione dell'articolo 12, comma 3, con la previsione della possibilità di applicare in alternativa le modalità previste dal comma 2 indipendentemente dal numero di messaggi».

64.183

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI

Al comma 7, lettera g), aggiungere il seguente periodo: «Attribuzione ai comuni della facoltà di prevedere, con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 1 comma 69 della legge n. 549 del 1995, riduzioni del diritto sulle pubbliche affissioni di manifesti politici al di fuori dei periodi elettorali anche in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente fino ad un massimo del 90 per cento della tariffa attualmente applicata».

64.184

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI

All'emendamento 64.1000, al comma 7, la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente:

«g-bis) abolizione dell'imposta comunale sulla pubblicità relativa alle installazioni realizzate su suolo pubblico, di cui al capo primo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e contemporanea istituzio-

ne di un canone determinato nell'atto di concessione secondo dei parametri i cui valori minimi e massimi siano stabiliti a livello nazionale tenendo conto del valore economico della disponibilità dell'area; attribuzione ai comuni della facoltà, con regolamento, di escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità relativamente alle installazioni realizzate su suolo appartenente ai privati, individuando le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente e prevedendo per le stesse un regime autorizzatorio e l'assoggettamento al pagamento di una tariffa e contemporanea possibilità di prevedere divieti, limitazioni ed agevolazioni, determinando la tariffa medesima secondo parametri nazionali di ragionevolezza e gradualità che tengano conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale».

64.1000/1

GIARETTA

Al comma 7, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) attribuzione ai comuni della facoltà, con regolamento, di escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e di individuare le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, prevedendo per le stesse un regime autorizzatorio e l'assoggettamento al pagamento di una tariffa; possibilità di prevedere, con lo stesso regolamento, divieti, limitazioni ed agevolazioni e di determinare la tariffa secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità, tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale;».

64.1000

IL GOVERNO

Al comma 7, lettera h), dopo le parole: «occupazioni abusive»; aggiungere le seguenti: «nei cinque anni successivi alla abolizione delle tasse di cui al comma 1, lettera e), n. 2), i canoni eventualmente richiesti non possono eccedere di oltre il cinque per cento il corrispondente ammontare annuo della tassa, come determinata dagli enti locali al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento».

64.89

D'ALÌ

Al comma 7, alla lettera h), dopo le parole: «occupazioni abusive»; aggiungere le seguenti: «nei cinque anni successivi alla abolizione delle tasse di cui al comma 1, lettera e), numero 2), i canoni eventualmente richiesti non possono eccedere di oltre il 5 per cento il corrispondente ammontare annuo della tassa, come determinata dagli enti locali al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;».

64.55

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, FLORINO, MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 7, sopprimere la lettera l).

64.125

CASTELLI, MORO, AMORENA

Al comma 7, aggiungere la seguente lettera:

«m) eventuali aumenti rispetto a tasse, tariffe o canoni esistenti precedentemente dovranno essere improntati a gradualità ed opportunamente motivati».

64.144

GUBERT

Al comma 7, aggiungere la seguente lettera:

«m) eventuali aumenti rispetto a tasse, tariffe o canoni esistenti precedentemente dovranno essere improntati a gradualità ed opportunamente motivati».

64.155

COSTA

Al comma 7, aggiungere la seguente lettera:

«l-bis) eventuali aumenti rispetto a tasse, tariffe o canoni esistenti precedentemente dovranno essere improntati a gradualità ed opportunamente motivati.».

64.74

D'ALÌ

Al comma 7, aggiungere la seguente lettera:

«l-bis) eventuali aumenti rispetto a tasse, tariffe o canoni esistenti precedentemente dovranno essere improntati a gradualità ed opportunamente motivati.».

64.11

CIMMINO

Al comma 7, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«m) modifica della normativa vigente al fine di attribuire privilegio generale, subordinatamente a quello dello Stato, ai crediti per tutte le imposte, le tasse, i tributi e i diritti dovuti a comuni e province per effetto di norme di legge».

64.172

VEDOVATO, MONTAGNA

Al comma 8, primo periodo, dopo la parola: «parere» aggiungere la seguente: «vincolante»; e al comma 10, dopo la parola: «parere» aggiungere l'altra: «vincolante».

64.24

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 12, sostituire l'alea con la seguente:

«12. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine dell'aggiornamento del catasto e della sua gestione unitaria con province e comuni, anche per favorire il recupero dell'evasione, uno o più decreti legislativi volti a disporre la revisione generale delle zone censuarie, delle commissioni censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari e dei relativi criteri, nel rispetto dei seguenti principi:».

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

«12-bis. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari; il parere è espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione».

64.95

MORO, AMORENA

Al comma 12 sostituire le parole: «al fine dell'aggiornamento del catasto e della sua gestione unitaria con province e comuni, anche per favorire il recupero dell'evasione.» con le seguenti: «al fine dell'aggiornamento del catasto con l'intervento di province e comuni nella segnalazione al competente ufficio tecnico erariale di immobili non accatastati al fine del recupero dell'evasione fiscale;»

64.131

D'ALÌ, LA LOGGIA

Al comma 12, sostituire le parole: «sua gestione unitaria con province e comuni» con le seguenti: «partecipazione dei comuni e province, ciò al fine di non privare l'amministrazione finanziaria del ruolo e delle responsabilità che attualmente ricopre».

64.53

PEDRIZZI, MACERATINI, CURTO, PACE, BOSELLO, COLLINO

Al comma 12, sostituire: «la gestione unitaria con province e comuni» con: «e della partecipazione dei comuni e province».

64.126

D'ALÌ, PASTORE

Al comma 12, sostituire le parole da: «è disposta» fino alla parola: «nonchè» con le altre: «è disposta la revisione del nuovo catasto edilizio urbano».

64.33 MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 12, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) attribuzione ai comuni di competenze in ordine alla articolazione del territorio comunale in microzone omogenee, secondo criteri generali uniformi che tengano conto, tra l'altro, dell'epoca ordinaria di edificazione, della tipologia edilizia, della dotazione di servizi e infrastrutture anche private. L'articolazione suddetta, in sede di prima applicazione, è deliberata entro il 30 giugno 1997 e deve essere confermata o modificata ogni tre anni;».

64.34 MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 12 lettera a), dopo le parole: «generali uniformi» inserire le seguenti: «che tengano conto della dotazione di servizi pubblici di ogni zona».

64.107 MORO, AMORENA

Alla lettera a) del comma 12 dopo le parole: «secondo criteri generali uniformi» sono aggiunte le parole: «stabiliti dal Ministero delle finanze.».

64.185 TAROLLI, BIASCO, NAPOLI

Al comma 12, lettera b), sopprimere le parole: «con esclusione di regimi legali di determinazione dei canoni».

64.96 MORO, AMORENA

Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: «con esclusione di» con le seguenti: «inclusi i».

64.99 MORO, AMORENA

Al comma 12 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) individuazione delle tariffe d'estimo di reddito facendo riferimento, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile dalla unità immobiliare, ai redditi medi, nonchè anche ai valori in mancanza di mercato delle locazioni, espressi dal mercato immobiliare con esclusione di regimi legali di determinazione dei canoni, neutralizzando gli effetti della maggiore pressione fiscale derivante dalla suddetta esclusione con le necessarie modifiche alla disciplina dei singoli tributi;»

64.129

D'ALÌ, LA LOGGIA

Al comma 12, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, neutralizzando gli effetti della maggiore pressione fiscale derivante dalla suddetta esclusione con le necessarie modifiche alla disciplina dei singoli tributi».

64.97

MORO, AMORENA

Al comma 12, lettera b), dopo le parole: «determinazione dei canoni» aggiungere le seguenti: «il tasso di redditività dovrà, al netto, corrispondere a quello ritraibile da investimenti analoghi;».

64.35

MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 12, lettera c), dopo la parola: «intervento» inserire la seguente: «obbligatorio».

64.100

MORO, AMORENA

Al comma 12, lettera c), sostituire le parole: «sono indette» con le seguenti: «il Ministro delle finanze, o un suo delegato, indice».

64.98

MORO, AMORENA

Al comma 12, lettera c), dopo le parole: «n. 241» inserire il seguente periodo: «Nel caso di assenza dei rappresentanti del comune, la determinazione delle tariffe è presa dall'ufficio tecnico erariale o dall'ufficio unico del territorio».

64.37

MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 12 lettera d), dopo le parole: «di semplificazione» aggiungere le seguenti: «che salvaguardino il principio del contraddittorio nei confronti dei contribuenti».

64.105

MORO, AMORENA

Al comma 12, lettera d), dopo le parole: «semplificazione e di» inserire la seguente: «obbligatoria».

64.101

MORO, AMORENA

Al comma 12, lettera d), sostituire le parole: «e di rappresentatività tecnica anche delle regioni, delle province e dei comuni» con le seguenti: «e di obbligatoria rappresentatività tecnica degli enti locali».

64.94

MORO, AMORENA

Al comma 12 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie. La composizione delle commissioni, le procedure davanti alle stesse i procedimenti di nomina dei componenti sono ispirati a criteri di semplificazione, di contraddittorio con i contribuenti nonché di rappresentanza tecnica anche delle regioni, delle province e dei comuni;»

64.130

D'ALÌ, LA LOGGIA

Al comma 12, lettera e), sostituire le parole: «che tengono conto dei» con le seguenti: «che rispettano i».

64.102

MORO, AMORENA

Al comma 12, lettera e), dopo le parole: «fabbricato» e aggiungere la seguente: «anche».

64.103

MORO, AMORENA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Attribuzione ai comuni della competenza in ordine al controllo del rapporto fra numero di residenti e immobili censiti. Qualora il rapporto fra residenti e numero di vani sia superiore alla media nazionale il comune è obbligato al rendiconto entro sei mesi. In caso di inerzia del comune nei controlli, si applica una riduzione dei trasferimenti dello Stato proporzionata alla differenza fra la media nazionale ed il valore nel comune del rapporto sopraindicato».

64.106

MORO, AMORENA

Al comma 12, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) possibilità di coinvolgimento dei concessionari della riscossione dei tributi nelle operazioni di competenza degli enti locali in materia di revisione del catasto.».

64.25

MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Nei regolamenti di cui al comma 12 è stabilita la data di decorrenza dell'applicazione dei nuovi estimi catastali. Tale data non può essere in ogni caso anteriore al 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'adozione dei regolamenti medesimi.».

64.2000

IL GOVERNO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di procedere all'aggiornamento del catasto, al censimento degli immobili abusivi e al recupero di aree di evasione fiscale i comuni provvedono alla individuazione di immobili non regolarmente censiti nel catasto, attraverso lo scambio di informazioni, di rilievi aerofotogrammetrici e di dati contenuti in banche dati di altri enti, nonché attraverso lo scambio di informazioni tra ufficio tributi, ufficio tecnico e anagrafe comunale.».

64.104

MORO, AMORENA

Al comma 14, sopprimere il primo periodo.

64.3000

IL GOVERNO

Al comma 14, sopprimere le parole da: «con particolare riguardo» fino a: «zone montane».

64.38

MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 14, sostituire la parola: «speciale» con la seguente: «particolare».

64.36

MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 14, dopo la parola: «agrituristica» aggiungere le seguenti: «, considerando inoltre per le aree montane l'elevato frazionamento fondiario e l'elevata frammentazione delle superfici agrarie e il ruolo fondamentale in esse dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione tra più attività economiche per la cura dell'ambiente».

64.141

GUBERT, ZANOLETTI

Al comma 14, ultimo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 1977» con le seguenti: «31 dicembre 1998».

64.92

MORO, AMORENA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Il reddito dei fabbricati strumentali deve ritenersi uguale a zero in tutti quei casi in cui le tariffe di reddito dominicale prevedono l'ordinaria presenza di detti fabbricati per la formazione del reddito. Per l'attività di agriturismo, il reddito determinato per gli immobili censiti nell'apposita categoria particolare concorre per il solo 50 per cento, in aggiunta al reddito dei terreni, alla produzione del reddito complessivo».

64.39

MULAS, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO COLLINO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. L'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è sostituito dal seguente:

“9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nè al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1994 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 1995 per le altre imposte e per l'imposta comunale sugli immobili, purchè detti immobili siano stati oggetto, ricorrendone i presupposti, di istanza di sanatoria edilizia, quali fabbricati rurali, ai sensi e nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 1997, con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* ed 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75”.

64.52

PASQUALI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 64, è aggiunto il seguente:

«Art. 64-bis.

1. La Regione siciliana provvede con propria legge alla istituzione ed alla disciplina dei tributi di cui all'articolo 64 nel rispetto dei relativi principi con le limitazioni richieste dalla speciale autonomia finanziaria preordinaria dall'articolo 36 dello Statuto regionale e delle relative norme di attuazione».

64.0.1

D'ALÌ

Art. 65.

Sopprimere l'articolo.

65.25

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 68.

65.35

LA LOGGIA, MACERATINI, D'ONOFRIO, FOLLONI, GRILLO, VENTUCCI, D'ALÌ, VEGAS, SCHIFANI, COLLINO, CURTO, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «derivante dall'impiego di capitale» aggiungere le seguenti: «con esclusione dei proventi derivanti da titoli istituiti nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge».

65.46

ROSSI, MORO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) esonero dall'imposta di registro per i provvedimenti emanati dal giudice di pace;».

65.26

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) la previsione, quale base imponibile per gli atti che hanno ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, che non siano suoli edificatori e che siano iscritti in catasto con attribuzione di rendita, o

che siano comunque dichiarati al catasto fabbricati, del valore catastale effettivo o presunto, escludendo ogni rilevanza del corrispettivo pattuito nell'atto o del valore venale in comune commercio».

65.27 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) previsione di tassazione omogenea per tutti i redditi da capitale ispirata a criteri di progressività;».

65.36 ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, CARCARI-
NO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «possibilità di optare per l'applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta, attraverso intermediari autorizzati e senza obbligo di successiva dichiarazione» con le seguenti: «possibilità di optare per l'applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta, attraverso intermediari autorizzati mediante commisurazione del prelievo all'ammontare lordo della transazione, con facoltà di successiva dichiarazione».

65.5 POLIDORO, MONTAGNINO, BEDIN

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «possibilità di optare per l'applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta, attraverso intermediari autorizzati e senza obbligo di successiva dichiarazione» con le seguenti: «possibilità di optare per l'applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta, attraverso intermediari autorizzati mediante commisurazione del prelievo all'ammontare lordo della transazione, con facoltà di successiva dichiarazione».

65.62 D'ALÌ

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) previsione di forme opzionali di tassazione per i redditi di cui alla lettera b) non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate e conseguiti mediante la gestione individuale di patrimoni non relativi ad imprese; applicazione di un'imposta sostitutiva commisurata al valore netto del patrimonio, tenendo conto della composizione dello stesso;».

Conseguentemente, all'articolo 65, comma 1, la lettera h) è soppressa.

65.65 D'ALÌ

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «previsione di forme opzionali di tassazione sul risultato maturato nel periodo d'imposta», con le seguenti: «previsione di forme opzionali di tassazione sul risultato realizzato nel periodo d'imposta».

65.1

BONAVITA

Al comma 1, lettera g), le parole: «previsione di forme opzionali di tassazione sul risultato maturato nel periodo d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «previsione di forme opzionali di tassazione sul risultato realizzato nel periodo d'imposta».

65.64

D'ALÌ

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «previsione di forme opzionali di tassazione sul risultato maturato nel periodo d'imposta» con le seguenti: «previsione di forme opzionali di tassazione sul risultato realizzato nel periodo d'imposta».

65.6

POLIDORO, MONTAGNINO, BEDIN

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «per i quali rimane fermo il trattamento sostitutivo o di esenzione specificamente previsto», inserire le seguenti: «, salvo che per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, i cui proventi potranno essere assunti nella gestione senza applicazione dell'imposta sostitutiva ivi prevista;».

65.15

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, lettera l), le parole da: «revisione delle aliquote delle ritenute» fino a: «offerta al pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine di un loro accorpamento su di un unico livello;».

Conseguentemente: al comma 1, lettera m), le parole da «in misura pari al livello minimo indicato nella predetta lettera l);» sono sostituite dalle seguenti «in misura pari al livello indicato nella predetta lettera l);». Al comma 1, lettera n), le parole da «determinazione dell'imposta sostitutiva» fino a «gestioni di cui alle lettere g) e i);» sono sostituite dalle seguenti «determinazione dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera f) secondo i medesimi criteri indicati alla lettera l);».

65.53

D'ALÌ

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «revisione delle aliquote delle ritenute» fino a: «offerta al pubblico;» con le seguenti: «revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine di un loro accorpamento su di un unico livello;».

Conseguentemente, al comma 1:

alla lettera m), sostituire le parole: «in misura pari al livello minimo indicato nella predetta lettera l),» con le seguenti: «in misura pari al livello indicato nella predetta lettera l),»;

alla lettera n), sostituire le parole da: «determinazione dell'imposta sostitutiva» fino a: «gestioni di cui alle lettere g) e i),» con le seguenti: «determinazione dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera f) secondo i medesimi criteri indicati alla lettera l),».

65.9

POLIDORO, MONTAGNINI, BEDIN

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «titoli di Stato ed equiparenti» sono aggiunte le seguenti: «nonchè alle altre obbligazioni e ai titoli similari, ai quali si applica la disciplina di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, aventi scadenza non inferiore ai diciotto mesi».

65.59

D'ALÌ

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «titoli di Stato ed equiparati», sono aggiunte le seguenti: «nonchè alle altre obbligazioni e ai titoli similari, ai quali si applica la disciplina di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, aventi scadenza non inferiore ai diciotto mesi».

65.10

POLIDORO, MONTAGNINO, BEDIN

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «ed equiparati», inserire le seguenti: «, nonchè alle altre obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi».

65.16

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

65.2

BONAVITA

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «nove mesi».

65.60

D'ALÌ

Al comma 1, lettera r), le parole: «sei mesi», sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».

65.11

POLIDORO, MONTAGNINO, BEDIN

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «partecipazioni qualificate di cui al comma 1, lettera e)» aggiungere le seguenti parole: «e comunque non superiore al 50 per cento dell'aliquota IRPEG».

65.29CURTO, MACERATINI, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
TAROLLI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «partecipazioni qualificate di cui al comma 1, lettera e)»; aggiungere le seguenti parole: «e comunque non superiore al 50 per cento dell'aliquota IRPEG».

65.32

TURINI, PONTONE, DE MASI, MANTICA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «partecipazioni qualificate di cui al comma 1 lettera e)» aggiungere le seguenti: «e comunque non superiore al 50 per cento dell'aliquota IRPEG».

65.45

ROSSI, MORO

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) l'esclusione dall'imposta di registro sui trasferimenti delle aziende, qualora l'operazione avvenga a favore di familiari dell'imprenditore, così come individuati nell'articolo 230-bis del codice civile.

65.28

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 3, alinea, dopo: «concernenti il riordino dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche» aggiungere le parole: «delle imprese individuali e delle società di persone».

65.56

TONIOLLI

Al comma 3, lettera b), in fine, aggiungere le parole: «il nuovo regime si applica anche al reinvestimento degli utili non distribuiti».

65.55

TONIOLLI

Al comma 3, lettera d), sostituire da: «compresa» sino alla fine con le seguenti: «massima del 12,5 per cento».

65.57

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «in una misura compresa tra i livelli minimo e massimo previsti dalla lettera l) del comma 1», con le seguenti: «in una misura compresa minima del 12,5 per cento».

65.44

CASTELLI, CECCATO, MORO

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «in una misura compresa tra i livelli minimo e massimo previsti dalla lettera l) del comma 1» con le seguenti: «nella misura minima del 12,5 per cento».

65.37

TURINI, PONTONE, DEMASI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, COLLINO, BATTAGLIA

Al comma 3, lettera d) sostituire le parole: «in una misura compresa tra i livelli minimo e massimo previsti dalla lettera l) del comma 1» con le seguenti: «nella misura minima del 12,5 per cento».

65.24

TURINI, PONTONE, DEMASI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, COLLINO

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

65.40

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

Al comma 3, lettera e) sostituire la parola: «obbligatorio» con la seguente: «facoltativo».

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE	VARIAZIONI (milioni di lire)		
	1997	1998	1999
Ministero del tesoro	- 100.000	- 100.000	- 100.000

65.21

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 3, lettera e) sostituire le parole: «non superiore al 6 per cento» con le seguenti: «non superiore al 6 per cento e al 4 per cento rispettivamente per le riserve di cui ai commi 2 e 4 del citato articolo 105».

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE	VARIAZIONI (milioni di lire)		
	1997	1998	1999
Ministero del tesoro	- 50.000	- 50.000	- 50.000

65.18

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 3, lettera e) sostituire le parole: «non superiore al 6 per cento» con le seguenti: «non superiore al 5 per cento e al 3 per cento rispettivamente per le riserve di cui ai commi 2 e 4 del citato articolo 105».

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE	VARIAZIONI (milioni di lire)		
	1997	1998	1999
Ministero del tesoro	- 50.000	- 50.000	- 50.000

65.19

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 3, lettera e) sostituire le parole: «non superiore al 6 per cento» con le seguenti: «non superiore al 4 per cento e al 2 per cento rispettivamente per le riserve di cui ai commi 2 e 4 del citato articolo 105».

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE	VARIAZIONI (milioni di lire)		
	1997	1998	1999
Ministero del tesoro	- 50.000	- 50.000	- 50.000

65.20

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «con il pagamento di una imposta sostitutiva non superiore al 6 per cento» con le seguenti: «con il pagamento di una imposta sostitutiva non superiore al 3 per cento».

65.41

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

Al comma 3, lettera e) sostituire le parole: «non superiore al 6 per cento» con le seguenti: «rispettivamente del 3 per cento e 2 per cento».

65.38

MORO, ROSSI, AMORENA

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «non superiore al 6 per cento» con le seguenti: «rispettivamente del 3 per cento e 2 per cento».

65.13

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «di un'imposta sostitutiva non superiore al 6 per cento» sono aggiunte le seguenti: «per le riserve di cui al comma 2 ed al 3 per cento per le riserve di cui al comma 4 del predetto articolo 105;». Inoltre, le parole: «potrà essere prelevata a carico della riserve da affrancare» sono sostituite dalle parole: «potrà essere prelevata a carico delle riserve».

65.58

D'ALÌ

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «di un'imposta sostitutiva non superiore al 6 per cento» aggiungere le seguenti: «per le riserve di cui al comma 2 ed al 3 per cento per le riserve di cui al comma 4 del predetto articolo 105;».

Inoltre, sostituire le parole: «potrà essere prelevata a carico delle riserve da affrancare» con le seguenti: «potrà essere prelevata a carico delle riserve».

65.8

POLIDORO, MONTAGNINO, BEDIN

Al comma 3, lettera e) sopprimere le parole: «da affrancare».

65.1000

IL GOVERNO

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «potrà essere prelevata a carico della riserva da affrancare» con le seguenti: «potrà essere prelevata a carico delle riserve».

65.3

BONAVITA

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «potrà essere prelevata a carico delle riserve da affrancare» inserire le seguenti: «ed essere assolta utilizzando crediti vantati nei confronti dell'Erario».

65.48

ROSSI, MORO

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «potrà essere prelevata a carico delle riserve da affrancare», inserire le seguenti: «, essere assolta utilizzando crediti vantati nei confronti dell'Erario».

65.30CURTO, MACERATINI, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
TAROLLI

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «potrà essere prelevata a carico delle riserve da affrancare» inserire le parole: «, essere assolta utilizzando crediti vantati nei confronti dell'Erario».

65.33

TURINI, PONTONE, DE MASI, MANTICA

Al comma 3, alla lettera h), sopprimere le parole da: «aventi ad oggetto» sino alla fine.

65.54

PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: «e conclusi nell'ambito dei mercati medesimi», con le seguenti: «e conclusi con l'intervento di intermediari abilitati alla negoziazione di valori mobiliari nei mercati medesimi».

65.4

BONAVITA

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: «e conclusi nell'ambito dei mercati medesimi» con le seguenti: «e conclusi con l'intervento di intermediari abilitati alla negoziazione di valori mobiliari nei mercati medesimi».

65.61

D'ALÌ

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: «e conclusi nell'ambito dei mercati medesimi» con le seguenti: «e conclusi con l'intervento di intermediari abilitati alla negoziazione di valori mobiliari nei mercati medesimi».

65.7

POLIDORO, MONTAGNINO, BEDIN

Al comma 3, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo che per la distribuzione delle riserve affrancate ai sensi della lettera e)».

65.17

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 3, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo il riconoscimento delle perdite fiscali pregresse e delle esclusioni attualmente previste ai fini del calcolo dell'imposta di conguaglio».

65.34

TURINI, PONTONE, DE MASI, MANTICA

Al comma 3, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo il riconoscimento delle perdite fiscali pregresse e delle esclusioni attualmente previste ai fini del calcolo dell'imposta di conguaglio».

65.31CURTO, MACERATINI, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,
TAROLLI

Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«m) previsione di misure compensative di entità equivalente volte a favorire anche la capitalizzazione delle imprese non soggette ad IRPEG».

65.39

BONAVITA, SARTORI

Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«m) previsione di misure compensative di entità equivalente volte a favorire anche la capitalizzazione delle imprese non soggette ad IRPEG».

65.43

D'ALÌ

Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis previsione di misure compensative di entità equivalente volte a favorire anche la capitalizzazione delle imprese non soggette ad IRPEG;».

65.50

GUBERT

Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis previsione di misure compensative di entità equivalente volte a favorire anche la capitalizzazione delle imprese non soggette ad IRPEG;».

65.51

COSTA

Al comma 3, lettera e), aggiungere dopo le parole: «22 dicembre 1986, n. 917» le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 106 del medesimo testo unico».

65.42

TAROLLI, NAVA

Al comma 4, dopo la parola: «parere», aggiungere la parola: «vincolante»; e al comma 5, dopo la parola: «parere», aggiungere la parola: «vincolante».

65.23

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, nell'emanazione dei decreti legislativi, è tenuto ad uniformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari nelle parti in cui esprimano indirizzi identici, nei limiti dei principi e criteri direttivi posti dal presente articolo e nel rispetto dei vincoli finanziari stabiliti in sede di approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria».

65.22

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, dopo le parole: "reddito di impresa" sono inserite le seguenti: ", compreso quello derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,".

6-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, dopo le parole: "reddito di impresa" sono inserite le seguenti: ", compreso quello derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,"».

65.52

D'ALÌ

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Rifinanziamento del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489)

1. Per le società ammesse alle quotazioni di borsa in Italia o degli altri mercati regolamentati italiani, con emissione di nuove azioni, in percentuale non inferiore al 15 per cento del patrimonio netto della società, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta per tre esercizi di 16 punti percentuali se il valore del patrimonio netto risultante dalla certificazione peritale richiesta per l'ammissione non supera 1000 miliardi di lire».

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, tabella B, Ministero del tesoro, ridurre gli importi, rispettivamente, di lire 60 miliardi per il 1997, lire 80 miliardi per il 1998 e lire 100 miliardi per il 1999.

65.3000

DEBENEDETTI, DE CAROLIS, DUVA, DEL TURCO

Art. 66.

Al comma 1, dopo le parole: «atti giudiziari pubblicati» sopprimere le seguenti: «o emanati».

66.3

ROSSI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «scritture private autenticate» sopprimere le seguenti: «ed a quelle non autenticate».

66.4

ROSSI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «il valore del» sopprimere la seguente: «multiplo».

66.5

ROSSI, PERUZZOTTI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è intervenuta» con le seguenti: «del saggio legale degli interessi».

66.2

ROSSI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Ai fini dell'imposta di registro la posizione degli imprenditori agricoli a titolo principale è equiparata a quella dei coltivatori diretti».

66.1

D'ALÌ

Art. 67.

Sopprimere l'articolo.

67.4

LA LOGGIA, MACERATINI, D'ONOFRIO, FOLLONI, GRILLO, VENTUCCI, D'ALÌ, VEGAS, SCHIFANI, COLLINO, CURTO, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Sopprimere l'articolo.

67.3

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Sopprimere l'articolo.

67.14

ROSSI, MORO

Sopprimere l'articolo.

67.7

D'ALÌ

All'emendamento 67.1000, all'articolo 67, sopprimere il comma 5.

67.1000/7

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 67.1000, all'articolo 67, comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

67.1000/8

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 67.1000, all'articolo 67, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «60 milioni» e: «50 milioni» con: «100 milioni»;

b) alla lettera b), sostituire le parole: «35 milioni» con le seguenti: «70 milioni» e: «20 milioni» con: «40 milioni»;

c) alla lettera c), sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni»

67.1000/1

MORO, ROSSI

All'emendamento 67.1000, all'articolo 67-bis, comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

67.1000/6

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 67.1000, all'articolo 67-bis, comma 5, sostituire le parole: «entro il 31 gennaio ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» con le seguenti: «con la presentazione del modello previsto al comma 2, numero 5, del presente articolo».

67.1000/4

THALER

All'emendamento 67.1000, all'articolo 67-bis, sopprimere il comma 10.

67.1000/5

THALER

All'emendamento 67.1000, all'articolo 67-bis, dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Sono fatte salve le agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali dei comuni montani di cui all'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, che sono estese nei medesimi comuni e centri abi-

tati alle attività artigianali, contemporaneamente elevando a lire 150 milioni il limite massimo di giro d'affari per l'accesso alle agevolazioni ivi previsto»

67.1000/2

GUBERT

All'emendamento 67.1000, all'articolo 67-bis, dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Sono fatte salve le agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali dei comuni montani di cui all'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97».

67.1000/3

GUBERT

Sostituire l'articolo 67 con i seguenti:

«Art. 67. - (Semplificazione degli adempimenti contabili per le imprese e i lavoratori autonomi di minori dimensioni). - 1. Le persone fisiche esercenti imprese ovvero arti o professioni possono adempiere agli obblighi documentali e contabili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e agli effetti della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo secondo le disposizioni del comma 2 a condizione che nell'anno solare precedente:

a) non abbiano realizzato un volume d'affari superiore a 30 milioni di lire per le attività di prestazioni di servizi e superiore a 50 milioni di lire negli altri casi; a tal fine si tiene conto anche dei corrispettivi e dei compensi delle operazioni non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, effettuate, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel periodo di imposta e, per i contribuenti che esercitano contemporaneamente attività di cessioni di beni e di prestazioni di servizi, si fa riferimento all'attività prevalentemente esercitata;

b) non abbiano effettuato acquisti per un ammontare, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a 35 milioni di lire se l'attività esercitata è la rivendita, ovvero a 20 milioni di lire negli altri casi;

c) non abbiano utilizzato beni strumentali di costo complessivo al netto degli ammortamenti superiore a 50 milioni di lire;

d) non abbiano corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori stabili, compensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali, superiori al 70 per cento del volume d'affari di cui alla lettera a).

2. Fermi restando, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni di cui al comma 1 possono:

a) annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate o, in mancanza del relativo obbligo, effettuate in

ciascun mese, con riferimento a tale mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Entro la stessa data e secondo le stesse modalità devono essere annotati i compensi ed i corrispettivi delle operazioni non rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, il valore delle eventuali rimanenze;

b) annotare entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto l'importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni, indicando la relativa imposta, nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 o nel prospetto di cui alla lettera a); la documentazione degli acquisti oggetto dell'attività propria dell'impresa, arte o professione, dovrà essere comunque richiesta e conservata ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

c) conservare, ai sensi dell'articolo 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 la documentazione degli altri costi di cui si intenda effettuare la deduzione ai fini delle imposte sui redditi.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche dei prospetti in cui effettuare le annotazioni di cui al comma 2 e in cui indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto.

4. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa, arti o professioni possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo qualora attestino, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, di presumere di non superare nel corso dell'anno i limiti di cui al comma 1.

5. Qualora uno dei requisiti di cui al comma 1 risulti eccedente in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli ivi indicati, si applica, in luogo delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5 milioni; la sanzione non si applica se le difformità risultano prive di rilevanza.

6. Con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni di cui al presente articolo potranno essere modificate o integrate, anche per particolari categorie di soggetti, per tener conto di specifici aspetti dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi e dovranno comunque essere adeguate alla progressiva applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.

Art. 67-bis. - (Determinazione forfettaria dell'imposta sul valore aggiunto e del reddito dei contribuenti minimi) 1. Le persone fisiche, esercenti imprese ovvero arti o professioni, applicano l'imposta sul valore aggiunto e le imposte sui redditi secondo le disposizioni dei successivi commi se nell'anno solare precedente:

a) non hanno realizzato un volume d'affari superiore a 20 milioni di lire; a tal fine si tiene conto anche dei corrispettivi e dei compensi, non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti nell'esercizio;

b) non hanno utilizzato beni strumentali di costo complessivo al netto degli ammortamenti superiore a lire 20 milioni;

c) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;

d) non hanno corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori stabili, compensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali, superiori al 70 per cento del volume d'affari di cui alla lettera a).

2. Gli adempimenti documentali e contabili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono semplificati e consistono nell'obbligo:

a) di emettere fattura, per le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, solo su richiesta del cliente;

b) di conservare le fatture ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

c) di annotare, entro il giorno 15 di ogni mese, nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in un prospetto, che tiene luogo degli stessi, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ammontare complessivo distinto per aliquota delle operazioni effettuate nel mese precedente; entro la stessa data e secondo le stesse modalità devono essere annotati distintamente gli altri compensi e corrispettivi percepiti, non rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

d) di richiedere e conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la documentazione degli acquisti oggetto dell'attività propria dell'impresa, arte o professione;

e) di presentare un modello di pagamento, approvato con decreto del Ministro delle finanze, indicante il volume d'affari, il codice di attività e le ulteriori informazioni riportate nel modello, ivi incluse quelle sulle caratteristiche dell'attività svolta, anche ai fini dell'applicazione degli studi di settore; tale modello tiene luogo della dichiarazione annuale prevista ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

f) di rilasciare, se prescritta, la certificazione dei corrispettivi.

3. Nei confronti dei soggetti di cui al presente articolo l'imposta sul valore aggiunto, eccetto che per le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali rimane ferma la relativa disciplina, è determinata forfettariamente, in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base

delle percentuali sottoindicate, applicate all'imposta corrispondente alle operazioni imponibili:

- a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 73 per cento;
- b) imprese aventi per oggetto altre attività: 60 per cento;
- c) esercenti arti e professioni: 84 per cento.

4. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 1.

5. I soggetti indicati nel comma 1 possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari dandone comunicazione entro il 31 gennaio ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, che vale anche come opzione per la disciplina ordinaria ai fini delle imposte sul reddito, ha effetto fino a quando non è revocata e comunque per almeno un triennio.

6. I soggetti che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo qualora attestino, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza nel corso dell'anno dei requisiti di cui al comma 1.

7. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è determinato forfetariamente e in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle percentuali di seguito indicate applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'iva, nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari se trattasi di esercenti imprese, percepiti nell'esercizio:

- a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 75 per cento;
- b) imprese aventi per oggetto altre attività: 61 per cento;
- c) esercenti arti e professioni: 78 per cento.

8. I soggetti di cui al presente articolo possono liquidare l'imposta sul reddito delle persone fisiche in apposita sezione del modello di pagamento, redatto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della lettera e) del comma 2; il modello di pagamento è utilizzato anche ai fini del versamento del contributo al Servizio sanitario nazionale. Il presente comma è applicabile ai contribuenti che non possiedono altri redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare superiore ad un milione di lire e l'imposta è determinata applicando al reddito di cui al comma 7 le aliquote di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenendo conto delle detrazioni di imposta e delle ritenute subite.

9. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità ed i termini di presentazione del modello sostitutivo, di effettuazione delle liquidazioni periodiche e degli acconti delle imposte sul reddito

e del contributo al Servizio sanitario nazionale, tenendo conto dell'unificazione dei dati e dei versamenti.

10. Qualora uno dei limiti previsti al comma 1 risulti superato in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli indicati, si applica, in luogo delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5 milioni; la sanzione non si applica se le difformità risultano prive di rilevanza.

11. Ai fini delle imposte sul reddito, per evitare salti o duplicazioni di imposta, nel passaggio dal regime forfettario di cui al presente articolo a quello ordinario e viceversa, i corrispettivi e i compensi che, in base alle regole del regime forfettario, hanno già concorso a formare il reddito imponibile non assumono rilevanza nella determinazione del reddito imponibile dei periodi successivi ancorchè di competenza di tali periodi, mentre quelli che, ancorchè di competenza del periodo soggetto alla disciplina forfettaria, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfettario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello forfettario di cui al presente articolo.

12. Nell'ipotesi di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfettario del presente articolo ad un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, i beni strumentali si considerano riconosciuti in base ai valori documentati dalle relative fatture di acquisto, diminuiti dalle quote di ammortamento annuali, ed i beni di magazzino in base ai valori delle fatture di acquisto più recenti.

13. In caso di passaggio dal regime forfettario alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari l'imposta afferente gli acquisti di beni risultanti da fatture registrate nei periodi di imposta soggetti a tale ultima disciplina è ammessa in detrazione a condizione che i beni stessi non siano stati consegnati o spediti nell'anno soggetto a regime forfettario; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nell'anno soggetto alla disciplina ordinaria è ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati nel corso di periodi soggetti a regime forfettario.

14. Con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni di cui al presente articolo potranno essere modificate o integrate, anche per particolari categorie di soggetti, per tener conto di specifici aspetti dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi e comunque dovranno essere adeguate alla progressiva applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.

Art. 67-ter. - (*Decorrenza*). - 1. Le disposizioni degli articoli 67 e 67-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997».

Al comma 1, sostituire le parole: «ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi» con le seguenti: «a proporre, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più disegni di legge».

67.13

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «degli acquisti», sopprimere le seguenti parole: «alla mancanza di dipendenti e collaboratori».

67.16

ROSSI, PERUZZOTTI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «all'utilizzo di locali con bassa rendita catastale e di beni strumentali di modesto valore».

67.17

ROSSI, PERUZZOTTI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «all'utilizzo di locali con bassa rendita catastale e di beni strumentali di modesto valore».

67.18

ROSSI, PERUZZOTTI

Alla lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo: «previsione di estendere le agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali previsti dall'articolo 16, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, «Nuove disposizioni per le zone montane», nei medesimi comuni e centri abitanti, alle attività artigianali, contemporaneamente elevando a 150 milioni di limite massimo di giro d'affari per l'accesso alle agevolazioni ivi previsto».

67.10

GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«c-bis) sono fatte comunque salve le agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali dei comuni montani di cui all'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994 n. 97».

67.9

D'ALÌ, BETTAMIO, PUCCI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere:

«1. L'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

“Art. 16. - (Agevolazioni per le imprese). - 1. Per le imprese diverse da quelle costituite sotto forma di società di capitali, escluse le coopera-

tive di produzione e lavoro, e dagli altri soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, esercenti attività in comuni montani con popolazione residente non superiore a 3.000 abitanti, il reddito di impresa è ridotto di un importo pari al 20 per cento dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, conseguiti nell'esercizio di tali attività.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta comunale per l'esercizio di imprese. Gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività commerciale non si computano ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Non si fa luogo a restituzione di somme d'imposta comunque già pagate.

3. Gli orari di apertura e chiusura, le chiusure domenicali e festive e le tabelle merceologiche per le imprese di cui al comma 1 sono definite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale".

Conseguentemente, dopo alla lettera e), aggiungere:

"1. Le imprese diverse da quelle costituite sotto forma di società di capitali, escluse le cooperative di produzione e lavoro, e dagli altri soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, esercenti attività nelle aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, determinano il reddito imponibile, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

2. Resta salva la facoltà del contribuente di non avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto vincolante per un triennio anche ai fini della determinazione del reddito"».

67.5

DI BENEDETTO, PASTORE

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) previsione di un regime agevolativo in materia di imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di registro e dell'imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento di aziende agricole a causa di morte e per atto gratuito a familiari.».

67.6

D'ALÌ, BETTAMIO, PUCCI

Al punto 1, aggiungere la seguente lettera:

«f) previsione di riforma della disciplina della ritenuta alla fonte relativa all'IRPEF per i contribuenti, di età non superiore ai 32 anni svolgenti attività di lavoro autonomo, esercitato in forma di collaborazione coordinata continuativa oppure di collaborazione occasionale relativamente ai redditi annui non superiori ai 20 milioni lordi».

67.11

D'ALÌ, BETTAMIO, PUCCI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1-bis. Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni che disciplinano la reiduzione del minimale, previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni, per il versamento dei contributi dovuti ai fini previdenziali, nonché dei premi assicurativi dovuti all'INAIL dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, secondo i seguenti criteri e principi direttivi: riduzione ad una quota non superiore al 50 per cento del minimale contributivo ai fini previdenziali, nonché dei premi assicurativi dovuti all'INAIL, per i soggetti che esercitano attività di impresa di minori dimensioni in forma individuale, in possesso di un imponibile, rilevante ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, inferiore al 50 per cento del predetto minimale, privi di dipendenti e collaboratori familiari, che esercitano l'attività in forma ambulante ovvero mediante utilizzo di beni strumentali di modesto valore».

67.8

COSTA

Al comma 2, dopo la parola: «parere», inserire la seguente: «vincolante»; e al comma 3, dopo la parola: «parere», inserire la parola: «vincolante».

67.2

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla data della trasmissione».

67.12

ROSSI, MORO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, nell'emanazione dei decreti legislativi, è tenuto ad uniformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari nelle parti in cui esprimano indirizzi identici, nei limiti dei principi e criteri direttivi posti dal presente articolo e nel rispetto dei vincoli finanziari stabiliti in sede di approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria».

67.1

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 3, dopo la parola: «Commissioni» aggiungere la seguente: «parlamentari».

67.15

ROSSI, MORO

Art. 68.

Sopprimere l'articolo.

68.38

ROSSI, MORO

Sopprimere l'articolo.

68.23

GUBERT, FOLLONI, ZANOLETTI

Sopprimere l'articolo.

68.17

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi», con le seguenti: «proporre, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più disegni di legge».

68.39

ROSSI, MORO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis) La decorrenza del 1° gennaio 1993 contenuta nel comma 8 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come prorogata da successivi provvedimenti, è ulteriormente prorogata fino all'emanazione dei decreti indicati nel precedente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1997».

68.22

COSTA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «di natura obiettiva connessi all'attività» con le parole: «di natura obiettiva anche connessi all'attività».

68.1

ELIA, POLIDORO, MONTAGNINO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «di natura obiettiva connessi all'attività» con le parole: «di natura obiettiva anche connessi all'attività».

68.32

FOLLONI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «di natura obiettiva connessi all'attività» con le parole: «di natura obiettiva anche connessi all'attività».

68.35

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «aventi esclusivo fine sociale» con le seguenti: «aventi fine sociale».

68.3

ELIA, POLIDORO, MONTAGNINO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «aventi esclusivo fine sociale» con le seguenti: «aventi fine sociale».

68.34

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «aventi esclusivo fine sociale» con le seguenti: «aventi fine sociale».

68.19

FOLLONI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «fine sociale» aggiungere: «culturale ed educativo».

68.25

GUBERT, FUMAGALLI

Al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: «convenzionato».

68.7

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 2, lettera b) sopprimere la parola: «convenzionato».

68.27

GUBERT

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «svolgimento convenzionato» inserire le seguenti: «o in regime di accreditamento».

68.2

ELIA, POLIDORO, MONTAGNINO

Al comma 2, lettera b), aggiungere dopo le parole: «svolgimento convenzionato» le parole: «o di regime di accreditamento».

68.31

FOLLONI

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «enti di tipo associativo» con le seguenti: «enti non commerciali».

68.11

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «di talune cessioni di beni» con le seguenti: «delle cessioni di beni»;

Conseguentemente, alla stessa lettera c), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Da tale norma devono restare esclusi le organizzazioni aventi finalità di tutela di interessi economici o di categoria, le organizzazioni sindacali, i partiti politici, le organizzazioni dei datori di lavoro, di fondatori, soci, amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa o che sono legati alla stessa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito, nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'associazione. Il divieto si applica anche in riferimento ai coniugi, parenti o affini fino al quarto grado. Il divieto non si applica con riferimento ai soci delle società cooperative;».

68.13

IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «di talune cessioni di beni» con le seguenti: «delle cessioni di beni»;

Conseguentemente, alla stessa lettera c) aggiungere in fine, le seguenti parole: «da tale norma devono restare escluse le organizzazioni aventi finalità di tutela di interessi economici o di categoria, le organizzazioni sindacali, i partiti politici, le organizzazioni dei datori di lavoro, di fondatori, soci, amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa o che sono legati alla stessa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito, nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'associazione. Il divieto si applica anche in riferimento ai coniugi, parenti o affini fino al quarto grado, Il divieto non si applica con riferimento ai soci delle società cooperative».

68.33

DONDEYNAZ, RIGO, DE CAROLIS, THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè alle associazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e alla legge 30 dicembre 1991, n. 413».

68.18

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «esclusive finalità di solidarietà sociale» con le parole: «esclusive finalità di utilità sociale».

68.37

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «esclusive finalità di solidarietà sociale» le parole: «esclusive finalità di utilità sociale».

68.20

FOLLONI

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «esclusive finalità di solidarietà sociale» con le parole: «esclusive finalità di utilità sociale».

68.4

ELIA, POLIDORO, MONTAGNINO

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «solidarietà sociale» aggiungere le seguenti: «di crescita e di sviluppo della persona umana».

68.26

GUBERT, FUMAGALLI, CALLEGARO, ZANOLETTI

Al comma 4, lettera b), sostituire la parola: «regionali» con le seguenti: «istituiti dalle regioni e dalle province autonome».

68.8

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 4, lettera b), dopo la parola: «regionali» aggiungere le seguenti: «delle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49».

68.24

GUBERT, FUMAGALLI, CALLEGARO, ZANOLETTI

Sopprimere al comma 4, la lettera c).

68.29

GUBERT

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «e di democraticità».

68.28

GUBERT

Al comma 4, lettera c) aggiungere le seguenti parole: «, con possibili deroghe, giustificate dall'ordinamento vigente, in relazione alla particolare natura di taluni enti».

68.1000

IL GOVERNO

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con possibili deroghe, giustificate dall'ordinamento vigente, in relazione alla particolare natura di taluni enti;».

68.16GIARETTA, TAROLLI, VIVIANI, TONIOLLI, DONDEYNAZ, DE GUIDI,
MONTAGNINO

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con possibili deroghe, giustificate dall'ordinamento vigente, in relazione alla particolare natura di taluni enti;».

68.5

ELIA, POLIDORO, MONTAGNINO

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con possibili deroghe, giustificate dall'ordinamento vigente, in relazione alla particolare natura di taluni enti».

68.21

FOLLONI

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con possibili deroghe, giustificate dall'ordinamento vigente, in relazione alla particolare natura di taluni enti».

68.36

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

Al comma 4, lettera c) dopo la parola: «democraticità» aggiungere le seguenti: «nelle forme compatibili con il rispetto dei caratteri istituzionali dell'organizzazione statutariamente definiti».

68.30

GUBERT

Al comma 4, lettera f), dopo le parole: «ai fini delle imposte sui redditi» inserire le seguenti: «e dell'imposta sul valore aggiunto».

68.9

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 4, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) previsione di una possibile esenzione dall'imposta di registro e dall'IVA per gli acquisti dei beni iscritti in pubblici registri e dei beni mobili utilizzati esclusivamente per fini istituzionali.».

68.10

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 4, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) previsione di una possibile esenzione o di un regime agevolato, semplificato e forfettario con riferimento all'imposta sugli spettacoli.».

68.12

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 5, dopo la parola: «parere», inserire la seguente: «vincolante»; e al comma 6, dopo la parola: «parere», inserire la parola: «vincolante».

68.14

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, nell'emanazione dei decreti legislativi, è tenuto ad uniformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari nelle parti in cui esprimano indirizzi identici, nei limiti dei principi e criteri direttivi posti dal presente articolo e nel rispetto dei vincoli finanziari stabiliti in sede di approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria».

68.15

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. L'Autorità è affiancata da un ufficio consultivo formato da cinque membri di cui uno in rappresentanza del Ministero delle finanze, uno del Ministero degli affari sociali e tre della Presidenza del Consiglio in rappresentanza e su proposta degli enti di cui ai commi 1 e 3; tale ufficio viene istituito con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7 del presente articolo ed al suo funzionamento sono chiamati a concorrere gli enti di cui ai commi 1 e 3».

68.6

CORTIANA, PETTINATO, DE LUCA Athos

Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

1. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli..., nella misura massima del 90 per cento, sono assegnate ad un apposito Fondo costituito presso il Ministero del tesoro, diretto a favorire la crescita

dell'occupazione e lo sviluppo delle attività produttive, destinato in particolare al finanziamento dei contributi per l'acquisto di macchine utensili, della ricerca scientifica applicata, della riqualificazione dell'offerta turistica, della ristrutturazione delle attività commerciali, dei consorzi di garanzia fidi nei settori del commercio e del turismo e a favore dell'agricoltura.

2. Il Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri competenti, con apposito provvedimento di legge dispone l'attribuzione delle quote del Fondo ai relativi stanziamenti di bilancio».

68.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

1. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli..., nella misura massima del 90 per cento, sono assegnate ad un apposito Fondo costituito presso il Ministero del tesoro, diretto a favorire la crescita dell'occupazione e lo sviluppo delle attività produttive, destinato in particolare al finanziamento dei contributi per l'acquisto di macchine utensili, della ricerca scientifica applicata, della riqualificazione dell'offerta turistica, della ristrutturazione delle attività commerciali, dei consorzi di garanzia fidi nei settori del commercio e del turismo e a favore dell'agricoltura.

2. Il Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri competenti, con propri decreti, dispone l'attribuzione delle quote del Fondo ai relativi stanziamenti di bilancio».

68.0.3

IL RELATORE

Art. 69.

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

1. Nel caso di mancata ammissione dell'Italia alla Unione Monetaria al 1° gennaio 1999 - o comunque alla data della sua costituzione - le somme versate dai contribuenti ai sensi del comma 1 verranno loro restituite, maggiorate degli interessi legali.

69.0.1

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, dopo la parola: «comunitaria», sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'esercizio successivo a quello conclusivo del bilancio triennale 1997-1999, le imposte di spettanza delle regioni a statuto speciale, sono, in base alle competenze previste dai rispettivi statuti, interamente percepite dalle regioni stesse».

69.1

D'ALI, VEGAS, RIPAMONTI

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

(Disposizioni finali)

1. Tutte le norme oggetto di delega al Governo sono emanate previo esame e parere vincolante di una Commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere in rappresentanza proporzionale dei Gruppi parlamentari.

2. Le Commissioni parlamentari, nominate per ogni materia oggetto di deleghe, debbono esprimere il proprio parere entro 60 giorni dalla consegna del documento governativo. Decaduto tale termine il Governo è autorizzato a dar seguito alla emanazione delle norme oggetto delle deleghe».

69.0.2

TAROLLI, NAPOLI Roberto, BIASCO

Art. 70.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione».

70.1

COLLINO, MACERATINI, PACE, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO

DISEGNO DI LEGGE N. 1704
ORDINI DEL GIORNO ESAMINATI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

premesso che:

in Commissione sanità, dopo esauriente discussione generale, è emersa la convinzione di dover riformulare in modo più adeguato alla reale situazione delle strutture sanitarie le norme che concernono la libera professione dei medici e le incompatibilità;

impegna il Governo:

a riformulare i commi 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19 dell'articolo 1 del disegno di legge:

«5. Ferme restando le incompatibilità previste dall'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'esercizio della libera professione intramuraria è di esclusiva opzione da parte del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, da espletare dopo aver assolto al debito orario. L'attività libero professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera professione extramuraria non può comunque essere svolta presso le strutture sanitarie private accreditate. Il divieto di esercizio della professione in strutture private viene meno se la stessa viene esercitata in USL diverse da quella presso la quale si ha rapporto di dipendenza. In ogni caso è consentito esercitare la libera professione extramuraria per specialità diverse da quella per cui il sanitario riveste una posizione funzionale, ed in particolare nei casi di richiesta consulenza di personale dipendente dalle ASL e Aziende ospedaliere formulate da strutture private o accreditate fatte pervenire alle direzioni.

7. Per il personale indicato ai commi 5 e 6 l'attività libero professionale intramuraria si svolge con le stesse modalità fiscali dell'attività extramuraria.

8. I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, attivano ed organizzano, d'intesa con le regioni, nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera, l'attività libero professionale intramuraria. Provvedono altresì a comunicare alle regioni il quantitativo e le tipologie delle strutture attivate nonchè il numero di operatori sanitari che possono potenzialmente operare in tali strutture. È obbligatorio e vincolante per tale attivazione ed organizzazione nonchè per la comunicazione alle Regioni il parere del Consiglio dei sanitari. I direttori gene-

rali dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera individuano, inoltre, nell'ambito dell'applicazione delle norme contrattuali, istituti incentivanti l'attività libero professionale intramuraria. Tali istituti possono essere attivati solo dopo che è stato costituito il Consiglio dei sanitari e con il parere obbligatorio e vincolante di questo.

10. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio presso strutture nelle quali l'attività libero professionale intramuraria risulti organizzata e attivata ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, anche secondo le modalità transitorie dallo stesso previste, alla data di entrata in vigore della presente legge e previa la verifica ed il parere vincolante e obbligatorio del Consiglio dei sanitari, sono tenuti a comunicare al direttore generale, entro il 30 settembre 1997 l'opzione tra l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria o extramuraria. I dipendenti che non avessero comunicato la loro opzione, al momento in cui intendessero esercitare la libera professione intramuraria ed extramuraria potranno farne richiesta. L'opzione a favore dell'esercizio della libera professione extramuraria ha valore per un periodo annuale.

11. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio presso strutture nelle quali l'attività libero professionale intramuraria non risulti organizzata e attivata alla data di entrata in vigore della presente legge hanno diritto di esercitare la libera professione extramuraria fino alla data in cui l'USL non risulti avere attivato le strutture per la libera professione a norma dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

12. Soppresso.

14. Entro il 30 settembre 1997, il Governo riferisce al Parlamento sullo stato di attivazione degli spazi per l'esercizio della libera professione intramuraria nonché sulle misure dirette ad incentivare il ricorso alle prestazioni rese in regime di libera professione intramuraria, da applicare a decorrere dal 1998.

15. Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro il 31 dicembre 1997 sono stabiliti i termini per l'attuazione dei commi 8 e 11. Tenuto conto delle risultanze di quanto previsto al comma 14.

17. Per la fruizione delle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito, il cittadino è tenuto al pagamento delle spese aggiuntive di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché di una quota pari al 10 per cento della tariffa a carico del Servizio sanitario nazionale anche mediante l'utilizzo di mutualità integrativa e/o assicurativa. Tale mutualità integrativa e/o assicurativa sarà resa detraibile fiscalmente a partire dal primo gennaio 1998.

19. Le istituzioni sanitarie private, ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, devono entro il 31 dicembre 1997, termine prorogabile di altri 12 mesi, purchè sia stato predisposto un piano attuativo che risulti essere realizzato, documentare la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale e con piante organiche

a regime. L'esistenza di situazioni d'incompatibilità preclude l'accREDITAMENTO e comporta la nullità dei rapporti eventualmente instaurati con le unità sanitarie locali. L'accertata insussistenza della capacità di garantire le proprie prestazioni comporta la revoca dell'accREDITAMENTO e la risoluzione dei rapporti costituiti.»

0/1704/141/5ª-6ª

TOMASSINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

premesso che:

durante la discussione in Commissione sanità sono emerse perplessità riguardo a questo provvedimento inerenti alle seguenti problematiche:

a) se il provvedimento in esame si configuri in un reale vantaggio per la finanza dello Stato o non sia piuttosto un investimento per un'esigenza non prioritaria;

b) se le scadenze cronologiche fissate dal provvedimento siano o meno praticamente rispettabili;

c) se in ordine alle priorità emergenti (necessità di investimenti in strutture e strumenti nonchè in patologie rare) sia corretto anteporre il problema delle incompatibilità;

d) se il fatto di attribuire uno stipendio decurtato del 15 per cento, a parità di orario di lavoro tra chi esercita nella struttura o al di fuori di essa, sia legittimo e costituzionale;

impegna il Governo:

a far sì che il Ministro della Sanità non emani l'opportuno decreto organizzativo ed attuativo senza aver ascoltato al proposito il parere vincolante della istituenda Commissione parlamentare del Senato di indagine sul Servizio sanitario nazionale. Tale parere dovrà essere espresso entro e non oltre sei mesi dalla sua istituzione.

0/1704/140/5ª-6ª

TOMASSINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

constatato:

che la manovra finanziaria 1997 prevede nel capitolo della sanità alcuni interventi strutturali, che contemperano contenimento e riqualificazione della spesa sanitaria e che in particolare riguardano: la eliminazione di letti ospedalieri sottoccupati e la destinazione di parte

dei risparmi alla assistenza domiciliare di *handicap* o malati gravi (comma 2, articolo 1);

la prevenzione e la assistenza domiciliare medicalmente assistita come strumenti per ridurre il ricorso al ricovero ospedaliero (comma 3, articolo 1);

l'incremento dei posti letto equivalenti di assistenza ospedaliera diurna, fino ad una dotazione media regionale non inferiore al 10 per cento dei posti letto per acuti (comma 4, articolo 1);

che allo stato delle cose per la attuazione di queste modifiche strutturali deve esservi un adeguato riconoscimento economico all'interno dei criteri di finanziamento a prestazione in vigore (DRG);

che peraltro gli attuali DRG hanno carattere sperimentale e sono suscettibili di revisione;

che alcune delle suddette modifiche strutturali non sono oggi riconosciute dai DRG (esempio assistenza ospedaliera domiciliare) o sono fortemente sottostimate e non competitive rispetto alle quote destinate alla degenza ordinaria per la medesima patologia (esempio *day-hospital*),

impegna il Governo:

a prendere in seria considerazione e ad attuare in tempi celeri la modifica e riclassificazione dei DRG;

a riconoscere nelle prestazioni ospedaliere anche la assistenza domiciliare specialistica come strumento per ridurre la degenza ospedaliera con dimissione anticipata protetta e caratterizzata da continuità terapeutica;

a dare maggior riconoscimento economico alle prestazioni in regime di *day-hospital* con conseguente riduzione dei ricoveri in regime di degenza ordinaria al fine di maggior efficienza e concorrenzialità delle strutture ospedaliere.

0/1704/99/5-6^a BERNASCONI, CAMERINI, DI ORIO, DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA, PARDINI, CARELLA, SALVATO, LAVAGNINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerato che il Governo con l'articolo 46 ha ridotto le detrazioni per spese mediche per l'anno di imposta 1996;

ciò determina il venir meno dell'interesse dei contribuenti a dichiarare spese per le quali il recupero fiscale risulta spesso insignificante;

la qual cosa contrasta con il più generale interesse fiscale di consentire la piena deducibilità oltre che delle spese mediche di tutte quelle altre spese di particolare interesse sociale allo scopo di far emergere imponibili spesso non dichiarati da parte dei prestatori dei servizi venendo meno la possibilità di incrocio fra le spese dedotte dai contribuenti e i ricavi dichiarati dai prestatori dei servizi;

tale politica fiscale se da una parte consente recuperi di tributi in capo ai soliti contribuenti onesti di converso riduce l'area di imponibilità da parte degli altri contribuenti certamente meno scrupolosi ai quali impunemente è consentito di non dichiarare tali ricavi con misure che di fatto favoriscono una ripresa della evasione fiscale;

la manovra economico-finanziaria per il triennio 1997-1999 sul lato delle entrate finisce dunque per colpire i soliti contribuenti onesti anzichè indirizzare una azione incisiva verso aree ampie di evasione tributaria generando nuove ingiustizie,

impegna il Governo:

a presentare entro due mesi dalla entrata in vigore della legge finanziaria misure concrete di lotta all'evasione fiscale che attraverso il contrasto di interesse tra i soggetti porti ad un sostanziale recupero di gettito tributario.

0/1704/55/5ª-6ª

TAROLLI, BIASCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerato che il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, prevedevano l'emanazione dei requisiti di accreditamento per le strutture sanitarie, visto che a distanza di quattro anni tali requisiti non sono stati ancora emanati dal Ministero della sanità, arrecando gravissimi danni ed un forte rallentamento nello sviluppo medico-tecnologico delle strutture sanitarie, impegna il Governo ad emanare entro il 30 gennaio 1997 i suddetti requisiti di accreditamento.

0/1704/60/5ª-6ª MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI, TOMASSINI, RONCONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge n. 1704 stabilisce che nell'ambito della ristrutturazione ospedaliera le regioni destinano una quota parte dei risparmi derivanti dalla prevista riduzione dei posti letto all'assistenza domiciliare a favore di portatori di handicap gravi, di patologie cronico-degenerative in stato avanzato o terminale nonchè gli anziani non autosufficienti;

ritenendo queste scelte essenziali per una più rispondente assistenza che tende al benessere complessivo dell'individuo, considerando che alcune attività di alto valore terapeutico e assistenziale sono possibili solo grazie ad una accresciuta professionalità infermieristica, che vede

gli operatori in grado di compiere operazioni non previste dall'attuale mansionario, ovvero solo nel mancato rispetto del medesimo;

che i servizi di assistenza domiciliare integrata, strumenti cruciali per perseguire il duplice obiettivo di una assistenza globale alle persone e di un contenimento dei costi, possono solo essere attivati grazie ad un ampliamento delle competenze e delle responsabilità dell'infermiere professionale;

che allo stato attuale il mansionario preclude l'attivazione di tali servizi impedendo agli operatori di praticare operazioni come la somministrazione di fleboclisi;

premessi altresì:

che il nuovo profilo dell'infermiere professionale descrive una figura «responsabile dell'assistenza infermieristica» che «garantisce la corretta esecuzione della prescrizione medica» con competenza e autonomia,

impegna il Governo:

all'emanazione di un decreto ministeriale, previo confronto con le associazioni ordinarie, professionali e sindacali del settore, che completi il regolamento concernente «l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere» (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739); superando quanto contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 255, che regolamentava le mansioni dell'infermiere professionale, in quanto non più rispondente ed adeguato non solo all'evoluzione normativa ma soprattutto all'evoluzione scientifica e dell'organizzazione del lavoro nei servizi e presidi sanitari, e instaurando un rapporto fra professioni sanitarie autonome che indichi le grandi aree di intervento proprie della professione di infermiere e di confini con quelle delle altre professioni;

ad emanare immediatamente il decreto di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739, per stabilire i diplomi conseguenti al precedente ordinamento che sono equipollenti al diploma universitario di infermiere ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale.

0/1704/63/5^a-6^a

DANIELE GALDI, BRUNI, CARELLA, CASTELLANI, DI ORIO,
LAVAGNINI, MIGNONE, PAPINI, PARDINI, SALVATO,
VALLETTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

constatato:

che nella manovra finanziaria 1997 nelle disposizioni riguardanti la incompatibilità dell'esercizio libero-professionale si fa preciso riferimento al divieto da parte dei dipendenti delle strutture pubbliche

di operare a qualsiasi titolo in strutture private accreditate, anche parzialmente;

che queste ultime istituzioni devono aver capacità di erogare proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente ed inoltre avere piante organiche a regime;

che peraltro non viene fatto alcun cenno su altri e importanti criteri di accreditamento, rimandati alle norme nazionali di accreditamento non ancora definite a livello ministeriale;

che, nelle more di precise regole di accreditamento, in molte realtà si è di fatto convertito il precedente rapporto di convenzione con quello di accreditamento, senza verifiche di qualità ed adeguatezza di queste strutture private;

che tra i criteri da tenere in conto per l'accreditamento non vi sono solo *standard* di personale e strutture ma anche di funzione, per non discriminare o peggio selezionare pazienti che accedono alla struttura pubblica o a quella privata accreditata;

che a garanzia della parità tra strutture pubbliche e private accreditate, come contenuto nei decreti legislativi di riordino del SSN, le strutture accreditate devono garantire anche i servizi di emergenza-urgenza, comprese le prestazioni di pronto soccorso,

si impegna il Governo:

a definire in tempi celeri i criteri di accreditamento, inserendo tra i servizi indispensabili delle strutture private accreditate le prestazioni di emergenza-urgenza, comprensive di pronto soccorso e di rianimazione.

0/1704/100/5ª-6ª BERNASCONI, CAMERINI, CARELLA, SALVATO, PARDINI, DANIELE GALDI, MIGNONE, LAVAGNINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

constatato:

che la evoluzione della medicina è stata caratterizzata negli ultimi decenni da radicali cambiamenti che hanno contribuito al miglioramento della qualità e all'aumento della durata della vita media;

che tali cambiamenti sono legati sia allo sviluppo delle scienze di base che delle conoscenze risultanti dagli studi epidemiologici, farmacologici e clinici;

che la evoluzione della scienza è diventata estremamente rapida, sicchè il ricambio delle conoscenze mediche è attualmente valutato, a seconda dei vari settori, tra il 25 per cento ed il 70 per cento ogni cinque anni,

rilevato inoltre:

che, da un lato la promozione della ricerca sia di base che applicata rappresenta un aspetto fondamentale per lo sviluppo economico e

culturale del Paese e che, dall'altro, è necessaria una formazione permanente di tutti gli operatori sanitari, formazione che rappresenta un dovere degli stessi e un diritto del malato,

impegna il Governo:

a promuovere e sostenere, anche con fondi destinati, la ricerca medica sia di base che clinica applicata;

a qualificare la formazione permanente di tutto il personale sanitario mediante percorsi e modalità formative basati su criteri proposti dalle società scientifiche e con il coinvolgimento degli ordini professionali di categoria.

0/1704/101/5ª-6ª CAMERINI, BERNASCONI, MIGNONE, CARELLA, PARDINI, DI ORIO, DANIELE GALDI, LAVAGNINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerato:

che la prevenzione è strumento fondamentale per garantire la salute dei cittadini e, contemporaneamente, modo per ridurre la domanda ospedaliera e rendere più efficace ed efficiente il servizio sanitario nazionale;

che il decreto legislativo n. 502 del 1992 rimanda alle regioni la istituzione dei dipartimenti di prevenzione presso ciascuna azienda sanitaria locale;

che il funzionamento di questi dipartimenti dipende sia da adeguati finanziamenti che da sufficienza di personale,

impegna il Governo:

ad indicare alle regioni la specifica destinazione di quote del fondo sanitario nazionale per la prevenzione;

a confermare e sottolineare che la esclusione del Servizio sanitario nazionale dal blocco delle assunzioni di personale, come previsto dal comma 2 dell'articolo 5 della legge finanziaria 1997, comprende a pieno titolo anche i dipartimenti di prevenzione.

0/1704/102/5ª-6ª BERNASCONI, MACONI, CAMERINI, CARELLA, SALVATO, PARDINI, DI ORIO, DANIELE GALDI, MIGNONE, MACONI, SALVATO, LAVAGNINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerato:

l'elevato numero di persone affette da coagulopatia congenita, che sono in Italia ben 6.000, di cui 3.600 emofilici A e B, e che i pazienti in-

fettati con il *virus* HIV sono ben 800 mentre quelli infettati con i *virus* dell'epatite sono 5.400, mentre i deceduti a causa di questi *virus* sono 300;

che dopo la strage dovuta ai *virus* dell'AIDS e dell'epatite veicolati dagli emoderivati, la scienza ha reso disponibili prodotti di sintesi ottenuti con tecnica di ingegneria genetica;

che tali nuovi farmaci «ricombinanti», che per i pazienti emofilici sono indubbiamente classificabili come salvavita, di fatto non sono disponibili per tutti i pazienti italiani a causa del loro costo, con l'unica eccezione del Trentino dove l'Azienda provinciale per i servizi sanitari ha deciso l'acquisto di tale specialità medicinale a favore di tutti i pazienti, vista la doverosa risposta alle esigenze assistenziali di una categoria particolarmente colpita;

rilevata l'iniquinà dell'articolo 6 del decreto-legge 1 luglio 1996, n. 344, che aggrava ulteriormente le vessazioni già subite dai coagulopatici ed in particolare dagli emofilici, con la perdita della riservatezza nell'istruttoria delle domande di indennizzo da parte delle USL, contravvenendo a quanto previsto dalle norme sulla riservatezza per i malati di AIDS,

impegna il Governo:

ad attivarsi nei confronti delle Regioni, al fine di garantire la fruibilità dei nuovi farmaci «ricombinanti» da parte di tutti i pazienti, di assicurare la riservatezza prevista dalla legislazione specifica sull'AIDS, nonchè di definire termini e modi di corresponsione dell'indennizzo per danno biologico.

0/1704/40/5ª-6ª

TAROLLI, GUBERT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

premesso che:

che l'articolo 117 della Costituzione della Repubblica Italiana riconosce alle Regioni autonomia legislativa, nei limiti dei principi fondamentali e stabiliti dalle leggi dello Stato, in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera;

che invece la normativa vigente in materia di politiche sanitarie mantiene una forte connotazione centralistica della gestione, organizzazione e programmazione del comparto sanitario che va ben oltre l'individuazione dei principi fondamentali,

impegna il Governo:

a sopprimere la legge 13 marzo 1958, n. 296, e il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, inerenti la Costituzione e il riordino del Ministero della sanità;

a istituire, previo parere favorevole della conferenza Stato-Regioni, un'Agenzia sanitaria nazionale deputata alla gestione delle funzioni amministrative limitatamente a quelle indicate dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e trasferire tutte le altre funzioni e competenze di carattere sanitario alle regioni.

0/1704/14/5ª-6ª

MANARA, TIRELLI, MORO, ROSSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

vista la legge 13 maggio 1978, n. 180;

visto l'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

visto l'articolo 3, comma 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

visto l'articolo 2 del disegno di legge in esame;

in considerazione del particolare significato che assume la chiusura a Roma dell'ex Ospedale psichiatrico «Santa Maria della Pietà» in avanzata fase di realizzazione in considerazione dell'opportunità di destinare ad uso pubblico l'intero comprensorio con particolare attenzione alle possibilità individuate dall'articolo 8, commi 23, 24, 25 e 28 del disegno di legge n. 1704;

preso atto della necessità di reperire idonee strutture territoriali per dare adeguata accoglienza alle circa duecento persone ancora ospitate nell'ex Ospedale psichiatrico;

preso atto delle difficoltà, soprattutto economiche di reperire dette strutture residenziali esterne;

al fine di garantire una più rapida e definitiva chiusura dell'ex Ospedale psichiatrico di Roma e destinarne l'uso a fini pubblici,

impegna il Governo:

a stanziare fondi adeguati per:

1) il reperimento e la gestione nel territorio di Roma e provincia di 10/15 strutture residenziali con non più di 20 posti di accoglienza ciascuna;

2) l'acquisizione, il restauro e la gestione da parte del Comune di Roma del parco dell'ex Ospedale psichiatrico «Santa Maria della Pietà» (circa 23 ettari) da destinare a parco pubblico.

0/1704/35/5ª-6ª

MELE, D'ALESSANDRO PRISCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerato:

che sempre più spesso nelle strutture ospedaliere pubbliche e private risulta estremamente difficile ricoprire posti in organico per infermieri professionali (come in particolare la regione Lombardia);

che da molti anni sono regolarmente diplomati infermieri professionali extracomunitari, tramite regolari corsi triennali predisposti dalle Regioni;

che per la frequenza a tali corsi gli allievi ricevono un assegno di studio mensile;

che il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 permetteva di usufruire del permesso di soggiorno e di essere assunti nelle strutture sanitarie, la stessa legge consentiva l'iscrizione all'Albo professionale e di conseguenza la possibilità materiale di esercitare la professione che in conseguenza di questo numerosi ospedali quali Ospedale di Desio, Ospedale Sacco, Ospedale S. Carlo, Ospedale S. Raffaele, Ospedale S. Paolo, Croce Rossa del Policlinico, Ospedale Niguarda, Ospedale Fate Bene Fratelli di Milano, Ospedale S. Anna di Como ed altri, avevano ricoperto posti di organico con tale personale;

considerato che in data 7 novembre 1995, il Ministero della sanità - Direzione generale ospedali - emanava una circolare dove veniva posto come requisito necessario per l'esercizio delle professioni sanitarie la cittadinanza italiana o quella di uno degli Stati della Unione europea;

considerato che con tale circolare veniva quindi configurato il reato di esercizio abusivo della professione per tutti i lavoratori che per non avendo cittadinanza italiana o comunitaria, avevano stipulato regolari contratti con strutture sanitarie ed esercitavano regolarmente la professione in forza dell'articolo 9 del predetto decreto-legge,

impegna il Governo:

a definire con urgenza se, alla luce della norme e leggi esistenti, per i cittadini extracomunitari, in possesso del titolo di infermiere professionale, riconosciuto legalmente con certificati di equipollenza rilasciato dal Ministero della sanità, sia possibile procedere all'iscrizione all'Albo, anche se il richiedente non è in possesso della cittadinanza italiana.

0/1704/47/5^a-6^a

FUMAGALLI CARULLI, NAPOLI Roberto, TAROLLI, BIASCO, SILIQUINI, FAUSTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

premesso che il comma 5 dell'articolo 1 del disegno di legge disciplina l'applicazione delle incompatibilità di cui al comma 7 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

considerato che il suddetto comma 7 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, attribuisce la possibilità di esercitare l'attività libero-professionale in costanza del rapporto di impiego con il Servizio sanitario nazionale ai soli medici, mentre il predetto comma 5 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1704 fa riferimento a tutti i dipendenti del Servizio sanitario nazionale e che è pertanto necessario chiarire l'ambito di applicazione della nuova normativa,

impegna il Governo:

a chiarire, in via interpretativa, che le disposizioni del comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 412 del 1991 si applicano a tutto il personale di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

0/1704/21/5ª-6ª DI ORIO, CARELLA, LAVAGNINI, BERNASCONI, CAMERINI,
DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA, PARDINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

premesso che il comma 12 dell'articolo 1 del disegno di legge conferisce all'opzione in favore dell'esercizio della libera professione intramuraria da parte dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale il valore di titolo preferenziale per il conferimento di incarichi comportanti direzioni di struttura ovvero per l'accesso ad incarichi di dirigenti del ruolo sanitario di secondo livello;

considerato che l'opzione in favore dell'esercizio della libera professione intramuraria non può essere effettuata se non in aziende sanitarie che abbiano realizzato le necessarie strutture logistiche;

considerato pertanto che i dipendenti delle aziende ospedaliere che non hanno provveduto a realizzare tali strutture rischiano un'ingiusta discriminazione nei confronti di coloro che sono già in grado di esercitare la suddetta opzione,

impegna il Governo:

a far decorrere la suddetta valutazione dell'opzione in favore dell'esercizio della libera professione intramuraria quale titolo preferenziale per il conferimento di incarichi comportanti direzioni di struttura ovvero per l'accesso agli incarichi di dirigenti del ruolo sanitario del secondo livello, a partire dalla scadenza del termine di cui al comma 11 dell'articolo 1 del predetto disegno di legge recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica».

0/1704/22/5ª-6ª DI ORIO, CARELLA, LAVAGNINI, BERNASCONI, CAMERINI,
DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA, PARDINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

premesso che il comma 4 dell'articolo 4 del disegno di legge stabilisce norme per quanto attiene la vendita dei prodotti farmaceutici; che tali norme sarebbero rafforzate da provvedimenti che impediscano lo spreco per sovradosaggio dei prodotti farmaceutici;

considerato che in precedenti disegni di legge di iniziativa del Governo si affrontava la questione della farmaceutica e che fin d'allora era-

no state poste questioni riguardanti la commercializzazione dei farmaci,

impegna il Governo:

ad adottare quanto più urgentemente possibile provvedimenti, in grado di ridurre notevolmente la spesa farmaceutica, che impongano alla case produttrici di produrre farmaci in confezione ottimale, confezione cioè che tenga conto della patologia e non delle richieste del mercato.

0/1704/23/5ª-6ª DI ORIO, CARELLA, LAVAGNINI, BERNASCONI, CAMERINI,
DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA, PARDINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

premesso:

che la carenza di strutture idonee alla cura dei soggetti psicopatici è una delle più inquietanti realtà della sanità nazionale;

che questa è un'offesa alla dignità della persona umana;

che in un'epoca, come la nostra, contrassegnata da una crescente *escalation* di turbe psichiche, fa riscontro l'avvenuta messa al bando degli ex ospedali psichiatrici come previsto dalla legge n. 180;

che a 19 anni dall'emanazione di questa «legge» non sono state migliorate le condizioni dei malati ancora ricoverati nei residui presidi socio-sanitari (ex manicomi) e non sono state attuate le previste strutture alternative di terapia;

che centinaia di famiglie, senza alcun sostegno, sono costrette ad una drammatica convivenza con un malato di mente;

che non sono state attivate strutture residenziali del progetto «tutela della salute mentale» che prevede la chiusura dei residui ospedali psichiatrici entro il 31 dicembre 1996 (articolo 3, comma 5, legge n. 724 del 23 dicembre 1994) comportando un futuro incerto per circa 25 mila ricoverati;

che si assiste ogni giorno ad episodi di violenza «pazzesca» che continuano a susseguirsi nel nostro paese,

impegna il Governo:

a porre in atto provvedimenti ed interventi a tutela di coloro che, ricoverati nelle rimanenti strutture ospedaliere psichiatriche non trovano adeguata accoglienza nelle loro famiglie e nei servizi di territorio,

chiede inoltre:

che si assuma il compito di risolvere in tempi brevi il grave ed urgentissimo problema della difesa delle potenziali vittime di coloro che, sempre più numerosi come si evince dalla cronaca quotidiana, compiono atti di ordinaria e quotidiana quanto micidiale follia.

0/1704/184/5ª-6ª

FIRRARELLO, RONCONI, COSTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerato che:

l'indennità di accompagnamento per i soggetti non autosufficienti è assolutamente esiguo e che dovrebbe essere diversificato in rapporto alla gravità della non autosufficienza, nonchè congruo a coprire le spese di assistenza di cui il portatore di handicap può aver bisogno nell'arco di un'intera giornata;

ove si volesse assumere una collaboratrice domestica per otto ore al giorno, la spesa complessiva ammonterebbe a lire 776.160, cifra già superiore alla stessa indennità di accompagnamento;

non è ipotizzabile che il portatore di *handicap* possa far fronte alle sue ulteriori esigenze ricorrendo all'utilizzazione degli obiettori di coscienza, od alle Associazioni di volontariato, in quanto non sempre i bisogni del disabile coincidono temporalmente con la disponibilità fisica dell'obiettore di coscienza o del volontario;

l'assistenza ai soggetti non autosufficienti in R.S.A. costa all'Amministrazione sanitaria non meno di 6 milioni al mese, oltre al costo delle strutture,

impegna il Governo:

a diversificare l'indennità di accompagnamento in base alla reale non autosufficienza del portatore di *handicap* (la quale nei casi più gravi può coprire l'intero arco di una giornata), in mensile, annuale e perenne, riconoscendo, in tal modo, al portatore di handicap il diritto di rimanere in famiglia, ai singoli familiari, quello di continuare ad avere una propria identità, infine, allo Stato, il dovere di ottemperare prioritariamente alla sua funzione di «Stato sociale».

0/1704/95/5ª-6ª MONTELEONE, BONATESTA, CASTELLANI, MARTELLI, PEDRIZZI, MARRI, COZZOLINO, DEMASI, BEVILACQUA, PACE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

al fine di evitare un netto squilibrio tra le diverse realtà del paese, in riferimento al comma 11 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame,

impegna il Governo:

ad autorizzare le regioni in cui non è possibile applicare le disposizioni di legge a partire dal 31 gennaio 1997 ad emanare direttive transitorie per favorire pienamente l'attuazione della riforma, che regolino a livello territoriale il regime di lavoro intramurario ed extramurario.

0/1704/37/5ª-6ª

MELE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

impegna il Governo a dare attuazione nel termine di 90 giorni a quanto previsto dal comma 34 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, mediante l'emanazione di decreti finalizzati all'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti per le categorie dei lavoratori dipendenti pubblici e privati e dei lavoratori autonomi ai quali applicare i benefici di natura previdenziale previsti dalla stessa legge.

0/1704/96/5ª-6ª

MORO, ROSSI, MANFROI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerato:

il dibattito parlamentare sulla manovra di bilancio 1997-1999;
l'annullamento della programmata conferenza sul lavoro già convocata per il mese di settembre a Napoli,

preso atto che:

la realizzazione del *Welfare State* ha elevato il grado di protezione sociale elevando l'offerta quantitativa di servizi pubblici a scapito della qualità;

l'attuale modello risulta inadeguato a realizzare obiettivi per una società più sicura ed equa perchè impostato e realizzato in un diverso contesto economico che presentava una forte crescita del PIL e rapida crescita dell'occupazione;

l'uniformità delle prestazioni non è accompagnata a criteri di selettività e di specificità delle prestazioni accrescendo le disuguaglianze, proteggendo talune categorie e lasciandone prive altre;

la protezione sociale è particolarmente elevata per i lavoratori garantiti mentre è inadeguata per coloro che non sono garantiti aggravando il fenomeno della esclusione sociale in vasti strati della popolazione soprattutto meridionale;

la protezione dei soggetti esclusi è affidata alle famiglie e al volontariato;

il sostegno alla famiglia da parte dello Stato è modesto e inferiore a quanto riscontrabile negli altri paesi comunitari; l'incidenza degli assegni familiari sul PIL rappresenta solo lo 0,8 per cento diminuendo progressivamente dagli anni sessanta ad oggi mentre in Francia si eleva a 2,4, in Germania a 2,2 e nel Regno Unito raggiunge il 2,6 per cento;

la crisi dell'attuale *Welfare State* ha determinato una insopportabile pressione fiscale sui cittadini, occorrente per finanziare elefantiaci apparati burocratici con conseguente progressiva espansione dei disavanzi e pesanti riflessi sul costo del finanziamento riducendo le potenzialità e le prospettive di crescita del sistema economico;

la crisi fiscale grava sul costo dei beni prodotti ed esportati riducendo la competitività del sistema economico;

la disoccupazione involontaria viola il diritto fondamentale dei cittadini a fornire il proprio contributo alla ricchezza della nazione oltre che rappresentare una manifestazione di inefficienza del sistema,

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento una relazione sullo stato sociale che indichi le azioni necessarie per indirizzare le risorse verso la crescita per rafforzare le prospettive di sviluppo e per garantire la creazione di nuovi posti di lavoro concentrando le risorse sulle fasce più bisognose della popolazione;

a sostenere le realtà sociali intermedie e in particolare il terzo settore che può raggiungere aree di bisogno trascurate dallo Stato;

a presentare inoltre entro il mese di febbraio una relazione al Parlamento sull'andamento tendenziale della spesa pensionistica dopo la entrata in vigore della legge n. 335 del 1995.

0/1704/28/5ª-6ª

GUBERT, ZANOLETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 1993, è stata varata la legge n. 87 del 1994 che prevedeva la riliquidazione della indennità di buonuscita, includendo in essa l'indennità integrativa speciale, prendendo a base di calcolo non l'intero importo ma soltanto il 60 per cento dell'ammontare di essa, percepito all'atto della quiescenza;

considerato che la stessa legge n. 87 del 1994 prevedeva un calendario di pagamento della riliquidazione, per tutti coloro che ne avevano titolo dal 1984 al 30 novembre 1994;

vista la legge finanziaria 1995, che modificava il calendario di pagamento, previsto dalla legge n. 87 del 1994; mentre per alcuni, come i pensionamenti degli anni 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, il calendario di pagamento restava invariato, per gli altri, quali i pensionamenti relativi agli anni 1989, 1991, 1992, 1994 e 1993, subiva uno slittamento di un anno, senza prevedere pagamento d'interesse legale, creando già una disparità di trattamento con gli altri beneficiari dello stesso provvedimento;

preso atto che il disegno di legge in esame prevede ancora lo slittamento di un altro anno, e, quindi, la penalizzazione complessiva di due anni con ulteriore svalutazione, realizzando così una disparità di trattamento tra coloro che sono interessati alla proroga e coloro che hanno già incassato i benefici previsti dalla legge n. 87 del 1994,

impegna il Governo:

vista la disparità di trattamento che si realizza fra chi ha già avuto la liquidazione dei benefici di cui alla legge n. 87 del 1994 di considerare l'opportunità per coloro che sono interessati allo slittamento di prevedere il pagamento con l'interesse legale.

0/1704/41/5ª-6ª

TAROLLI, CIRAMI, BIASCO, FAUSTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

premesso che:

la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati in sede di parere al suddetto disegno di legge collegato alla finanziaria ha chiesto in data 15 ottobre 1996 che «gli aspetti relativi a modifiche parziali della riforma previdenziale» siano «esaminati in un contesto organico in sede di verifica della legge n. 335 del 1995»;

nella stessa occasione la Commissione predetta ha rilevato la inopportunità di deleghe parziali in materia previdenziale da conferire al Governo;

considerato che:

la materia previdenziale necessita di un esame organico e non frammentario che affronti tutti gli aspetti ad essa connessi, che debbono essere sottoposti all'esame del Parlamento e, quindi, della Commissione bicamerale di controllo degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ex articolo 56, legge n. 88 del 1989: la suddetta Commissione ha, tra l'altro, il compito di «vigilare sulla operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale»;

tenuto conto della rilevanza e della altresì delicatezza sociale delle problematiche previdenziali, che presentano implicazioni di ordine economico, contabile, finanziario, strutturale ed organizzativo, visto il dibattito attualmente in corso su questo specifico argomento, che appassiona le forze politiche, i sindacati, i datori di lavoro, i cittadini tutti, ivi compresi i pensionati i quali ultimi, peraltro, non hanno alcun potere di difesa dai soprusi trovandosi ormai in una condizione giuridica di non ritorno,

impegna il Governo:

ad affrontare entro sei mesi la materia della riforma previdenziale con riguardo al complesso delle prestazioni e delle strutture preposte, in forma organica e tale da consentire un ampio ed approfondito dibattito parlamentare.

0/1704/54/5ª-6ª

TAROLLI, BIASCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

premesso che:

il divario nella dotazione infrastrutturale tra l'Italia ed il resto dell'Europa e, all'interno del paese, tra Sud e Centro-Nord è, rispettivamente, di lì e 24 punti percentuale e la sua eliminazione richiede uno sforzo finanziario stimato nell'ordine ai 530 mila miliardi;

è stato rilevato come la più bassa produttività della trasformazione industriale, nel Mezzogiorno è riconducibile in misura non trascurabile a fattori esterni all'impresa: svantaggi nella localizzazione geografica, inefficienza delle amministrazioni pubbliche, difetto di infrastrutture di base, produttive e sociali;

la disponibilità di capitale pubblico delle regioni meridionali è inferiore a quella delle regioni più ricche del paese e a quella rilevabile in media negli altri paesi europei, in alcuni casi anche del 50 per cento;

forti carenze si registrano nei trasporti, nelle reti idriche e dell'energia elettrica, nelle telecomunicazioni e nelle dotazioni sociali;

la dotazione di infrastrutture pubbliche e di capitale pubblico costituisce premessa indispensabile dello sviluppo economico;

di recente sono stati compiuti passi per facilitare l'impiego di fondi comunitari e varati strumenti di sostegno alla comulazione privata e per il riequilibrio finanziario delle piccole e medie imprese, ma dall'intervento straordinario non si è ancora sostituita una coordinata capacità progettuale locale e regionale;

calcoli di contabilità finanziaria coerenti con i provvedimenti qui ipotizzati conducono a ritenere possibile il finanziamento del piano proposto a opera del mercato, sia nella componente bancaria sia in quella direttamente produttiva;

appare indispensabile predisporre un piano decennale di interventi sulle infrastrutture «a rete» da effettuarsi con capitali privati nazionali ed internazionali e con fondi messi a disposizione dell'Unione europea,

impegna il Governo:

1) ad accrescere le dotazioni finanziarie per la realizzazione di infrastrutture nel Mezzogiorno;

2) a presentare, entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, al Parlamento un documento di programma per il settore degli investimenti pubblici contenente le linee guida di politica economica relative agli investimenti infrastrutturali e alla riqualificazione urbana nel quale siano definiti gli obiettivi di intervento nei prossimi dieci anni con particolare riguardo:

a) a linee fondamentali di assetto del territorio;

b) sistema delle reti infrastrutturali con particolare riguardo a quelle «intelligenti» ed i collegamenti con l'Europa;

c) difesa del suolo e risorse idriche;

d) riqualificazione urbana;

e) valorizzazione del patrimonio storico-artistico anche ai fini di sviluppo del turismo;

Il documento di programma dovrà contenere:

- a) la ricognizione delle risorse disponibili per gli investimenti pubblici fornendo gli elementi per una corretta valutazione delle dotazioni finanziarie e leggi di bilancio, nonché dall'Unione europea la stima dei fabbisogni finanziari aggiuntivi per raggiungere gli obiettivi sopra esposti;
- b) la individuazione di linee guida per l'attivazione di strumenti di coinvolgimento del capitale privato nel finanziamento di opere di pubblica utilità;
- c) la stima degli effetti occupazionali diretti ed indiretti derivanti dai programmi di investimento individuati;
- d) la definizione di indirizzi programmatici per il riassetto funzionale delle aree urbane.

In particolare, il documento di programma dovrà prevedere misure di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche mediante la riduzione del numero di procedimenti ed accorpamento degli stessi nonché strumenti per la qualificazione della pubblica amministrazione.

Inoltre, saranno individuate misure di razionalizzazione degli organismi decisionali pubblici e strumenti di controllo e monitoraggio della spesa ispirati a criteri di efficienza ed efficacia nella realizzazione di investimenti pubblici.

Il documento potrà contenere anche indicazioni di casi in cui possa prevedersi il ricorso a procedure speciali, quali quelle previste dall'articolo 1 della legge n. 426 del 1994.

0/1704/26/5ª-6ª

GUBERT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerata la necessità di sostenere le recenti iniziative sia pubbliche che private intraprese nell'area pontina per il rilancio del sistema economico e per la difesa dei livelli occupazionali dotando l'area, delle necessarie infrastrutture;

preso atto della assoluta necessità di collegamenti vari, con l'Autostrada del sole come a più riprese evidenziato dalle rappresentanze sociali, politiche ed economiche della Provincia pontina;

considerate le priorità in termini di viabilità nell'area provinciale che hanno definite gli Enti locali programmatori;

vista la necessità di potenziare, anche per motivi di sicurezza, il collegamento viario tra i due capoluoghi di provincia: Latina e Frosinone lungo quei collegamenti stradali che altrimenti rischierebbero di portare la nostra provincia all'isolamento:

- 1) adeguamento della strada statale 156 dei Monti Lepini (fondi già stanziati) resosi ancora più necessario in quanto legato ai due grandi progetti del Centro intermodale e dell'Aeroporto commerciale nella zona di Latina Scalo;

2) completamento Marittima II (Prossedi-Priverno-Terracina) con allacciamento alla strada statale Appia e da questa un adeguamento fino allo svincolo di S. Anastasia (Fondi) indispensabile per il corretto sfruttamento del movimento merci prodotto dal mercato ortofrutticolo di Fondi;

3) superamento dei centri abitati di Gaeta e Formia con allacciamento della strada statale Flacca alla superstrada per Cassino che a sua volta deve subire un indispensabile adeguamento, a servizio del porto commerciale di Gaeta che risulta essere un altro importante progetto da realizzare nella nostra provincia;

rilevato in particolare che il potenziamento della strada statale 156 dei Monti Lepini è sempre stato riconosciuto altamente prioritario, risultando, per giunta, incluso nel piano decennale della grande viabilità ANAS,

impegna il Governo:

ad includere nei programmi di settore i progetti finalizzati alla realizzazione degli interventi innanzi ricordati ed a predisporre la copertura della relativa spesa con l'aggiornamento del documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1997-1998.

0/1704/62/5^a-6^a PEDRIZZI, MACERATINI, CURTO, PACE, BOSELLO, COLLINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerato che da oltre 40 anni si parla e si discute sull'ammodernamento della linea ferroviaria del Brennero;

rilevato che numerosi progetti e proposte sono stati elaborati e predisposti in questo lungo periodo;

considerato che da tempo si è riconosciuto l'assoluta necessità di un ammodernamento dell'attuale linea ferroviaria per far fronte ai traffici oltre il 2000 mediante la realizzazione di una nuova linea ferroviaria da Monaco a Verona con una galleria di base fra Fortezza e Innsbruck;

considerato che in seguito all'apertura delle frontiere dei paesi est-europei, all'unificazione della Germania e per effetto della progressiva integrazione economica e politica europea, i traffici attraverso le Alpi continueranno - lo si voglia o meno - ad aumentare ulteriormente in futuro. La necessità di un collegamento ferroviario efficiente ed ecologicamente valido fra i paesi a nord e a sud delle Alpi si fa pertanto sempre più impellente. Ciò vale in particolare per la ferrovia del Brennero, in quanto l'attuale linea, nonostante i lavori di sistemazione già effettuati ed ancora in corso, non è assolutamente in grado di garantire - nè oggi e tanto meno per il futuro - un efficiente concorrenziale ed attrattivo trasporto delle persone e delle merci. Da qui l'urgenza di realizzare al più presto possibile la nuova linea ferroviaria per garantire un trasporto

di persone e di merci efficace e veloce negli anni dopo il 2000 e per salvaguardare le popolazioni residenti, l'ambiente e lo sviluppo socio-economico delle regioni a sud ed a nord del Brennero;

considerata l'importanza per l'Italia e l'Europa della nuova linea ferroviaria Verona-Monaco ad alta capacità e la sua priorità nell'ambito dell'Unione europea, è stata più volte confermata e ribadita dai Ministri dei trasporti e dai Capi di Governo delle nazioni interessate con *memorandum* e dichiarazioni d'intenti,

impegna il Governo:

a procedere da subito al finanziamento del progetto esecutivo, iniziando dal tunnel di base del Brennero;

alla costituzione di un Gruppo europeo di interesse economico (GEE) assieme alle Amministrazioni ferroviarie, agli Enti locali interessati dal collegamento predetto, unitamente ad Enti economici ed imprenditoriali per la realizzazione della nuova infrastruttura ferroviaria ad alta capacità Verona-Monaco;

a sostenere presso la Comunità europea, sia sotto il profilo politico che sotto quello finanziario, questa iniziativa.

0/1704/44/5ª-6ª

TAROLLI, BIASCO, GUBERT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

premesso che:

il mancato raddoppio delle linea ferroviaria Verona-Bologna rappresenta una intollerabile strozzatura della direttrice fondamentale Nord-Sud del paese che collega direttamente il nostro Mezzogiorno con il cuore dell'Europa fino a Berlino;

che una parte di tale tratta è già stata finanziata tramite il contratto di programma 1994-2000 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato spa e per la quale sono in corso i lavori di raddoppio;

che il finanziamento della parte residua tra Poggio Rusco e San Giovanni in Persiceto è stato programmato nella Tabella A1 del suddetto Contratto di programma ma non ancora stanziato,

impegna il Governo:

affinchè, nell'ambito della revisione del Contratto di programma in essere tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato spa, previsto dal comma 2 dell'articolo 29 del disegno di legge collegato alla Finanziaria (AS 1704), vengano stanziati le risorse necessarie a completare urgentemente l'opera, garantendo la continuità dei lavori in atto, in modo da porre termine a questa grave carenza infrastrutturale che penalizza ulteriormente il nostro paese e ritarda una necessaria integrazione con l'Europa.

0/1704/173/5ª-6ª

VIVIANI, GIARETTA, GUERZONI, PASQUINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

rilevata la grave condizione del territorio per quanto riguarda l'assetto idrogeologico e la manutenzione degli alvei dei fiumi, che sistematicamente ogni temporale si può trasformare in un'alluvione con danni irreparabili alle persone ed alle cose;

tenuto conto che negli ultimi anni, e in particolare negli ultimi mesi, sono in aumento eventi alluvionali i quali hanno provocato danni tali da richiedere lo stato di calamità naturale in tutta Italia, dal Piemonte alla Calabria, dal Friuli alla Toscana, dalla Liguria alla Campania e alla Puglia;

considerato che i provvedimenti tampone adottati per cercare di porre rimedi si rivelano sempre di breve durata, sufficienti solo fino al successivo episodio meteorologico e che la situazione peggiora di giorno in giorno su tutto il territorio nazionale;

osservata la necessità di interventi preventivi delle autorità locali per quanto riguarda la difesa del suolo ed in particolare di riassetto idrogeologico e manutenzione degli alvei dei fiumi come primo strumento per evitare dopo di dover ricorrere alla dichiarazione dello stato di calamità con tutti gli aggravii economici che comporta per le casse dello Stato;

preso atto che tali interventi preventivi spesso sono impediti da norme vigenti;

impegna il Governo:

a predisporre in tempi brevi tutti quei provvedimenti di carattere amministrativo e/o legislativo necessari per consentire alle Regioni, ai Comuni e agli altri enti territoriali minori di poter intervenire per la salvaguardia del proprio territorio senza ostacoli anche di carattere normativo.

0/1704/111/5ª-6ª COLLINO, PEDRIZZI, BOSELLO, MARRI, TURINI, PONTONE, BORNACIN, DEMASI, COZZOLINO, SPECCHIA, LISI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerato che:

la Calabria è la Regione d'Europa più colpita in termini di dissesto idrogeologico, e ciò costituisce uno dei motivi fra i più rilevanti che concorrono a determinare le condizioni di ritardo dello sviluppo della Regione;

oltre ad un uso del territorio non coerente, sia con le condizioni geologico-idrologiche, che con quelle pluviometrico-idrometriche, il dissesto è dovuto ad inefficaci misure di previsione e prevenzione e ad un quadro legislativo in gran parte non applicato: fra tutti la legge n. 183

del 1989 che prevede una molteplicità di soggetti istituzionalmente coinvolti, difficilmente coordinabili, e la frammentazione dei ministeri cui fanno capo le diverse competenze;

un'azione volta alla rinaturalizzazione dei bacini idrografici e ad una oculata gestione del territorio costituisce un momento imprescindibile per la crescita civile, a fronte di 200 mila miliardi spesi dallo Stato negli ultimi 30 anni per interventi a valle di eventi calamitosi, senza per questo diminuire il grado di rischio preesistente,

impegna il Governo:

a semplificare, attraverso atti amministrativi e legislativi, gli adempimenti previsti dalla legge n. 183 del 1989;

a unificare le competenze coinvolte nella medesima legge in un unico ministero;

a varare una legge quadro sulle calamità naturali;

a potenziare e razionalizzare i servizi tecnici nazionali e tutto il sistema della protezione civile;

a qualificare i rapporti esistenti con la comunità scientifica nazionale che, nelle discipline idrauliche e geologiche, è all'avanguardia nel panorama internazionale.

0/1704/175/5ª-6ª

LOMBARDI SATRIANI, VELTRI, BRUNO GANERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerato che:

in sede di approvazione dell'articolo 36, nell'ambito della riprogrammazione finanziaria delle risorse dei fondi strutturali comunitari per gli esercizi 1994-1995-1996 non viene indicata la priorità della destinazione delle risorse al settore idrico ed in particolare al completamento degli schemi idrici per usi civili e produttivi già in parte realizzati e finanziati nell'ambito dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno;

le urgenti necessità del settore e le risoluzioni adottate dal Parlamento europeo il 16 marzo 1995 ed il 13 luglio 1995 in cui si pone in evidenza il carattere strutturale della carenza di risorse idriche in Spagna, Grecia, Italia e Portogallo;

lo stesso Parlamento europeo prende atto dei danni recati all'agricoltura ed all'ambiente dalle ricorrenti siccità ed in particolare dal fatto che, in relazione alle carenti disponibilità di risorse idriche, una parte consistente dell'acqua ad usi irrigui viene dirottata ad usi potabili;

il Parlamento Europeo sottolinea la necessità di una azione costante e mirata a risolvere definitivamente il problema dell'approvvigionamento delle risorse idriche ad usi irrigui anche allo scopo di ammodernare le reti idriche ed i sistemi di irrigazione e di ottimizzare l'uso di tali risorse;

atteso che tale finalità in Italia è perseguibile attraverso azioni di completamento di impianti solo parzialmente realizzati e di ammodernamento delle reti,

impegna il Governo:

affinchè nella riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali comunitari di cui all'articolo 36 venga riconosciuta priorità ai progetti immediatamente eseguibili per opere di completamento ed ammodernamento degli schemi idrici ad usi irrigui già in parte realizzati e finanziati nell'ambito dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno.

0/1704/59/5ª-6ª

TAROLLI, BIASCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerato che:

con il decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito nella legge 4 agosto 1984, n. 442, è stata vietata alla regione Calabria «l'assunzione da parte della regione medesima, dei consorzi e degli enti regionali interessati, di lavoratori idraulico-forestali»;

detto blocco delle assunzioni, nell'arco di ben dodici anni, ha progressivamente ridotto il numero dei lavoratori idraulico-forestali, con conseguenze gravi per l'operatività degli organismi regionali, a seguito dei collocamenti a riposo o, comunque, fuori servizio;

di fronte alle inderogabili esigenze della montagna calabrese, dal Pollino alla Sila e all'Aspromonte, di interventi organici, razionali e continui che consentano una politica del territorio diretta ad incrementare la produttività delle zone montane e, nel contempo, ad assicurare in permanenza condizioni di sicurezza ai territori a valle, come, purtroppo, non è stato anche di recente;

impegna il Governo:

ad assumere con urgenza ogni opportuna iniziativa, d'intesa con la regione Calabria, per sostituire l'attuale regime di blocco delle assunzioni dei lavoratori idraulico-forestali con normative flessibili ed adeguate alle esigenze ed alle caratteristiche del territorio calabrese che consentano agli organismi regionali e subregionali una politica della montagna che esalti le potenzialità dell'intero territorio e si ponga come volano per lo sviluppo dell'intera Calabria.

0/1704/144/5ª-6ª

BRUNO GANERI, LOMBARDI SATRIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerato che:

nei principali paesi europei lo svolgimento delle attività di ricerca in campo agrario è compito di un unico ente impostato per operare

per programmi e progetti e nel rispetto dei criteri della interdisciplinarietà;

nei principali paesi europei i suddetti enti di ricerca sono soggetti al controllo di strutture amministrative analoghe al nostro Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

in Italia esistono 31 istituti di ricerca agraria sottoposti a vigilanza da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

l'elevato numero di istituti di cui sopra ha determinato e determina gravi sovrapposizioni di compiti e di lavori prodotti, nonché la mancanza di una qualsiasi azione di coordinamento delle attività di ricerca che, a sua volta, produce l'effetto di isolare gli stessi istituti rispetto alle altre istituzioni di ricerca italiane ed estere e la dispersione delle risorse umane e finanziarie,

impegna il Governo:

a prevedere una riforma degli istituti di ricerca vigilati dal Ministero delle risorse agricole alimentari forestali che conduca all'istituzione di un unico Ente sottoposto alla vigilanza congiunta dello stesso Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

ad impostare la suddetta riforma, affinché l'Ente unico sia strutturato in più unità territoriale di ricerca, ciascuna in grado di svolgere attività di ricerca di tipo interdisciplinare, ed operanti su base regionale o interregionale, sia articolato in più dipartimenti che, per ciascun gruppo disciplinare da essi rappresentato, costituiscano il riferimento scientifico per lo svolgimento delle attività interdisciplinari dell'Ente medesimo; a livello centrale siano svolte le sole attività di coordinamento generale e di raccordo con gli organi di governo dell'agricoltura e della ricerca scientifica; siano determinati criteri di nomina dei membri degli organi direttivi dell'Ente che assicurino l'assoluto rispetto dei principi di trasparenza prevedendo l'estraneità di funzionari e dirigenti delle amministrazioni vigilanti rispetto alla gestione dell'Ente medesimo, quale unica possibile garanzia per consentire lo svolgimento di una effettiva azione di vigilanza, ovvero per evitare l'insorgere di situazioni nelle quali non è possibile distinguere la figura del controllore da quella del controllato.

0/1704/10/5ª-6ª

ROSSI, MORO, AMORENA, LAGO, BIANCO, ANTOLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerato che:

il pagamento del superprelievo relativo alle produzioni di latte eccedenti la quota assegnata all'Italia relativamente alla campagna 1995-96 sta determinando gravissimi disagi tra gli imprenditori del settore;

che la situazione di cui al punto precedente interessa, pressochè esclusivamente le realtà imprenditorialmente migliori, nonché quelle situate nelle aree a maggiormente vocate per la produzione del latte,

impegna il Governo:

a prevedere forme agevolate e rateizzate per il pagamento del «superprelievo» relativo all'annata 1995-96;

a prevedere la priorità nella riassegnazione da parte dell'AIMA delle quote produttive a tutti i produttori assoggettati al superprelievo della quota già prodotta in esubero nella campagna 1995/96, considerando in tal modo il pagamento della multa quale corrispettivo per l'acquisto;

a prevedere l'affrancamento dell'intera quota B per le aziende che non raggiungono il limite minimo di 200 tonnellate per azienda o di 100 tonnellate per unità attive, in modo da garantire un minimo vitale di sopravvivenza.

0/1704/9/5ª-6ª

ROSSI, MORO, AMORENA, LAGO, BIANCO, ANTOLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerato che:

nell'ambito della Unione europea, l'agricoltura italiana si caratterizza per la limitata estensione delle aziende agricole e per la notevole frammentazione della proprietà fondiaria;

le caratteristiche di cui sopra costituiscono uno dei principali ostacoli per il conseguimento da parte delle aziende agricole di dimensioni economiche tali da consentire loro di misurarsi con successo sul mercato dei prodotti agro-alimentari che, a seguito dei recenti accordi commerciali multilaterali e della riforma della politica agricola comune, è sempre esposto alla concorrenza internazionale;

il compito di favorire l'aumento delle dimensioni delle aziende agrarie è stato tradizionalmente assegnato alla Cassa per la formazione della proprietà contadina, la cui struttura risulta, però, da tempo inadeguata ad assolvere i suddetti compiti,

impegna il Governo:

a prevedere la soppressione della Cassa per la formazione della proprietà contadina e a dare facoltà alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano di istituire proprie Agenzie regionali per la formazione dell'impresa agricola che subentrino a tutti gli effetti alla suddetta Cassa.

0/1704/8/5ª-6ª

ROSSI, MORO, BIANCO, ANTOLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerato che:

il trasferimento alle Regioni delle competenze in materia agricola è previsto dalla Costituzione della Repubblica;

nonostante l'esito del *referendum* del 18 aprile 1993 che ha sancito l'abrogazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stata prevista l'istituzione di un nuovo Ministero competente in materia di agricoltura;

la legge 4 dicembre 1993, n. 491, istitutiva del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è rimasta, quasi totalmente, inapplicata,

impegna il Governo:

a trasferire alle Regioni a statuto ordinario e, nel rispetto dei relativi statuti, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome, tutte le competenze in materia di agricoltura, foreste, agriturismo, caccia, acquacoltura e pesca marittima, nonchè le competenze in materia di veterinaria, fatte salve quelle attribuite al Ministero della sanità;

ad attribuire al Dipartimento per il coordinamento delle politiche della Unione europea le seguenti funzioni in materia agricola:

a) cura delle relazioni internazionali e partecipazione alla redazione di accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri;

b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla elaborazione delle politiche comunitarie;

c) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare il coordinamento delle attività amministrative regionali, ai fini dell'attuazione delle politiche comunitarie e nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

a demandare alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il compito di individuare le linee politiche da sostenere in sede comunitaria e internazionale;

a realizzare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, il trasferimento alle Regioni ed alle Province autonome delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, dell'AIMA e dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi;

a provvedere, in conseguenza del riordino di competenze di cui ai punti precedenti a definire l'organizzazione degli uffici del Dipartimento per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea ed a distribuire, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, l'organico del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, tra le Regioni, le Province autonome ed il medesimo Dipartimento per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea in relazione alle nuove funzioni ad esse assegnate.

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerato che:

nel provvedimento in esame collegato alla legge finanziaria, sono previste rigide disposizioni volte a collocare fuori dal settore agricolo attività economiche tipicamente agrarie, quali la funghicoltura ed alcune produzioni vegetali ottenute in serra,

impegna il Governo:

a conservare all'interno del settore produttivo agricolo attività tipicamente agrarie come la funghicoltura, rivedendone, eventualmente, l'inquadramento a fini fiscali attraverso la creazione di una specifica tariffa d'estimo;

a rivalutare i limiti per il riconoscimento, quale attività agricola, delle coltivazioni in serra, eliminando le disposizioni introdotte nel provvedimento in esame.

0/1704/4/5ª-6ª

ROSSI, MORO, BIANCO, ANTOLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerato che:

il riconoscimento delle peculiarità economiche e produttive del settore agricolo ha fatto sì che il legislatore abbia da sempre previsto la concessione di agevolazioni fiscali, contributive e tariffarie specificatamente rivolte agli agricoltori;

agli agricoltori sono tradizionalmente riconosciute agevolazioni per l'acquisto di determinati fattori della produzione, tra i quali i carburanti da impiegare nei processi produttivi agricoli,

le agevolazioni di cui al punto precedente sono state sempre concesse attraverso l'applicazione di una accisa ridotta rispetto a quella normalmente applicata per i carburanti;

il Governo, nel provvedimento in esame, collegato alla legge finanziaria, prevede di abolire il suddetto regime di agevolazioni e di sostituirlo con un altro che opera attraverso il riconoscimento di crediti di imposta;

l'introduzione di un regime di agevolazioni fondato sui crediti di imposta non si accorda con il sistema fiscale cui a seguito del riconoscimento delle suddette peculiarità economiche e produttive, sono attualmente soggetti gli agricoltori,

impegna il Governo:

ad impostare la riforma del regime di agevolazioni sugli oli combustibili in modo da garantire il rispetto delle peculiarità del settore agricolo, prevedendo il riconoscimento dei crediti di imposta sotto forma di riduzione sul prezzo di acquisto ed il successivo conguaglio di tali crediti con i versamenti che i singoli agricoltori devono all'erario per IVA, IRPEF, IRPEG o altre imposte.

0/1704/2/5ª-6ª

ROSSI, MORO, BIANCO, ANTOLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerato che gli articoli 21 e 31 del suddetto disegno di legge prevedono disposizioni in materia di sanzioni per violazioni di obblighi contributivi e per la regolarizzazione di posizioni previdenziali e per il sostegno del reddito e dell'occupazione per quelle imprese sprovviste di un sistema di ammortizzatori sociali;

che in sede di conversione del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, un ordine del giorno, proposto dai senatori Spisani, D'Alì, Fierotti e Monteleone, impegnava il Governo ad equiparare le aliquote dei contributi previdenziali delle nostre imprese agricole alla media di quanto corrisposto dalle aziende agricole dell'Unione europea; che tale ordine del giorno risulta ancora disatteso nonostante le ripetute pressioni provenienti dal mondo agricolo soprattutto meridionale, interessato da una drammatica crisi che rende non più rinviabile l'adozione dell'invocato provvedimento;

impegna il Governo:

a prevedere entro il termine di cui all'articolo 31, come misura di sostegno per il reddito delle imprese agricole, l'equiparazione dell'aliquota dei contributi previdenziali versati dalle aziende agricole italiane a quanto corrisposto dalle aziende agricole operanti, in situazione analoghe, in altri paesi dell'Unione europea.

0/1704/61/5ª-6ª MONTELEONE, MAGNALBÒ, CASTELLANI, RECCIA, COZZOLINO, DEMASI, BONATESTA, CAMPUS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

con particolare riferimento alla riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali comunitari (articolo 36 del citato disegno di legge),

tenuto conto della grave situazione del mercato del lavoro del Mezzogiorno: area nella quale il tasso di disoccupazione nel solo periodo gennaio-aprile 1996 ha raggiunto il 22 per cento della popolazione attiva (ossia il triplo del tasso delle altre aree del paese pari al 7 per cento circa), mentre altrettanto preoccupanti segni negativi caratterizzano il numero degli occupati, specialmente nel settore agricolo, dove - rispetto alla media nazionale del 7,9 per cento - si è registrata una riduzione media del 9,4 per cento, con particolari punte del 9,2 per cento in Campania, dell'8,7 per cento in Sicilia, del 18,6 per cento in Basilicata, del 15,5 per cento in Calabria e Sardegna,

impegna il Governo:

a dare ogni priorità, nella riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali comunitari e del cofinanziamento nazionale, ad interventi di sostegno degli investimenti e della occupazione nel settore agroalimentare dell'economia del Mezzogiorno e delle aree depresse.

0/1704/188/5ª-6ª RECCIA, CUSIMANO, MAGNALBÒ, MISSERVILLE, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerato che la Costituzione riconosce e garantisce la proprietà privata, principio fondamentale in uno Stato liberale e democratico;

tenuto conto che l'Italia deve adeguare la propria legislazione in materia di espropri agli ordinamenti dei paesi dell'Unione europea (ad esempio nel Belgio), nei quali gli espropri si effettuano solo dopo che sia stato pagato il corrispettivo dovuto al proprietario;

vista la sentenza n. 369 del 17 ottobre 1996 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 6 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui applica al «risarcimento del danno i criteri di determinazione stabiliti per il prezzo, l'entità dell'indennizzo»,

impegna il Governo:

a far sì che il Parlamento possa approvare entro sei mesi disposizioni in materia di determinazione di indennizzi per espropri illegittimi.

0/1704/149/5ª-6ª

MAZZUCA POGGIOLINI, LAURO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerato che:

l'articolo 64, comma 7, lettera *h*), nell'ambito dei principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina dei tributi locali; contempla anche l'attribuzione alle province e ai comuni della facoltà di prevedere, per l'occupazione di aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei predetti enti, il pagamento di un canone;

detto canone è fondato sul presupposto di una utilizzazione economica dell'area interessata;

ritenuto peraltro che non si evidenzia la esclusione, dall'ambito della facoltà attribuita alle province e ai comuni, di imporre canoni laddove il demanio indisponibile sia occupato da opere pubbliche sia statali che regionali,

impegna il Governo:

a chiarire che la facoltà attribuita alle province e ai comuni dall'articolo 64, comma 7, lettera *h*), non comprende l'ipotesi in cui il territorio appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile sia occupato da opere pubbliche statali o regionali.

0/1704/57/5ª-6ª

TAROLLI, BIASCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

premesso che il Governo ha recentemente precisato che il contributo che chiederà ai contribuenti con l'Eurotax sarà rimborsato non prima del 1999,

impegna il Governo:

alla effettiva restituzione dell'Eurotax nel corso del 1999, una volta verificate le condizioni di effettivo risanamento del bilancio dello Stato.

0/1704/98/5ª-6ª

ROSSI, MORO, AMORENA, VISENTIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

poichè:

è ampiamente avvertita la esigenza di una riforma strutturale al sistema tributario che elimini le iniquità del regime fiscale della famiglia;

la Corte Costituzionale ha ripetutamente richiamato il Governo e il Parlamento a correggere l'attuale trattamento fiscale della famiglia; moltissime espressioni della società civile hanno manifestato orientamenti convergenti per sollecitare una inversione di rotta delle politiche per la famiglia recuperando il ritardo dell'Italia rispetto agli altri paesi europei;

nonostante la retorica sulla centralità della risorsa umana chi investe su di essa non solo non viene minimamente aiutato, ma viene punito con una pressione fiscale regressiva;

in particolare, l'attuale sistema di imposizione fiscale non tiene adeguato conto della diversità di capacità contributiva causata dal diverso numero delle persone a carico, cosicchè, anzichè il «particolare ri-

guardo per le famiglie numerose» previsto dall'articolo 31 della Costituzione, viene attuata una imposizione fiscale che, a parità di capacità contributiva, è più pesante per le famiglie con più figli a carico,

preso atto che:

l'istituto degli assegni familiari, a seguito della sua riforma che lo lega a fasce di reddito, risponde positivamente a bisogni diversi da quelli di giustizia fiscale per tutte le famiglie e pertanto non può rispondere alle esigenze richiamate;

le correzioni alle detrazioni fisse d'imposta per il coniuge e per le famiglie non sono sufficientemente adeguate e dunque non rappresentano uno strumento idoneo a rimuovere ogni ingiustizia, ma rappresentano tuttavia una possibilità di intervento positiva;

il trattamento fiscale della famiglia «monoreddito» appare troppo penalizzato rispetto a quello della famiglia «bireddito»;

il Parlamento in più riprese ha invitato il Governo a predisporre la riforma del trattamento fiscale della famiglia ed in particolare ad organizzare il cumulo facoltativo dei redditi e la successiva imputazione di quote di reddito complessivo di due coniugi secondo il metodo dello «*splitting*»;

l'efficienza economica della famiglia rappresenta un elemento cruciale per il buon funzionamento dell'economia risolvendo in modo naturale molte sue inefficienze;

le profonde trasformazioni della società italiana (crescita demografica zero in alcune aree del paese) sollecitano un approccio nuovo e coraggioso verso il problema della famiglia,

considerato altresì che:

nella esposizione programmatica il Presidente del Consiglio richiamava con enfasi: «grande rilievo attribuiamo alla politica per la famiglia che non è soltanto la cellula elementare e insostituibile della società, ma è anche un soggetto economico troppo penalizzato e un ammortizzatore sociale che ha consentito e consente al nostro paese di fare fronte ai momenti più difficili e alle situazioni più scabrose. Sulla famiglia si scaricano tensioni e difficoltà che dovranno essere attenuate da politiche più attente sul piano fiscale, degli assegni familiari e dell'organizzazione dei servizi»;

la lettera c), comma 3, dell'articolo 63 del disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1997 prevede una delega per la revisione della disciplina dei carichi familiari,

impegna il Governo:

a realizzare un più equo carico tributario sul nucleo familiare e sulle famiglie monoreddito, in particolare, finalizzato al riconoscimento del quoziente familiare in relazione al numero delle persone a carico, agevolando la formazione della famiglia e tenendo conto della posizione della donna nella famiglia e nella società.

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerata la incredibilmente lunga serie di ordini del giorno, mozioni, e sentenze della Corte Costituzionale per riconoscere adeguato sostegno alle numerose famiglie monoreddito e alle famiglie in assoluto;

considerato che la sentenza della Corte Costituzionale n. 358 del 13-24 luglio 1995 mette in rilievo che l'attuale trattamento fiscale della famiglia penalizza i nuclei monoreddito e le famiglie numerose con componenti che non producono o svolgono lavoro casalingo e queste famiglie - che dovrebbero essere agevolate ai sensi dell'articolo 31 della Costituzione - sono tenute a corrispondere un'imposta sui redditi delle persone fisiche notevolmente superiore rispetto ad altri nuclei familiari, composti dallo stesso numero di componenti e con lo stesso reddito, ma percepito da più di uno dei suoi membri;

al fine di adeguare il sistema fiscale delle imposte dirette ai dettami di cui all'articolo 31 della Costituzione e per evitare la penalizzazione delle famiglie monoreddito,

impegna il Governo:

a prevedere ed istituire una adeguata tutela fiscale per la famiglia monoreddito con l'introduzione del cosiddetto quoziente familiare o di un sistema di tassazione del reddito familiare che tenga conto in debita misura dei componenti della famiglia, riduca le imposte alle famiglie monoreddito ed anche a quelle numerose, in modo da tassare le famiglie monoreddito in maniera non più pesante delle famiglie a due distinti redditi dei genitori.

0/1704/39/5ª-6ª PINGGERRA, RIGO, MELONI, THALER AUSSEHOFER,
OCCHIPINTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerato il fatto che circa l'80 per cento degli italiani risultano essere proprietari della propria abitazione;

rilevato che, nell'ultimo decennio, l'imposizione fiscale sugli immobili è aumentata dell'800 per cento, determinando gravissime penalizzazioni per coloro che essendosi fatti con molti sacrifici una casa, si trovano oggi a pagare allo Stato un vero e proprio affitto per poter usufruire di un bene di loro proprietà;

rilevato, che mentre le società immobiliari possono dedurre i costi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili di loro proprietà, tutto ciò non è consentito ai cittadini, sia per la casa di abitazione che per eventuali altri immobili;

considerato come questi meccanismi perversi si scaricano sulle famiglie proprietarie e che, se da un lato si presentano particolarmente

onerosi per gli inquilini, e dall'altro, per i proprietari, determinano rendimenti al netto del tasso di inflazione non superiore al 2 per cento, proprio in virtù della incidenza fiscale, che tra imposte sul reddito, ICI, tassa smaltimento rifiuti, IVA sulle opere di manutenzione, INVIM, fa sì che ogni proprietario di casa da destinare all'affitto debba fare i conti con uno Stato, socio occulto al 70 per cento circa;

ritenendo necessario che si proceda ad un globale ripensamento della politica della casa, che non può essere considerata come un bene di lusso, ma come esigenza primaria dei cittadini, e per la quale, al contempo, non possono essere poste in atto forme discriminatorie di trattamento in relazione alla qualificazione giuridica del possessore;

preso atto della attuale situazione economica-finanziaria del paese, anche in relazione alle scadenze della moneta unica europea, ma ritenendo al contempo che occorra dare le necessarie certezze che verrà posto fine ad una situazione di rilevante ingiustizia anche al fine di inserire, in un settore economico in piena recessione, i necessari elementi di stimolo,

impegna il Governo:

ad emanare un sistema coordinato di norme, che, sia pure con la necessaria gradualità, assicurino nel triennio 1997-1999:

detassazione totale della casa adibita a prima abitazione;

detraibilità fiscale delle opere di ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite sugli immobili di proprietà dei privati;

abbattimento di 1/3, ai fini della denuncia dei redditi, degli importi degli affitti percepiti dai privati che affittino immobili come abitazione principale;

deducibilità del 50 per cento ai fini della denuncia dei redditi, degli affitti pagati dagli inquilini relativamente all'immobile destinato a prima abitazione;

riduzione delle imposte gravanti sull'abitazione, comprese quelle sui trasferimenti di proprietà e anche per successione;

elevazione dell'attuale limite della detrazione fiscale dei mutui ipotecari accesi per acquisto, costruzione e ristrutturazione di abitazioni.

0/1704/31/5ª-6ª

GUBERT, ZANOLETTI, CALLEGARO, FUMAGALLI CARULLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerato il fatto che circa l'80 per cento degli italiani risultano essere proprietari della propria abitazione;

rilevato che, nell'ultimo decennio, l'imposizione fiscale sugli immobili è aumentata dell'800 per cento, determinando gravissime penalizzazioni per coloro che, essendosi fatti con molti sacrifici una casa, si trovano oggi a pagare allo Stato un vero e proprio affitto per poter usufruire di un bene di loro proprietà;

rilevato, che mentre le società immobiliari possono dedurre i costi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili di loro proprietà, tutto ciò non è consentito ai cittadini, sia per la casa di abitazione che per eventuali altri immobili;

considerato come questi meccanismi perversi si scaricano sulle famiglie proprietarie e che, se da un lato si presentano particolarmente onerosi per gli inquilini, e dall'altro, per i proprietari, determinano rendimenti al netto del tasso di inflazione non superiore al 2 per cento, proprio in virtù della incidenza fiscale, che tra imposte sul reddito, ICI, tassa smaltimento rifiuti, IVA sulle opere di manutenzione, INVIM, fa sì che ogni proprietario di casa da destinare all'affitto debba fare i conti con uno Stato, socio occulto al 70 per cento circa;

ritenendo necessario che si proceda ad un globale ripensamento della politica della casa, che non può essere considerata come un bene di lusso, ma come esigenza primaria dei cittadini, e per la quale, al contempo, non possono essere poste in atto forme discriminatorie di trattamento in relazione alla qualificazione giuridica del possessore;

preso atto della attuale situazione economico-finanziaria del paese, anche in relazione alle scadenze della moneta unica europea, ma ritenendo al contempo che occorra dare le necessarie certezze che verrà posto fine ad una situazione di rilevante ingiustizia anche al fine di inserire, in un settore economico in piena recessione, i necessari elementi di stimolo,

impegna il Governo:

ad emanare un sistema coordinato di norme, che, sia pure con la necessaria gradualità, assicurino nel triennio 1997-1999:

- a) detassazione totale della casa adibita a prima abitazione;
- b) detraibilità fiscale delle opere di ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite sugli immobili di proprietà dei privati;
- c) abbattimento di 1/3, ai fini della denuncia dei redditi, degli importi degli affitti percepiti dai privati che affittino immobili come abitazione principale;
- d) deducibilità del 50 per cento ai fini della denuncia dei redditi, degli affitti pagati dagli inquilini relativamente all'immobile destinato a prima abitazione;
- e) che non vengano previste nè direttamente nè indirettamente, tramite la facoltà di Comuni di aumentare l'ICI, nuove imposte sulla casa;
- f) elevazione dell'attuale limite della detrazione fiscale dei mutui ipotecari accessi per acquisto, costruzioni e ristrutturazione di abitazioni;
- g) applicazione, per gli acquisti di case di nuova costruzione non di lusso destinate alla locazione per un periodo non inferiore a otto anni, dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento.

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerato che:

il pagamento dell'imposta regionale denominata IREP di cui si prevede l'introduzione avviene attraverso l'applicazione di una aliquota espressiva della somma di imposte che dalla stessa IREP dovrebbero essere sostituite;

gli agricoltori sono attualmente soggetti solo ad alcune delle imposte che dovrebbero essere sostituite dalla IREP,

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di applicazione della IREP, aliquote speciali riservate agli agricoltori, per far sì che essi non siano gravati da un carico fiscale superiore rispetto a quello attuale.

0/1704/5/5ª-6ª

ROSSI, MORO, BIANCO, ANTOLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerato che:

l'articolo 53 della Costituzione della Repubblica italiana sancisce il principio che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e che il sistema tributario deve essere informato a criteri di progressività,

premesso che:

in occasione della discussione ed approvazione della manovra finanziaria per il triennio 1997/99, è emersa la situazione di grave difficoltà economica e finanziaria del paese, che rende difficile se non improbabile l'entrata dell'Italia nell'Unione monetaria europea;

di conseguenza si richiedono enormi sacrifici a tutti i cittadini del territorio nazionale ed inoltre le difficoltà e le incertezze sul futuro economico riguardano ormai tutte le imprese Italiane, sia del Nord che del Sud;

da anni viene applicata l'IVA sui consumi del gas metano in modo incomprensibile e censurabile per uno Stato centralista, infatti viene applicata l'aliquota del 19 per cento sui consumi ai fini del riscaldamento nelle aree del nord e centro Italia, mentre nel Mezzogiorno l'aliquota è del 10 per cento oltre alle differenze sulle aliquote delle accise, pari a lire 151 al metro cubo nel centro e nel nord del paese contro le lire 74 applicate al sud per gli usi di riscaldamento individuale a tariffa T 2, e quelle per altri usi civili pari a lire 332 al metro cubo nel centro-nord contro le 238 lire applicate nelle regioni del Mezzogiorno;

tale applicazione è contraria ai principi costituzionali perchè crea una disparità sociale all'interno dello stesso paese, non più giustificata per quanto sopra detto,

impegna il Governo:

ad emanare tempestivamente provvedimenti per eliminare la disparità di trattamento tributario evidenziato nel presente ordine del giorno, uniformando le suddette aliquote - IVA e imposte sui consumi di gas metano nella misura minima attualmente presente per le aree depresse del Paese.

0/1704/15/5ª-6ª

ROSSI, MORO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

premesso che:

nello Stato italiano esiste una miriade di imposte e contributi di carattere previdenziale e assistenziale;

il contribuente in virtù di questa molteplicità di rapporti si trova spesso contemporaneamente in credito e in debito in relazione alle diverse posizioni contributive e fiscali;

allo stato attuale non è prevista alcuna possibilità di compensazione tra le diverse tipologie di imposte contributi fatta eccezione il caso dell'ILOR-IRPEF e ILOR-IRPEG;

la restituzione da parte dello Stato dei crediti di imposta ai contribuenti è eccessivamente lenta e talvolta si risolve in restituzione di titoli di Stato anzichè di liquidità, mentre il contribuente continua a pagare per i tributi sui quali risulta a debito,

impegna il Governo:

a prevedere l'estensione del meccanismo del conto fiscale senza limiti di importo, imposta o contributo previdenziale e assistenziale al fine di rendere possibile al cittadino la compensazione dei rapporti di credito e debito, conformemente ai principi costituzionali di equità fiscale e contributiva.

0/1704/18/5ª-6ª

SPERONI, MORO, PERUZZOTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

premesso che:

la disposizione prevista dall'articolo 65 comma 3, lettera e), del disegno di legge in esame, prevede la delega al Governo per l'abrogazione della maggiorazione di conguaglio ed inoltre l'affrancazione obbligatoria delle riserve in sospensione di imposta con il pagamento di una imposta sostitutiva;

con l'espressione «riserve in sospensione di imposta» si intendono gli utili realizzati dalle imprese nel corso dei vari esercizi ed accantonati a riserva sui quali non sono state assolte le imposte sul reddito (IRPEG e ILOR) per effetto di leggi agevolative quali la recente «legge Tremonti» che si riferisce a tutto il territorio italiano e la «legge Vajont» per le specifiche zone della provincia di Belluno;

questa imposta sarebbe in palese contrasto con le finalità delle norme agevolatrici che hanno indotto le imprese a costituire queste riserve, quindi questo recupero di materia imponibile, fatto a posteriori, rischierebbe di sottrarre ingenti liquidità alle imprese che sarebbero così costrette a restituire alcuni dei benefici concessi dalle predette leggi agevolatrici;

la norma in questione recherebbe un grave pregiudizio alle aziende di tutto il territorio nazionale che hanno potuto beneficiare dell'esenzione da IRPEG ed ILOR prevista dalle suddette leggi agevolatrici e che di conseguenza hanno effettuato ingenti investimenti tenendo conto di previsioni economiche che, quindi, a tutt'oggi non sarebbero più valide;

impegna il Governo:

a rivedere la lettera e) del comma 3 dell'articolo 65, in modo da permettere alle aziende interessate di poter continuare a godere dei benefici che sono loro riconosciuti dalla normativa citata al momento vigente e affinché non venga meno una delle condizioni che hanno indotto e continueranno ad indurre molti imprenditori ad effettuare finanziamenti.

0/1704/17/5ª-6ª

ROSSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

premesso che:

il contribuente è tenuto a pagare le imposte sui redditi fondiari «indipendentemente dall'effettiva percezione», come prescritto dall'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

nel caso dei redditi da fabbricati locati, l'imposizione è calcolata sul canone di locazione risultante dal contratto di affitto se il canone stesso, ridotto forfettariamente del 15 per cento, risulta superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare secondo le tariffe d'estimo;

la mancata riscossione degli affitti, fenomeno in crescita a causa del periodo di crisi economica che attraversa il paese già dal 1992, determina una situazione iniqua a carico dei proprietari, costretti a pagare tasse sul reddito che in realtà non conseguono,

impegna il Governo:

a modificare la normativa vigente in materia di tassazione dei redditi dei fabbricati, in modo da permettere ai cittadini interessati o alle società, che non riscuotono gli affitti per morosità degli inquilini di pagare le imposte dirette solo sulla rendita dei fabbricati, calcolata applicando le tariffe d'estimo.

0/1704/16/5ª-6ª

ROSSI, PERUZZOTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

visto il dibattito sul provvedimento e le numerose deleghe ed in particolare la delega per il riordino della finanza locale;

considerato che:

l'entrata in vigore del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di armonizzazione e semplificazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha dato luogo ad un lievitare anomalo e dispendioso del contenzioso tributario a causa delle difficoltà interpretative delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 9 e al comma 3 dell'articolo 12;

tali disposizioni, così come applicate dai comuni, stanno infatti originando situazioni non oltre sostenibili, soffocanti tra l'altro l'attività economica del settore della pubblicità;

il protrarsi di tale situazione rischia di provocare una paralisi del settore;

considerata la situazione esposta,

impegna il Governo:

a rimuovere le difficoltà interpretative delle disposizioni citate relative all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni provvedendo ad un coordinamento della legislazione vigente nonché alla modifica delle norme che comportando l'applicazione di più tributi sullo stesso mezzo pubblicitario comportano oneri eccessivi nonché di quelle che sottopongono all'intera imposta annuale non la diffusione del messaggio ma le superfici predisposte ad accoglierlo.

0/1704/46/5ª-6ª

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, FAUSTI, SILIQUINI,
NAPOLI Bruno

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerato che:

il Governo con l'articolo 46 ha ridotto le detrazioni per spese mediche per l'anno di imposta 1996;

ciò determina il venir meno dell'interesse dei contribuenti a dichiarare spese per le quali il recupero fiscale risulta spesso insignificante;

la qual cosa contrasta con il più generale interesse fiscale di consentire la piena deducibilità oltre che delle spese mediche di tutte quelle altre spese di particolare interesse sociale allo scopo di far emergere imponibili spesso non dichiarati da parte dei prestatori dei servizi venendo meno la possibilità di incrocio fra le spese dedotte dai contribuenti e i ricavi dichiarati dai prestatori dei servizi;

tale politica fiscale se da una parte consente recuperi di tributi in capo ai soliti contribuenti onesti di converso riduce l'area di imponibilità da parte degli altri contribuenti certamente meno scrupolosi ai quali impunemente è consentito di non dichiarare tali ricavi con misure che di fatto favoriscono una ripresa della evasione fiscale;

la manovra economico-finanziaria per il triennio 1997-1999 sul lato delle entrate finisce dunque per colpire i soliti contribuenti onesti anzichè indirizzare una azione incisiva verso aree ampie di evasione tributaria generando nuove ingiustizie,

impegna il Governo:

a presentare entro due mesi dalla entrata in vigore della legge finanziaria misure concrete di lotta all'evasione fiscale che attraverso il contrasto di interesse tra i soggetti porti ad un sostanziale recupero di gettito tributario.

0/1704/25/5ª-6ª

GUBERT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

premesso che:

con l'articolo 64 del disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il 1997 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» il legislatore introduce una delega per il riordino della finanza regionale e locale;

la citata delega prevede l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IREP), con aliquota compresa tra il 3,5 per cento ed il 4,5 per cento sostitutiva dei seguenti tributi e contributi:

1) contributi per il servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1996, n. 41;

2) contributo dello 0,2 per cento di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443 e successive modificazioni;

3) quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, dovuta in particolari ipotesi;

4) imposta locale sui redditi (ILOR);

5) imposta comunale per l'esercizio d'imprese di arti e professioni (ICIAP);

6) tassa di concessione governativa per l'attribuzione della partita IVA;

7) imposta sul patrimonio netto delle imprese;

i suindicati tributi o contributi sostituiti dalla nuova imposta regionale non gravano su tutti i soggetti passivi di quest'ultima come, in specie, le imprese individuali e le società di persone, con un numero di addetti inferiore a tre compreso il titolare o i soci ed esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, che non sono soggette ad ILOR;

le imprese individuali o societarie che non si avvalgono della prestazione di lavoratori dipendenti non sono obbligate al pagamento dei contributi di cui al/ai precedente/i punto/i 1), e che pertanto potrebbero subire una maggiore incidenza in sede di nuova imposizione;

il legislatore ha previsto la fissazione dell'aliquota base dell'imposta secondo una banda di oscillazione dal 3,5 al 4,5 per cento, in misura cioè, da rendere il gettito equivalente complessivamente alla soppressione dei tributi e dei contributi sopra evidenziati;

il punto differenziale dei predetti limiti percentuali risulta insufficiente a garantire un rapporto di equità tra tributi e contributi sostituiti ed istituenda imposta regionale e che l'applicazione dell'aliquota con i criteri previsti potrebbe generare una penalizzazione maggiore per i soggetti economici di minore dimensione che oltre ad essere esclusi da ILOR non si avvalgono della prestazione di lavoratori dipendenti;

alcuni dei tributi sostituiti quali ICIAP e tassa di concessione governativa sulla partita IVA e alcuni contributi sostituiti quali: il contributo al servizio sanitario nazionale del titolare o dei soci ovvero dei dipendenti, sono interamente deducibili dal reddito, se si considera che i soggetti esclusi da ILOR e non obbligati al versamento dei contributi per i dipendenti subiscono un maggior prelievo IRPEF per allargamento della base imponibile,

impegna il Governo:

ad introdurre un'ulteriore misura correttiva sulla nuova imposta regionale basata sulla previsione di deducibilità parziale (fino al 50 per cento) dell'imposta regionale sulle attività produttive dal reddito imponibile ai fini IRPEF limitatamente alle imprese con un numero di addetti non superiore a 10 e alle imprese situate nel Mezzogiorno e nelle altre «aree depresse».

Tutto ciò potrà essere fatto valere anche dando attuazione a quella parte di delega in cui vengono previste differenziazioni di aliquote e di basi imponibili (articolo 64 comma 2, lettera f) per settori di attività, categorie di soggetti passivi e base territoriale (aree depresse).

0/1704/138/5ª-6ª

D'ALÌ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

premessò:

che i danni prodotti dagli scarichi di autoveicoli nelle città, specialmente nei centri storici, dove alla maggiore intensità del traffico si

aggiunge la ristrettezza delle vie e delle piazze che non consentono un facile ricambio dell'aria inquinata e dello smog, tanto che fenomeni di allergie, specialmente nei bambini e negli anziani, sono in crescita esponenziale;

che durante il periodo invernale, ad aggravare la situazione, si aggiungono i residui della combustione provenienti dagli impianti di riscaldamento a gasolio che minano la salute delle persone e danneggiano, in modo irreparabile, i monumenti storici;

che l'esborso in valuta estera per l'acquisto di petrolio sui mercati comporta per il nostro paese un costo elevatissimo;

che gli studi e le sperimentazioni rilevano concrete possibilità di sostituire le benzine inquinanti e costose con l'etanolo dalla canna da zucchero e con tale carburante cammina ben il 60 per cento degli autoveicoli. In Francia, inoltre, come ha dichiarato il Ministro Alain Juppé, l'alcool avrà larghissimo uso negli anni 2000 sostituendo i tradizionali carburanti;

che emerge la necessità che il nostro paese non può mancare strategicamente ad un appuntamento così importante;

che trasformare i prodotti vegetali in alcool etilico servirebbe al rilancio agricolo del Mezzogiorno, e, in particolare, quella siciliana creando contemporaneamente nuove opportunità di lavoro,

impegna il Governo:

sull'esempio del modello francese a introdurre, nel più breve tempo possibile l'aliquota fiscale sull'alcool etilico per conseguire la produzione di alcool al fine di sostituire, gradualmente l'uso degli idrocarburi con alcool derivato da prodotti agricoli occidentali o provenienti da aree marginali ovvero anche dalla lavorazione delle vinacce.

0/1704/187/5ª-6ª

FIRRARELLO, MINARDO, RECCIA, MAGNALBÒ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

al fine di garantire allo Stato le maggiori entrate erariali di cui al comma 7 dell'articolo 58, preventivate sulla base degli introiti già conseguiti attraverso l'azione della SIAE; in considerazione del peculiare livello di esperienza maturata in 75 anni di attività, di efficienza, di capillarità e di professionalità nello svolgimento di funzioni di controllo, di prevenzione e di esazione svolte dai duemila addetti della SIAE con assoluta trasparenza e senza oneri per lo Stato,

impegna il Governo:

ad attuare la proroga alla SIAE fino al 31 dicembre 1997 delle funzioni di controllo, liquidazione e riscossione dell'imposta unica sulle scommesse al totalizzatore o al libro e comunque relative alle corse dei cavalli ed ai concorsi ippici in genere.

0/1704/186/5ª-6ª

POLIDORO, MONTAGNINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

premesso che:

da tempo le Pro Loco e le associazioni di volontariato manifestano il loro disagio per i gravosi oneri da corrispondere alla SIAE a cui le loro attività sono soggette;

l'entità di tali tributi è assolutamente sproporzionata alla natura delle manifestazioni perchè vengono colpite anche le iniziative di beneficenza e di solidarietà, di promozione culturale e di godimento del tempo libero, senza alcuno scopo di lucro da parte degli enti organizzatori;

di fatto questo prelievo fiscale è un grave ostacolo all'attività delle Pro Loco e delle associazioni che, con disinteresse, generosità e spirito di sacrificio, prestano la loro opera per far crescere la comunità e per aiutare enti e persone;

tutto ciò è in contrasto con le dichiarazioni di tutte le forze politiche del Parlamento, del Governo, nei confronti dell'associazionismo e del volontariato il tutto recepito dalla legge 11 agosto 1991, n. 266;

la normativa sul diritto d'autore e sulla SIAE (diritti erariali) appare contraddittoria e confusa e che tale situazione va a colpire gli operatori delle Pro Loco e del volontariato,

impegna il Governo:

a confermare pieno sostegno alle associazioni e alle persone che operano nel volontariato;

affinchè quanto denunciato in premessa venga al più presto corretto e che venga data quanto prima al volontariato, riconoscimento e dignità, nonchè possibilità di operare senza gravosi vincoli di natura amministrativa-finanziaria che ne limitano fortemente l'azione;

a rivedere la legislazione sui diritti erariali e diritti d'autore per le Pro Loco e per le associazioni che operano senza fini di lucro, al fine di garantirne operatività, sopravvivenza e sviluppo, così come va garantita la possibilità di sopravvivere e di svilupparsi a tutto il volontariato, che è insostituibile in una società libera e partecipata.

0/1704/43/5ª-6ª

TAROLLI, BIASCO, GUBERT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerato che:

la manovra finanziaria che non ha esaminato in alcun modo i gravi problemi delle aree depresse del paese;

i divari socio economici tra le regioni del Centro Nord e quelle meridionali hanno continuato ad ampliarsi nel 1995 sia in ordine alla crescita del prodotto che dei tassi di disoccupazione:

l'importanza del sistema creditizio per lo sviluppo economico delle aree depresse;

i tassi applicati dal sistema bancario alla clientela meridionale sono oggi mediamente 2,5 punti percentuali superiori a quelli del Centro Nord colpendo la già prostrata economia meridionale,

impegna il Governo:

ad individuare strumenti finanziari diretti a ridurre la differenza sui tassi attivi bancari (forbice dei tassi) esistente fra il Mezzogiorno e il resto del Paese, utilizzando gli strumenti previsti dal comma 2, dell'articolo 3, della legge 341 del 1995.

0/1704/33/5ª-6ª

GUBERT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

visto il dibattito sulla manovra di bilancio per il 1997-1999;

considerato che:

nell'articolo 64, comma 2, lettera c), punto 5, del disegno di legge in esame sono previste disposizioni per i bilanci delle aziende bancarie;

il Ministro del tesoro è in procinto di presentare un disegno di legge di riforma delle fondazioni bancarie nel quale viene previsto un articolato e complesso sistema di agevolazioni fiscali teso a stimolare peraltro entro tempi indefiniti, la perdita del controllo degli istituti di credito da parte delle fondazioni stesse;

la predetta rete agevolativa, nel tentativo di proteggere i piccoli risparmiatori e di favorire l'assegnazione dei titoli delle singole banche da parte dei rispettivi dipendenti determina disparità di trattamento impositivo nello specifico settore, oltre a provocare discriminanti squilibri nel mercato mobiliare privilegiando comunque le azioni degli enti creditizi controllati dalle fondazioni;

considerato altresì che si sta per introdurre un nuovo strumento di incentivazione tributaria non coordinato con analoghe misure esistenti, proprio nel contesto di una dichiarata volontà del Governo di rivedere il trattamento impositivo delle rendite finanziarie;

valutato che a fronte delle previste perdite di gettito nel provvedimento collegato alla legge finanziaria vengono proposte gravose ed inique riduzioni di detrazioni e deduzioni (quali quelle per spese sanitarie) che incidono in modo significativo sui redditi medio bassi e che, in alcuni casi, vanificano l'azione di recupero impositivo attraverso i controlli incrociati,

impegna il Governo:

affinchè rinunci a perseguire i discriminanti obiettivi posti a base del disegno di legge per la riforma delle fondazioni bancarie e consideri, di conseguenza, gli effetti compensativi in termini di entrate favorendo così il ripristino del regime vigente in materia di deducibilità di spese, di detrazioni di imposta e di determinazione del reddito da lavoro dipendente.

0/1704/32/5ª-6ª

GUBERT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerato che:

la legge per il risanamento del Banco di Napoli, recentemente approvata dal Parlamento italiano, comporta pesantissimi oneri per i contribuenti, specie per quelli padani, che sono arbitrariamente chiamati a rispondere dei debiti provocati dalle poco trasparenti gestioni che, nel corso del tempo, si sono succedute alla guida dello stesso Banco di Napoli;

a determinare la situazione debitoria di cui sopra hanno contribuito in modo determinante operazioni bancarie finalizzate a finanziare attività che sono risultate illecite, quali quelle riconducibili alla nota vicenda «D'Ambrosio-Italgrani» e Casillo, che oltre ad avere generato truffe per centinaia e centinaia di miliardi alla Unione Europea, hanno anche causato al Banco di Napoli perdite stimabili nell'ordine di 3 000 miliardi di lire,

impegna il Governo:

a predisporre tutti gli atti necessari, affinchè siano recuperati i finanziamenti incautamente accordati dal Banco di Napoli a D'Ambrosio e Casillo ed alle aziende o società ad essi riconducibili, siano individuate e quantificate le sofferenze bancarie riconducibili alle operazioni che hanno finanziato fatti illeciti e le relative somme siano recuperate, ai fini del risanamento del Banco di Napoli.

0/1704/7/5ª-6ª

ROSSI, MORO, BIANCO, ANTOLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerato che l'articolo 31 del suddetto disegno di legge prevede disposizioni per il sostegno del reddito e dell'occupazione per quelle imprese sprovviste di un sistema di ammortizzatori sociali;

che gli ultimi dati diffusi dalla Banca d'Italia e relativi agli istituti di credito confermano l'utilizzo di tassi molto elevati nelle regioni del Mezzogiorno;

che in alcune di esse, come la Basilicata, mentre la Banca d'Italia ha abbassato il tasso ufficiale di sconto le banche locali hanno mantenuto invariati i loro tassi passivi oscillanti fra 20,75 ed il 21 per cento;

che tale situazione penalizza il sistema economico di riferimento, in particolare quello degli imprenditori agricoli e della piccola e media impresa, più di quanto non incida il peso economico del lavoro e della stessa criminalità;

che la stessa espansione del fenomeno dell'usura nel sud, come dimostra il recente rapporto curato dall'Università Bocconi di Milano, è ricollegabile all'eccessivo costo del denaro per le imprese del Mezzogiorno,

impegna il Governo:

a varare necessari interventi per calmierare tale situazione a tutela degli interessi e per lo sviluppo della piccola e media impresa nel Mezzogiorno.

0/1704/152/5ª-6ª

MONTELEONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

premesso che:

il disegno di legge in esame, collegato alla finanziaria proposta dal Governo, prevede ancora una volta tagli ai trasferimenti e gravi penalizzazioni soprattutto per i comuni più piccoli che sono circa l'80 per cento dei comuni italiani e rappresentano il centro di spesa più efficiente e più vicino ai cittadini;

fino all'anno 1992 ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti veniva assicurata la possibilità di contrarre mutui di almeno 150.000.000, con ammortamento a carico dello Stato, per opere igienico-sanitarie;

tale provvidenza è stata soppressa e che piccoli comuni, in assenza di fondi straordinari, non sono assolutamente in grado di procedere nemmeno alla realizzazione delle opere urgenti ed inderogabili;

tale circostanza è emersa in maniera anche più drammatica dopo l'istituzione dell'ICI, che rischia di rendere sempre più poveri i comuni poveri e sempre più ricchi i comuni ricchi;

l'introduzione della tesoreria unica è inoltre un grave passo indietro rispetto all'enunciato federalismo o al proposito di valorizzare le autonomie locali. È una misura pericolosamente centralistica poiché espropria, conglobandole nella cassa centrale, risorse che sono proprie della gestione degli enti locali;

la manovra sulla finanza locale non risolve in alcun modo, e tantomeno concorre a risolverlo, il grave problema del debito pubblico, anzi rischia di disestare bilanci sani di alcuni comuni;

nessuna ulteriore penalizzazione delle risorse appare accettabile per enti di piccole dimensioni, che non possono contare su risorse tributarie tali da compensare la perdita della benchè minima entrata,

impegna il Governo:

alla cancellazione a decorrere dall'anno 1998 delle norme riguardanti la tesoreria unica per i comuni;

al ripristino della facoltà di contrarre mutui per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per opere di carattere igienico sanitario, nelle forme previste dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47, articolo 10, commi 3 e 4, a decorrere dall'anno 1998.

0/1704/20/5ª-6ª

SPERONI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

premesso che:

il decreto-legge 1º febbraio 1988, n. 19, convertito dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, ha autorizzato la Regione siciliana a ricoprire i posti vacanti in organico negli enti locali;

la Regione siciliana obbligò gli enti locali a rivedere le piante organiche secondo modelli uniformi nazionali;

successivamente, anche con la nomina di Commissari *ad acta*, furono espletati i concorsi, approvate le graduatorie ed assunti i vincitori;

la Regione, a norma dell'articolo 6 della suddetta legge, si è fatta carico dell'anticipazione di risorse proprie degli enti locali per il pagamento degli stipendi in questione;

nonostante siano trascorsi otto anni il Governo non ha provveduto al trasferimento alla Regione siciliana delle somme pregresse e all'assunzione nelle spese correnti dello Stato degli oneri relativi a suddetto personale,

impegna il Governo:

al rispetto delle leggi dello Stato ed in particolare della norma prevista dall'articolo 6, comma 3, della legge 28 marzo 1988, n. 99, provvedendo così a trasferire seppure molto tardivamente le somme spettanti alla Regione siciliana.

0/1704/30/5ª-6ª

FIRRARELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

premesso che:

l'attuale meccanismo dei trasferimenti di tributi erariali agli enti locali risulta fortemente sperequato a danno in particolare dei comuni più virtuosi e con bilanci sani;

l'attuale differenziazione dell'entità media pro-capite dei trasferimenti risulta particolarmente penalizzante per i comuni padani;

tale situazione si è venuta consolidando nel tempo non in base a criteri razionali bensì in ragione di logiche incrementalistiche su basi storiche oggi non più attuali;

l'attuale situazione finanziaria dei comuni è profondamente mutata, con una maggiore autonomia finanziaria e tributaria e il mantenimento dei vigenti criteri perequativi e redistributivi rischia di premiare paradossalmente gli enti locali meno attivi nella lotta all'evasione fiscale,

impegna il Governo:

a riordinare la materia dei trasferimenti agli enti locali, garantendo il rispetto di medie nazionali per fasce di popolazione e prevedendo penalizzazioni per gli enti locali meno virtuosi nella lotta all'evasione dei tributi locali ovvero che non raggiungano un grado di autonomia finanziaria almeno pari al 90 per cento della media nazionale.

0/1704/19/5ª-6ª

SPERONI, PERUZZOTTI, MORO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

rilevata l'unanime preoccupazione per la situazione economica del paese; considerato che improponibile è risultata ogni iniziativa legislativa tendente a promuovere, per il momento, con appositi finanziamenti una politica di sviluppo per il Sud ed in particolare per la Sicilia;

preso atto, tuttavia, che fra lo Stato e la Regione siciliana è aperta una annosa vertenza intorno ai crediti che la Sicilia vanta e che lo Stato, parzialmente, accetta;

constatato che il credito vantato dalla Sicilia è stato oggetto di approfondito calcolo da parte della apposita Commissione paritetica e costituita fra Stato e Regione e che tale calcolo ha fornito tre diversi risultati: il primo, equivalente a lire 169.253.783.719, accertato ed accettato da parte dello Stato; il secondo, equivalente a lire 3.003.957.783.719 dallo Stato riconosciuto, ma non accordato per alcune contestazioni mosse alla Regione; il terzo equivalente a lire 17.503.957.783.719, rivendicato dalla Regione, ma denegato dallo Stato; verificato, tuttavia, che da parte del Governo è stato recentemente, nella seduta alla Camera dei deputati del 25 settembre 1996, assicurato l'intendimento dello Stato di saldare i debiti verso la Sicilia, sia pure previa verifica di talune condizioni;

impegna il Governo:

ad operare affinché venga subito erogata alla Sicilia la somma di lire 1.692.153.783.719, somma risultante da un calcolo verificato ed accettato dallo Stato stesso;

ad accelerare per le cifre restanti, la trattativa Stato-Regione, tenendo conto dei seguenti dati: la legge 28 marzo 1988, n. 99 (cosiddetta legge Goria), consistente nell'autorizzazione alla Regione siciliana ad anticipare le somme relative alle assunzioni negli Enti locali, produce per la Regione un credito certo di lire 1.350 miliardi; il Fondo di solidarietà nazionale, *ex* articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, non viene erogato dal 1990, con un accumulo di cifre che permetterebbero alla Sicilia un forte balzo verso il suo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale, attenuando le gravi e preoccupanti tensioni sociali esistenti.

0/1704/64/5ª-6ª

CUSIMANO, BATTAGLIA, PORCARI, RAGNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerata l'estensione della rete di raccolta del gioco del lotto e l'alto gradimento dei giocatori;

considerata la possibilità di trasformare il consorzio della Lotteria in una Spa, che consentirebbe la pubblicità del gioco e la razionalizzazione dei servizi con gare d'asta, conformi alle indicazioni dell'Unione europea;

rilevato che 22.000 tabaccai hanno fatto richiesta di attivare una ricevitoria del lotto in conformità a quanto stabilito dal decreto ministeriale del 7 novembre 1995;

considerato che nella finanziaria corrente si era programmata un'entrata di 1500 miliardi, ampliando la rete. È prevedibile, una entrata di 2.000 miliardi, per il 1997, assegnando la ricevitoria a tutti i richiedenti,

impegna il Governo:

all'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto, in modo che, entro il 31 dicembre 1997, sia estesa a tutti i rivenditori di generi di monopolio, che ne abbiano fatto richiesta in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro delle finanze del 7 novembre 1995;

a sopprimere, per conseguire tali obiettivi, la distanza minima prevista per legge, tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite dai dipendenti del lotto statali.

0/1704/42/5ª-6ª

TAROLLI, BIASCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

premesso che:

il penultimo ed ultimo periodo del comma 1, dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, stabiliscono, nell'ambito della previsione

di allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto, la riduzione a 200 metri della distanza minima tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto, per poi sopprimere del tutto tale distanza minima a partire dal 31 dicembre 1998;

l'assenza di una distanza minima di rispetto rischia di creare gravi distorsioni nella rete di raccolta del gioco del lotto, determinando una ingiustificata discriminazione tra i ricevitori abilitati, molti dei quali rischiano di trovarsi ad operare in un bacino di utenza inflazionato da troppi punti di raccolta, anche in considerazione dell'estensione della rete a tutti «i tabaccaï richiedenti»;

impegna il Governo:

a riesaminare l'attuale previsione della progressiva abolizione del requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto, di cui all'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

a prevedere di conseguenza che la distanza tra le ricevitorie anzidette sia fissata in 300 metri seguendo il percorso pedonale più breve, analogamente a quanto prescritto per la distanza tra le rivendite dei generi di monopolio.

0/1704/148/5ª-6ª

MONTAGNINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

rilevata la necessità di procedere quanto prima all'alienazione degli immobili ritenuti non più utili dalla Difesa,

impegna il Governo:

ad effettuare entro tre mesi dall'approvazione del disegno di legge in esame un inventario degli immobili del patrimonio abitativo e delle infrastrutture della Difesa da dismettere, ricorrendo anche alla collaborazione degli enti locali e degli uffici tecnici erariali ai fini di una loro congrua valutazione;

a trasmettere al Parlamento l'elenco dei beni da dismettere.

0/1704/178/5ª-6ª

MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerato che:

le attuali procedure per l'alienazione di immobili del demanio in generale e della Difesa in particolare sono tortuose e lunghe;

è sempre più sentita l'esigenza di giungere ad un profondo cambiamento di tali procedure, anche per dare certezze di entrata al bilancio dello Stato,

impegna il Governo:

ad affrontare la necessità di tale cambiamento in tempi brevi con norme legislative o regolamentari - ove possibile - per garantire l'efficacia delle previsioni di entrata dei bilanci dello Stato e delle singole Amministrazioni interessate.

0/1704/27/5ª-6ª

GUBERT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerato che:

le attuali procedure per l'alienazione di immobili del demanio in generale e della Difesa in particolare sono tortuose e lunghe;

è sempre più sentita l'esigenza di giungere ad un profondo cambiamento di tali procedure, anche per dare certezze di entrata al bilancio dello Stato,

impegna il Governo:

ad affrontare la necessità di tale cambiamento in tempi brevi con norme legislative o regolamentari - ove possibile - per garantire l'efficacia delle previsioni di entrata nei bilanci dello Stato e delle singole Amministrazioni interessate.

0/1704/56/5ª-6ª

TAROLLI, BIASCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

valutata ormai la indeferibile esigenza di regolamentazione delle case da gioco esistenti nel paese;

considerata l'altrettanta indeferibile esigenza di permettere l'apertura di nuove case da gioco, ubicate in altre zone del paese, secondo indicazioni che tengano conto: *a)* del fatto che in alcune sedi (Taormina, Bagni di Lucca, Anzio) alcune case da gioco avevano già avviato l'attività che le autorità hanno poi fatto sospendere; *b)* delle condizioni socio economiche del territorio; *c)* dell'individuazione di logici e concorrenziali bacini di utenza;

osservato che il dibattito in corso sulla sanatoria del regime di abusivismo in cui operano le 4 case da gioco tutte ubicate al nord del paese, è addivenuto a sollecitare anche una contemporanea regolamentazione del settore; che la carta costituzionale ha da quasi tre lustri indi-

cato la necessità di un'approvazione di una disciplina organica del settore;

che il fenomeno delle bische e del controllo del gioco d'azzardo da parte di associazioni criminali sta proliferando in misura geometrica nella cronica attesa di una normativa che preveda una presenza controllata in altre parti del territorio nazionale di altre case da gioco;

che l'apertura di nuove case da gioco, purchè sottoposta a rigidi controlli e a procedure rigorose può offrire possibilità di occupazione e di sviluppo sia direttamente che indirettamente;

considerato che in Parlamento giacciono già alcune proposte di legge in materia e che molte delle opposizioni che si erano manifestate lo scorso anno quando con la finanziaria 1996 si affrontò il problema, si sono affievolite e anche rivedute;

impegna il Governo:

a favorire ogni iniziativa che tenda a realizzare al più presto una legislazione del settore che renda possibile quanto su premesso.

0/1704/183/5ª-6ª

FIRRARELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

premessi che:

il settore turistico sta attraversando un difficile momento per cui si registrano un decentramento della domanda ed un significativo calo nelle presenze, per cui è indispensabile definire un'offerta diversificata, al fine di riqualificare un settore che da sempre gioca un ruolo importante per la nostra bilancia dei pagamenti;

è in continua crescita l'interesse degli italiani per il gioco, e per quello d'azzardo in particolare, tanto che un elevato numero di persone si spostano nei locali dei paesi vicini;

l'apertura di case da gioco è significativa nello sviluppo di una regione, per la notevole movimentazione di masse valutarie, per il miglioramento dell'occupazione e per l'indotto che può creare nell'intera economia della stessa;

la regolamentazione dell'esercizio di case da gioco consentirebbe, tra l'altro, di arginare il fenomeno assai diffuso del gioco clandestino e le altre forme di attività criminose che possono innestarsi nella gestione dei casinò,

impegna il Governo:

a definire un'organica normativa in materia di case da gioco, tendente a prevedere l'apertura di almeno una casa da gioco per ogni regione, con particolare riferimento alle regioni confinanti con stati esteri;

a consentire alle suddette regioni l'apertura di una ulteriore sede della medesima casa da gioco, al fine di utilizzarla alternativamente a quella principale, in funzione della stagionalità turistica.

0/1704/155/5ª-6ª

MORO, LAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

premesso che:

il *referendum* per l'abrogazione del Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport, già tenutosi su iniziativa di 10 consigli regionali è stato ampiamente disatteso da parte del legislatore, il quale con il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, ha lasciato allo Stato la maggior parte delle competenze in materia di turismo, spettacolo e sport;

impegna il Governo:

ad abrogare il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport» convertito, con modificazioni, della legge 30 maggio 1995, n. 203, limitatamente all'articolo 1; all'articolo 2; all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13; all'articolo 4; all'articolo 5; all'articolo 6; all'articolo 7, comma 1.

0/1704/3/5ª-6ª

LORENZI, BRIGNONE, AMORENA, MORO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerato che in Italia risiede il 60 per cento dei beni culturali di tutto il mondo, con 3554 tra musei e gallerie, 2100 siti archeologici, 20 mila centri storici 95 mila chiese;

considerato che per il Ministero per i beni culturali viene destinato lo 0,29 per cento del bilancio dello Stato, pari a circa 2056 miliardi, di cui 1305 vanno spesi per il personale;

considerato che i margini per un vero investimento pubblico nella cultura sono strettissimi, perchè rigide sono le attuali compatibilità con il sistema finanziario, ancora fortemente deficitario per quanto concerne l'adeguamento ai cinque parametri di Maastricht;

considerato che, per il sistema perverso, i residui passivi sono ormai ogni anno un fatto patologico che limita fortemente l'attività del Ministero quanto alle spese in conto capitale;

considerato che anche per la cultura bisogna puntare a una maggiore integrazione pubblico-privato, a uno Stato più leggero, meno burocratizzato, più efficiente nel suo ruolo di tutela, promozione e controllo del patrimonio artistico, insomma ad una concezione imprenditoriale dei beni culturali che non limiti l'intervento dei privati alla sponsorizzazione o alla possibilità di defiscalizzazione;

considerato che è ormai necessario dare quindi al Ministero una struttura unitaria, omogenea e leggera, di persone competenti e fortemente qualificate con compiti di coordinamento tecnico-scientifico e con funzioni amministrative chiaramente circoscritte;

considerato che il decentramento delle competenze e l'autonomia dei centri decisionali vanno assolutamente attribuiti innanzitutto alle sovrintendenze e, all'interno di quest'ultime, ai musei;

considerata, ormai necessaria l'istituzione di nuove sovrintendenze, del tutto autonome alle preesistenti, preposte alla gestione diretta dei maggiori sistemi museali italiani ovvero gli Uffizi di Firenze, la Pinacoteca di Brera a Milano, la Galleria Borghese a Roma, Capodimonte a Napoli;

considerato che siamo alle porte del Grande Giubileo del 2000 e che è indispensabile un potenziamento delle infrastrutture turistiche, della ricezione alberghiera, della viabilità urbana, della intermodalità nei trasporti,

impegna il Governo:

a fare in modo che i beni culturali siano l'ingresso verso la nuova economia, ovvero l'economia vicina alle nostre vocazioni, l'economia del turismo, della cultura, dell'ambiente. Un'economia complessa, luogo di continue interazioni tra i suoi diversi settori, anche per la compiuta valorizzazione delle nostre risorse culturali;

a realizzare una maggiore autonomia dei musei, dei siti archeologici e degli istituti periferici;

a rilanciare la legge Ronchey, semplificandone l'applicazione e introducendo nuove normative che favoriscano attività in concessione ai privati;

a favorire l'integrazione pubblico-privato superando la logica delle agevolazioni fiscali e incentivando al massimo anche forme di convenzione con le imprese interessate ad investimenti nel settore dei beni culturali;

ad affrontare una volta per tutte il problema dei residui passivi con modifiche alla legge n. 468 del 1978 e n. 145 e con uno snellimento delle procedure che dal Tesoro, passando alla ragioneria generale, arrivi alla Corte dei conti;

ad innescare una sinergia tra il Ministero per i beni culturali, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in modo di informare e formare i giovani sul nostro patrimonio culturale e di porre le condizioni per nuove professionalità.

0/1704/179/5ª-6ª

LOMBARDI SATRIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

premesso che:

ai sensi dell'articolo 5 comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è istituito l'osservatorio permanente per l'Università, competente a valutare i risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e alla verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della assegnazione delle risorse;

le procedure, i criteri e gli *standard* quantitativi e qualitativi per tale valutazione non sono in alcun modo definiti,

impegna il Governo:

a far sì che le procedure, i criteri, gli standard qualitativi per la valutazione del sistema universitario, nonché i criteri di riparto della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle Università, sono fissati, su proposta dell'Osservatorio, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

0/1704/1/5ª-6ª

PERA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

premesso che:

gli ordini del giorno n. 9/3438/bis/60 approvati dalla Assemblea della Camera dei Deputati e 9/2157/B/15 dall'Assemblea del Senato della Repubblica durante l'esame della legge finanziaria 1996 impegnavano il Governo a proporre al Parlamento entro due mesi dalla approvazione della presente legge un disegno di legge sulla parità scolastica così come previsto dalla Costituzione che stabilisca le condizioni di qualità necessarie e preveda convenzioni e/o buoni scuola a favore della scuola non statale per un impegno finanziario a partire dal 1997 non inferiore a 800 miliardi iniziali e che comunque non potrà essere superiore al costo aggiuntivo che lo Stato dovrebbe sostenere se dovesse provvedere direttamente ai compiti educativi e di istruzione rivolti dalle scuole non statali;

nella esposizione programmatica del Governo Prodi è stato sottolineato di prevedere spazi e libertà concrete di azione alla scuola statale e a quella non statale, entrambe componenti essenziali di un grande sistema educativo unitario;

il Ministro Berlinguer ha costituito un comitato di lavoro al fine di risolvere il problema specifico, con il compito di collaborare, sulla base delle scelte del Parlamento e degli indirizzi di governo, all'attuazione del principio costituzionale della parità della scuola statale e non statale;

il Governo durante l'*iter* del provvedimento collegato ha ripetutamente espresso la disponibilità e il favore dell'Esecutivo alla soluzione del problema;

nella legge finanziaria alla Tabella B alla voce Ministero della pubblica istruzione sono state accantonate notevoli risorse finanziarie per la scuola;

le dichiarazioni del Ministro nella seduta del 6 novembre appaiono orientate all'impegno, più volte ribadito, di realizzare questo obiettivo,

visto:

l'*iter* del disegno di legge sulla autonomia scolastica che si apre alla collaborazione degli enti locali, nel quale emergono elementi con-

traddittori rispetto alla valorizzazione delle agenzie scolastiche non statali,

impegna il Governo:

a rispondere alla esigenze inderogabili per gran parte delle scuole non statali che si trovano in condizioni economiche insostenibili con la preoccupante prospettiva che la chiusura delle stesse porterebbe ad un aggravio per la finanza pubblica di gran lunga maggiore rispetto alle previste erogazioni presentando al Parlamento il disegno di legge sulla parità scolastica entro il 31 marzo 1997 al fine di recuperare quelle esigenze di collaborazione che il mondo educativo richiede per la promozione dell'uomo e del cittadino.

0/1704/24/5ª-6ª

GUBERT, ZANOLETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

gli ordini del giorno n. 9/3438/*bis*/60 approvati dalla Assemblea della Camera dei deputati e 9/2157/B/15 dall'Assemblea del Senato della Repubblica durante l'esame della legge finanziaria 1996 impegnavano il Governo a proporre al Parlamento, entro due mesi dalla approvazione della presente legge, un disegno di legge sulla parità scolastica così come previsto dalla Costituzione che stabilisca le condizioni di qualità necessarie e preveda convenzioni e/o buoni scuola a favore della scuola non statale per un impegno finanziario a partire dal 1997 non inferiore a 800 miliardi iniziali e che comunque non potrà essere superiore al costo aggiuntivo che lo Stato dovrebbe sostenere se dovesse provvedere direttamente ai compiti educativi e di istruzione svolti dalle scuole non statali;

nella esposizione programmatica del Governo Prodi è stato sottolineato di prevedere spazi e libertà concrete di azione alla scuola statale e a quella non statale, entrambe componenti essenziali di un grande sistema educativo unitario;

il ministro Berlinguer ha costituito un comitato di lavoro al fine di risolvere il problema specifico, con il compito di collaborare, sulla base delle scelte del Parlamento e degli indirizzi di governo, alla attuazione del principio costituzionale della parità della scuola statale e non statale;

il Governo, durante l'*iter* del provvedimento collegato in esame ha ripetutamente espresso la disponibilità e il favore dell'Esecutivo alla soluzione del problema;

nella legge finanziaria alla tabella B alla voce Ministero della pubblica istruzione sono state accantonate notevoli risorse, finanziare per la scuola;

le dichiarazioni del Ministro nella seduta del 6 novembre appaiono orientate all'impegno, più volte ribadito, di realizzare questo obiettivo;

visto l'iter del disegno di legge sulla autonomia scolastica che si apre alla collaborazione degli enti locali, nel quale emergono elementi contraddittori rispetto alla valorizzazione delle agenzie scolastiche non statali,

impegna il Governo:

a rispondere alle esigenze inderogabili per gran parte delle scuole non statali che si trovano in condizioni economiche insostenibili, con la preoccupante prospettiva che la chiusura delle stesse porterebbe ad un aggravio per la finanza pubblica di gran lunga maggiore rispetto alle previste erogazioni, presentando al Parlamento il disegno di legge sulla parità scolastica entro il 30 gennaio 1997 al fine di recuperare quelle esigenze di collaborazione che il mondo educativo richiede per la promozione dell'uomo e del cittadino.

0/1704/50/5ª-6ª

TAROLLI, BIASCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

valutate le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del disegno di legge in esame, nonché le disposizioni sull'autonomia delle istituzioni scolastiche contenute nell'articolo 15 del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa presentata al Senato (atto Senato n. 1124);

constatata la assoluta limitatezza delle proposte soprattutto in riferimento ad una riforma organica del servizio scolastico e ritenendo tutto ciò estremamente rischioso quanto, se non di più, una mancanza di interventi legislativi nell'intero comparto scuola,

impegna il Governo:

ad affrontare in modo coerente, definitivo e in tempi brevi le seguenti riforme del sistema scolastico affinché procedano in parallelo con la discussione dei provvedimenti su richiamati, pena la non validità degli stessi:

a) riforma dell'amministrazione centrale e periferica (Ministero della pubblica istruzione e provveditorati) finalizzata ad una nuova allocazione dei poteri decisionali in materia di gestione del personale e delle risorse strumentali a favore del più ampio esercizio dell'autonomia delle scuole;

b) indirizzo che favorisca la creazione di consorzi di scuole finalizzati ad un più razionale ed efficiente sviluppo della riorganizzazione delle scuole gestito dal basso, anche attraverso opportune integrazioni delle risorse, dei servizi e del personale, nonché come snodo fondamentale per traghettare le scuole verso comportamenti associativi diretti a promuovere sinergie formative sul territorio, al fine di pervenire alla graduale abrogazione degli organi collegiali esterni all'istituzione scolastica;

c) riconoscimento giuridico-formale della dirigenza scolastica secondo la tipologia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al fine di restituire una direzione autonoma agli istituti dotati di personalità giuridica e di completare il processo di una specifica area contrattuale della dirigenza scolastica avviato con il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola del 1995;

d) riconoscimento dell'area autonoma e separata di contrattazione della docenza al fine di introdurre elementi di promozione e di carriera anche nel comparto scuola;

e) revisione degli attuali organi collegiali delle istituzioni scolastiche che, divenendo in regime di autonomia organi di governo, richiedono logiche e funzioni che non sono soddisfatte dalla filosofia della partecipazione, in alcuni casi puramente simbolica, che li aveva giustificati all'interno delle scuole a partire dal 1974;

f) riconoscimento delle scuole non statali come arricchimento di un unico sistema nazionale di istruzione dove sia garantito il pluralismo e la differenziazione dell'offerta formativa, indipendentemente dall'ente gestore, come garanzia di uguaglianza e di pari opportunità.

0/1704/49/5ª-6ª

TAROLLI, BIASCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

impegna il Governo:

affinchè, nel dare attuazione alla norma di cui all'articolo 68, comma 4, lettera e), del disegno di legge, vengano comprese le istituzioni scolastiche pubbliche tra gli enti a regime equiparato.

0/1704/142/5ª-6ª

MANIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

preso atto:

che l'accesso al mondo del lavoro ed alle Università, ove sia stato stabilito il numero chiuso, è quasi sempre condizionato al superamento di prove basate su *tests* psico-attitudinali e culturali;

considerato:

che la selezione del personale è un problema fondamentale per ogni organizzazione pubblica e/o privata; pertanto si tende ad utilizzare, a tal fine, formulari/*tests* che, sulla base delle risposte, individuano coloro che, tra tutti i candidati, posseggono le caratteristiche psicofisiche, intellettuali, attitudinali e caratterologiche ri-

tenute necessarie per poi occupare una determinata posizione lavorativa;

tenuto conto:

che durante i corsi di studio nelle scuole medie inferiori e/o superiori tali metodologie non vengono nè illustrate nè utilizzate come, invece, accade in quasi tutti i paesi europei ed extraeuropei;

che coloro i quali intendono partecipare a qualsiasi tipo di concorso (dalla ammissione a specifici corsi di studio, all'accesso a carriere nell'Amministrazione statale sia civile che militare, ed alle selezioni per l'ottenimento di un posto di lavoro presso enti pubblici e/o privati), sono spesso costretti a rivolgersi scuole private specifiche che impartiscono, con notevoli spese per che si iscrive, corsi preparatori all'uso dei *tests*,

impegna il Governo:

ad assumere, quanto prima, le opportune iniziative per correggere la suddetta inadeguata situazione, e far sì che anche nelle scuole italiane (almeno negli ultimi tre anni della Scuola media superiore) si renda effettivo l'inserimento di tale metodologia didattica, istituendo, ad esempio, appositi corsi, eventualmente anche facoltativi, che consentano ai giovani di acquisire le conoscenze necessarie per affrontare al meglio il sistema della selezione basata su *tests* culturali e/o psico-attitudinali, ponendoli, così, nella condizione di porre a profitto le conoscenze acquisite durante i corsi di studio menzionati, al fine anche di adeguarsi ai modelli stranieri.

0/1704/177/5^a-6^a

PERA, MANIS, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

constatato che nel disegno di legge concernente le misure di razionalizzazione della finanza pubblica, non sono previste proposte relative all'annoso problema dei precari, nè relative ipotesi di spesa;

considerato che il decreto legge che istituiva i corsi abilitanti è stato lasciato decadere;

impegna il Governo:

ad affrontare in modo coerente, definitivo e in tempi brevi la questione relativa ai precari:

riconoscendo l'esperienza acquisita negli anni di precariato che ha determinato un bagaglio di professionalità notevolissimo;

tenendo conto che i precari hanno superato almeno un concorso ordinario e che quindi i corsi abilitanti avrebbero permesso una professionale riconversione adeguata ed idonea a soddisfare la richiesta di accertamento delle competenze;

considerando che i concorsi ordinari privilegiano gli aspetti nozionistici, sono abilitanti e non professionalizzanti, sono preclusi a coloro i quali hanno superato il limite di età, hanno costi elevatissimi per l'Amministrazione per le modalità generalizzate ed indifferenziate con cui ancora si svolgono e che meriterebbero di essere riviste valorizzando maggiormente il personale che, come i precari, abitualmente soddisfa le esigenze didattiche ordinarie delle scuole.

0/1704/51/5ª-6ª

TAROLLI, BIASCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

premessi:

che il Provveditore di Reggio Calabria ha effettuato 132 trasferimenti e passaggi di ruolo per l'anno scolastico 1996-1997;

che il Ministero della pubblica istruzione ha poi autorizzato lo stesso Provveditore ad eseguire solamente 14 nuove assunzioni. Con queste operazioni è stato completamente violato il contratto collettivo concernente la mobilità del personale della scuola che prevede che i trasferimenti ed i passaggi di ruolo sono effettuabili sul 60 per cento di posti di organico, mentre la rimanente aliquota del 40 per cento è destinata ai contratti a tempo indeterminato;

che lo stesso contratto stabilisce, altresì, che prima dei passaggi e trasferimenti va accantonato un numero di posti appartenente al contingente riservato al concorso per gli anni scolastici precedente a quello per il quale dovranno essere disposti i movimenti. Anche in questo caso è da evidenziare un'altra illegalità in quanto nell'anno scolastico precedente il Ministero della pubblica istruzione aveva concesso al Provveditore di Reggio Calabria 36 posti;

che le assunzioni non sono state eseguite e quest'anno detti posti non sono stati accantonati;

che il contratto prevede, ancora, che i passaggi ed i trasferimenti interprovinciali sono effettuabili dopo aver detratto il numero dei posti necessario per l'attribuzione della sede al personale eventualmente in soprannumero da trasferire d'ufficio. Non risulta che sia stata eseguita questa detrazione prima dei trasferimenti ma nella fase precedente alle nuove assunzioni, riducendo fortemente la quota destinata a queste ultime;

che è da rilevare, inoltre, che dopo aver assegnato i 14 posti disponibili, ne rimangono altri 33 essendone disponibili inizialmente 47. Considerato che per l'ennesima volta nei confronti dei precari della Calabria sono state consumate molte ingiustizie,

impegna il Governo:

ad aumentare, al più presto, il contingente della dotazione organica provinciale del Provveditorato di Reggio Calabria in modo da poter attingere, quest'ultimo per la copertura dei posti ancora vacanti.

0/1704/176/5ª-6ª

LOMBARDI SATRIANI, VELTRI, BRUNO GANERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

premesso che:

l'articolo 8, comma 3, del disegno di legge affida ai provveditori agli studi la determinazione dell'organico funzionale di ciascun circolo didattico;

nello stesso comma è affidato agli organi collegiali competenti il compito di deliberare su tutte le esigenze inerenti l'organizzazione dell'attività didattica,

impegna il Governo:

a fissare l'organico complessivo del personale della scuola elementare sulla base dei principi generali di programmazione, unitarietà dell'insegnamento, continuità didattica, contitolarità delle classi e maggior presenza di orario di un docente nelle prime due classi in modo che possano essere effettivamente realizzati tutti gli obiettivi e le attività indicati nel comma 3 nel rispetto delle modalità di ripartizione dell'orario di servizio disciplinate dagli articoli 125 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297;

e ad interpretare la competenza attribuita agli organi collegiali dal comma 3 alla luce delle norme vigenti per la scuola elementare.

0/1704/185/5ª-6ª CORTIANA, BUCCIARELLI, MELE, BERGONZI, RESCAGLIO, OCCHIPINTI, MONTICONE, BRUNO GANERI, PAGANO, MASULLO, BISCARDI, BEVILACQUA, PERA, MANIS, LORENZI, CAMPUS, LOMBARDI SATRIANI, BRIENZA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerato che:

l'economia mondiale è contraddistinta sempre più dall'espansione del mercato dei servizi che sta soppiantando quello delle merci;

nella recente conferenza di Barcellona è stato siglato un protocollo che individua, nell'area del Mediterraneo, la possibilità di investire nel campo dei trasferimenti tecnologici, nella formazione, nei beni ambientali e culturali;

in Calabria sono presenti e diffuse testimonianze importanti e di assoluto rilievo nel settore artistico, archeologico, storico, naturalistico, antropologico, che vanno rilevate, analizzate criticamente e inserite in una rete di itinerari ed iniziative, tutte rivolte a potenziare i beni stessi e la loro fruizione, esaltandone le singole specificità;

tali beni, se opportunamente utilizzati, all'interno di progetti credibili e innovativi, sono in grado di invertire il *trend* di sottosviluppo, marginalizzazione e disoccupazione presente nella Regione;

gli orizzonti dei nuovi saperi e dei nuovi lavori individuano nel campo dell'informatica e della telematica, oltre che in quelli della formazione e della riqualificazione, i punti nodali per affrontare la sfida del terzo millennio,

impegna il Governo:

a varare provvedimenti celeri e incisivi che coinvolgano il sistema universitario calabrese, portino alla redazione di un catasto dei beni culturali e naturalistici della Calabria in tutta la loro interna articolazione;

a stimolare un efficace progetto di formazione e qualificazione che investa le strutture formative e i centri informatico-telematici presenti nella regione;

a qualificare e potenziare il sistema dei parchi naturali e delle aree protette calabresi, attraverso interventi economico-finanziari e provvedimenti legislativo-amministrativi che prevedano l'istituzione di nuovi parchi.

0/1704/174/5ª-6ª

LOMBARDI SATRIANI, VELTRI, BRUNO GANERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerato che:

il limite temporale di dieci mesi indicato nell'articolo 10 del disegno di legge collegato alla finanziaria 1997 ai fini dell'espletamento del servizio militare di leva, appare eccessivo, considerato che attualmente la presenza dei militari stessi non supera, se ricompattata, i 120 giorni nell'anno in cui avviene tale prestazione;

qualsiasi riduzione del servizio militare di leva, fermo restando il numero complessivo dei militari interessati, non comporterà alcuna riduzione dei costi, essendo quelli fissi comunque da sostenere (caserme, vitto, armamenti, etc.) e quelli variabili crescenti per l'accelerazione dei ricambi (equipaggiamenti viaggi etc.);

da studi effettuati, risulta più vantaggioso, sotto il profilo tecnico ed economico, e più rispondente agli scopi da raggiungere, adottare un sistema come quello svizzero (tre mesi di addestramento intensivo e richiami periodici);

ormai ci si avvia verso un esercito «professionale»,

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative idonee per ridurre a tre mesi intensivi con richiami periodici di qualche settimana il servizio militare di leva, nel breve periodo (uno o due anni al massimo);

ad eliminare il servizio militare di leva obbligatorio e sostituirlo con un esercito professionale, adatto ai crescenti compiti di sicurezza nazionale ed internazionale, nel breve periodo.

0/1704/53/5ª-6ª

TAROLLI, BIASCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerato che attualmente vi è la necessità di rivedere i vari livelli di età pensionabile dei dipendenti delle Forze Armate e di procedere quanto prima all'omogeneizzazione dei trattamenti previdenziali nel quadro di una riforma organica del settore;

atteso che il Governo si presta ad emanare una nuova disciplina sul trattamento previdenziale del personale militare in modo da renderlo analogo a quello del personale civile;

considerato che la progressione di carriera del personale delle Forze armate non cessa all'atto dell'immissione in ausiliaria;

considerato lo strumento improprio adottato dal Governo per disciplinare la materia previdenziale e cioè l'emanazione del decreto-legge n. 505 del 1996, successivamente trasformato in emendamento al collegato alla manovra finanziaria;

tenuto conto che attualmente gli ufficiali superiori possono essere promossi il giorno prima del congedo e sarebbe opportuno riformulare rapidamente tali criteri previsti dalla normativa vigente,

impegna il Governo:

a definire che il trattamento di pensione, senza eccezione alcuna, sarà riferito all'ultimo grado conseguito nel servizio attivo, escludendo la sommatoria di benefici ottenibili dal combinato disposto delle leggi e regolamenti vigenti, impedendo il cumulo fra le posizioni di ausiliaria e le promozioni previste dalla legge n. 224 del 1986.

0/1704/97/5ª-6ª

MORO, AMORENA, ROSSI, DOLAZZA, PERUZZOTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerato che:

il limite temporale di dieci mesi indicato nell'articolo 10 del disegno di legge ai fini dell'espletamento del servizio militare di leva, appare eccessivo, considerato che attualmente la presenza dei militari stessi non supera, se ricompattata, i 120 giorni nell'anno in cui avviene tale prestazione;

qualsiasi riduzione del servizio militare di leva, fermo restando il numero complessivo dei militari interessati, non comporterà alcuna riduzione dei costi, essendo quelli fissi comunque da sostenere (caserme, vitto, armamenti, etc.) e quelli variabili crescenti per l'accelerazione dei ricambi (equipaggiamenti, viaggi, etc.);

da studi effettuati, risulta più vantaggioso, sotto il profilo tecnico ed economico, e più rispondente agli scopi da raggiungere, adottare un sistema come quello svizzero (tre mesi di addestramento intensivo e richiami periodici);

ormai ci si avvia verso un esercito «professionale»,

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative idonee per ridurre a tre mesi intensivi con richiami periodici di qualche settimana il servizio militare di leva, nel breve periodo (uno o due anni al massimo);

ad eliminare il servizio militare di leva obbligatorio e sostituirlo con un esercito professionale, adatto ai crescenti compiti di sicurezza nazionale ed internazionale, nel breve periodo.

0/1704/34/5ª-6ª

GUBERT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

premesso:

che il sistema difensivo militare italiano, ancora oggi, è massimamente concentrato lungo la fascia alpina;

che tale concezione difensiva affonda le sue motivazioni più nella storia che non nella moderna strategia militare che deve tenere conto dei forti mutamenti politici, militari, sociali ed europei avvenuti nella seconda metà del nostro secolo;

che nulla abbiamo da temere dai nostri *partners* europei o da altri paesi che attendono di integrarsi nell'Unione europea;

che la NATO che ha una visione globale di un sistema difensivo italiano ed europeo, ha individuato nella Sicilia un grande interesse strategico per la sua collocazione nel cuore del Mediterraneo. Tutto ciò è inoppugnabile per la presenza della base NATO di Sigonella e del 41° stormo a Birgi;

che il rafforzamento del sistema difensivo in Sicilia non solo costituisce una garanzia per l'Europa intera, ma anche un contributo notevolissimo alla stabilità dell'area mediterranea e medio-orientale,

impegna il Governo:

a rivedere, sulla base dei criteri esposti il sistema difensivo incominciando intanto a trasferire una parte più consistente dei militari di leva nel territorio siciliano ove attualmente non vi prestano servizio neppure i residenti.

0/1704/181/5ª-6ª

FIRRARELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

preso atto della necessità di razionalizzare il servizio degli ausiliari nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha spinto il Governo a prevedere, nel più ampio contesto di una genera-

le riforma della leva, attraverso specifici provvedimenti, una gestione unitaria di tale servizio;

considerato che il nuovo quadro normativo prevede una riduzione del contingente degli ausiliari di leva, da realizzarsi gradualmente nell'arco del quadriennio 1997-2000,

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito dei contingenti massimi stabiliti per gli ausiliari, il soddisfacimento prioritario delle esigenze dell'Arma dei Carabinieri, riconoscendo l'opportunità che eventuali flessioni dell'attuale contingente annuo degli ausiliari dell'Arma potranno trovare adeguate compensazioni con provvedimenti di incremento organico mediante immissione di personale volontario delle Forze Armate;

conseguentemente a favorire l'immissione nei gradi iniziali dei ruoli organici delle Forze di Polizia, a copertura dei posti disponibili, mediante appositi concorsi, per compensare la progressiva riduzione del numero di ausiliari assegnati.

0/1704/52/5ª-6ª

TAROLLI, BIASCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

premesso:

che è necessario rendere realmente operativo il personale dell'Arma dei carabinieri, della Finanza e della Polizia di Stato;

che più volte si è constatato che la percentuale dei crimini commessi diminuisce dove c'è una caserma dei Carabinieri, di Finanza e di Polizia di Stato;

che una migliore distribuzione delle forze dell'ordine senz'altro garantirebbe una maggiore tutela dei cittadini in tutto il territorio italiano;

impegna il Governo:

ad assumere con urgenza ogni opportuna iniziativa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili per ridistribuire, tenendo conto delle reali esigenze territoriali l'attuale personale delle Forze dell'ordine nel paese.

0/1704/182/5ª-6ª

FIRRARELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

premesso che:

la disciplina generale della confisca contenuta nell'articolo 240 codice penale, riguarda solo i beni che sono serviti a commettere il reato o

quelli che ne rappresentano il prodotto o il profitto e prevede che non possano essere confiscate cose appartenenti a persona estranea al reato;

l'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, consente il sequestro preventivo solo delle cose per le quali può essere ordinata la confisca;

che l'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 1994, n. 399 per gravi delitti come l'estorsione, l'usura, la ricettazione, l'associazione mafiosa, riciclaggio, produzione e traffico illecito di stupefacenti..., dispone, nei casi di condanna o di applicazione della pena a seguito di patteggiamento, la confisca obbligatoria dei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza o di cui, anche per mezzo di interposta persona fisica o giuridica, sia titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato alla propria attività economica o al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi,

impegna il Governo:

ad innovare la disciplina attualmente prevista per i reati contro la pubblica amministrazione estendendo quanto stabilito dalla normativa antimafia, come sopra precisato, a tutte le ipotesi di condanna per reato contro la pubblica amministrazione, prevedendo al contempo che i beni confiscati siano trasferiti al patrimonio del comune dove gli stessi si trovano in modo da privilegiare la collocazione territoriale del bene.

0/1704/11/5ª-6ª

GASPERINI, PREIONI, MORO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

premesso che:

le carceri stanno vivendo oramai una fase strutturale di sovraffollamento, che rende quanto mai difficile realizzare con la necessaria fermezza ed attenzione tutte le disposizioni e le misure che sono necessarie ad assicurare l'ordine, la disciplina e la sicurezza e ad evitare pericoli od attentati alla incolumità personale degli operatori penitenziari e dei detenuti stessi, danni ai beni e alle cose di proprietà pubblica o privata, evasioni, rivolte, atti di violenza o criminali, l'uso o il commercio di sostanze stupefacenti e tentativi ed atti di prevaricazione o di illecita aggregazione, da parte di detenuti o gruppi di detenuti;

oggi negli istituti penitenziari la popolazione carceraria raggiunge una quota intorno alle 48.500 unità a fronte di una capienza stimata in 36 mila detenuti, con una crescita esponenziale del pericolo di vita dal momento che i detenuti medesimi sono obbligati a vivere in condizioni di assoluta e forzata promiscuità tra sieropositivi e malati di AIDS, per un totale di circa 3 mila soggetti a forte rischio di salute, tossicodipendenti, per un totale di 13 mila soggetti e circa 9 mila immigrati extracomunitari;

impegna il Governo:

in attesa di una riforma globale che restituisca efficacia alla pena e dignità ai detenuti, di predisporre la separazione dei detenuti italiani e

svizzeri da quelli detenuti extracomunitari al fine di consentire per i primi condizioni di vita meno disagiati nell'ambito penitenziario, dal momento che la popolazione carceraria extracomunitaria, per la maggior parte affetta da sindromi di immunodeficienza, rappresenta un concreto pericolo per la diffusione del *virus*, mettendo a repentaglio le condizioni di salute e la vita stessa dei cittadini italiani, nonché dei cittadini della vicina Svizzera.

0/1704/12/5ª-6ª

PREIONI, MORO, GASPERINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

premesso che:

permangono gravi carenze nella copertura degli organici degli uffici giudiziari nelle Regioni padane e che perciò appare quanto mai prioritario garantire che lo svolgimento di concorsi per l'accesso ai ruoli della magistratura e del restante personale dell'amministrazione della giustizia avvenga a livello locale, in un'ottica di decentramento amministrativo e di tutela delle autonomie, in coerenza con il principio di buon andamento che non può essere garantito con il carattere eccessivamente centralizzato dei servizi della giustizia soprattutto per quanto riguarda le modalità di accesso del personale,

impegna il Governo:

ad assumere provvedimenti volti a stabilire che i concorsi per l'accesso ai ruoli della magistratura e del personale dell'amministrazione della giustizia si svolgano su base regionale in ogni circoscrizione di Corte d'appello, riservando i posti ai cittadini che siano residenti ininterrottamente da almeno 5 anni in uno dei comuni della regione per la quale il candidato intende concorrere, e predisponendo al contempo la non destinabilità, a richiesta degli assunti stessi, a sede diversa da quella di prima assegnazione per un periodo di almeno 15 anni.

0/1704/13/5ª-6ª

PREIONI, MORO, GASPERINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

premesso:

che i magistrati che operano in Sicilia hanno più volte denunciato le attuali enormi difficoltà in cui operano per la gravissima carenza di organici, carenza oramai divenuta strutturale, chiedendo ripetutamente ed inutilmente che vi si ponesse rimedio;

che il Consiglio superiore della magistratura, visitando le circoscrizioni giudiziarie della Sicilia, ha constatato sul posto l'impossibilità

per i magistrati di poter continuare ad amministrare la giustizia in tali condizioni;

che gli stessi Ministri di grazia e giustizia che si sono succeduti via via negli anni, pur avendo ufficialmente riconosciuto l'incredibile stato di disagio dei magistrati letteralmente sommersi dai carichi di lavoro, non hanno di fatto contribuito a risolvere il problema;

che gli ordini degli avvocati e dei procuratori legali ripetutamente hanno sottolineato a loro volta l'impossibilità del normale svolgimento del loro lavoro proprio a causa della carenza non solo del numero dei magistrati ma anche degli impiegati amministrativi,

impegna il Governo:

a mettere immediatamente in moto i meccanismi che consentono di completare i ruoli del personale amministrativo e stimolare gli organi competenti, per l'invio di magistrati in Sicilia onde risolvere una volta per tutte la scandalosa attuale situazione.

0/1704/145/5ª-6ª

FIRRARELLO, GUBERT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

considerato che centinaia di migliaia di cittadini di nazionalità italiana, già residenti nei territori che dopo il secondo conflitto mondiale sono passati alla sovranità jugoslava, sono stati costretti ad abbandonare tutti i propri beni ed a riparare in Italia;

ricordato che lo Stato italiano, come riconosciuto da numerose leggi (l'ultima è del 1985), è responsabile degli indennizzi dei beni abbandonati;

tenuto conto che tutte le leggi della Repubblica italiana si sono limitate finora a concedere anticipi senza una soluzione definitiva del problema,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile al completamento della legislazione per un equo e definitivo indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava secondo le proposte di legge sulla materia già presentate alla Camera e al Senato.

0/1704/36/5ª-6ª

CAMERINI, BRATINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1704 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

premesso che:

l'articolo 97 della Costituzione prevede che i pubblici uffici siano organizzati in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione;

la legge n. 241 del 1990 prevede che l'attività amministrativa sia informata a principi di economicità ed efficacia;

per il raggiungimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici, in qualsiasi forma costituiti, si rende indispensabile una razionalizzazione ed una ottimizzazione dei beni e dei servizi da essi prodotti o erogati, in quanto finalizzati al soddisfacimento di interessi della collettività da considerarsi rilevanti,

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie per ultimare le procedure di trasformazione in società per azioni, ovvero di diritto privato, di tutte le aziende pubbliche, degli enti pubblici economici, degli enti di amministrazione, degli enti imprenditoriali, degli enti di servizi, degli enti autonomi e degli istituti pubblici, ancorchè riferiti ad enti territoriali o locali.

0/1704/154/5ª-6ª

MORO, LAGO

BILANCIO (5ª)

VENERDÌ 6 DICEMBRE 1996

39ª Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*
COVIELLO*La seduta inizia alle ore 18,30.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*
(A007 000, C05ª, 0004º)

Il presidente COVIELLO avverte che le Commissioni riunite 5ª e 6ª hanno concluso l'esame del disegno di legge n. 1704, collegato alla manovra finanziaria per il 1997. Comunica pertanto che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 21 per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge di bilancio e finanziaria (nn. 1705 e 1706).

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 18,35.***40ª Seduta (notturna)***Presidenza del Presidente*
COVIELLO*indi del Vice Presidente*
MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Brutti, per il tesoro Cavazzuti e Giarda e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Tognon.

La seduta inizia alle ore 21,20.

IN SEDE REFERENTE

(1706) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Tabb. 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1997 e relative Note di variazioni

(1705) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1997), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 novembre.

Il presidente COVIELLO, non essendovi interventi in discussione generale, avverte che si passerà all'esame degli emendamenti. Fa presente, in proposito, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito i criteri di ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge di bilancio e al disegno di legge finanziaria. In particolare, come nel passato sono possibili travasi reciproci, con un unico emendamento al bilancio, comprensivo della corrispondente quota parte compensativa del disegno di legge finanziaria. Non è ammesso utilizzare però mezzi di parte capitale per finanziare oneri correnti, nè coprire con mezzi di bilancio di natura corrente oneri di parte ugualmente corrente del disegno di legge finanziaria.

Quanto agli emendamenti al disegno di legge di bilancio, non possono essere utilizzati a copertura capitoli di natura obbligatoria o incrementi di previsioni di entrata. Sono invece ammessi emendamenti volti a variare le previsioni di entrata in via non compensata se l'intenzione è precisare la veridicità della base di partenza dell'esame quanto alle previsioni contenute in bilancio. Per gli emendamenti al disegno di legge finanziaria, è egualmente inammissibile l'utilizzo di mezzi di parte capitale per finanziare oneri di parte corrente. Nell'ambito poi di quest'ultimo provvedimento non costituiscono fonti di copertura decurtazioni dirette della tabella *F*.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti al disegno (pubblicati in allegato alla Relazione generale, atto Senato nn. 1705 e 1706-A, Allegato 3/II).

Il PRESIDENTE dichiara quindi inammissibili, sulla base dei criteri sopra indicati, i seguenti emendamenti al disegno di legge di bilancio: 5ª-1.Tab.1.7, 5ª-1.Tab.1.10, 5ª-1.Tab.1.3, 5ª-1.Tab.1.201, 5ª-1.Tab.1.220, 5ª-1.Tab.1.41, 5ª-1.Tab.1.42, 5ª-1.Tab.1.46, 5ª-1.Tab.1.205, 5ª-1.Tab.1.6, 5ª-1.Tab.1.8, 5ª-1.Tab.1.11, 5ª-1.Tab.1.1, 5ª-1.Tab.1.2, 5ª-1.Tab.1.4, 5ª-1.Tab.1.9, 5ª-2.Tab.1/A.33, 5ª-2.Tab.1/A.34, 5ª-2.Tab.1/A.200, 5ª-3.Tab.2.1, 5ª-6.Tab.5.8, 5ª-6.Tab.5.11, 5ª-6.Tab.5.10, 5ª-6.Tab.5.7, 5ª-6.Tab.5.9, 5ª-6.Tab.5.6, 5ª-9.Tab.8.1, 5ª-13.Tab.12.5, 13.1, 5ª16.Tab.15.1, 5ª16.Tab.15.2 e 5ª16.Tab.15.3.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1706.

Ha la parola il sottosegretario GIARDA per l'illustrazione dell'emendamento 5ª-1.Tab.1.52. Tale emendamento è finalizzato a ridimensionare il disavanzo di cassa, tenendo conto della discrasia esistente tra i conti dello Stato e quelli del settore pubblico, per un importo pari a 37.000 miliardi di lire. La scelta dei capitoli sui quali operare tale riduzione è stata effettuata seguendo due tipi di criteri. Un primo criterio è definibile come «interno» al bilancio dello Stato: sono infatti state ridotte le autorizzazioni di cassa su alcuni capitoli per i quali l'andamento del fabbisogno suggeriva di pervenire a riduzioni degli stanziamenti. Un secondo criterio ha invece avuto riferimento alle disponibilità sui conti correnti di tesoreria. L'operazione, se da un lato costituisce la premessa per una futura migliore definizione del bilancio dello Stato, consente dall'altro al Parlamento di esplicitare un effettivo controllo della gestione di cassa del bilancio dello Stato e dei connessi conti di tesoreria.

Il senatore VEGAS ritiene che il progetto di bilancio in esame, strutturato per migliaia di capitoli, costituisca un documento non solo non veritiero, ma soprattutto caratterizzato da artifici contabili che finiscono con il delegittimarne l'intera struttura. Il Governo ha infatti agito sul bilancio quasi si trattasse di un meccanismo comprimibile ed espandibile, attraverso i più diversi strumenti, nessuno dei quali, comunque, rispondente a criteri di razionalità. Inizialmente il fondo di cassa ammontava a 25.000 miliardi di lire e l'Esecutivo aveva ritenuto di operare una riduzione dei capitoli del bilancio a legislazione vigente. Essendosi rivelato infruttuoso tale tentativo, il Governo ha diminuito il fondo di cassa, portandolo a 5.000 miliardi di lire. Stretto quindi nelle morsa dei parametri europei, l'Esecutivo ha inteso operare una ulteriore compressione, ponendo in essere una manovra da 40.000 miliardi, anche attraverso il ricorso a strumenti incostituzionali. È perciò stato costretto a ritornare sui suoi passi presentando un emendamento al disegno di legge n. 1704, collegato alla finanziaria, riportando così nei giusti binari quella che si palesa dunque come una manovra esclusivamente di tesoreria. Per questa via l'Esecutivo ha riportato l'operazione complessiva nel tracciato costituzionale, ma attraverso uno strumento che non è tuttavia indolore: si contravviene così alla natura stessa della cassa e viene dimostrato l'aspetto irrealistico del disegno di legge di bilancio.

Sostanzialmente si è effettuata un'operazione di *window dressing*, per effetto della quale negli esercizi successivi il Paese si troverà inevitabilmente in ulteriori e gravi difficoltà. L'emendamento 5ª-1.Tab.1.52, comunque, è stato redatto con riferimento ai singoli capitoli ed è senz'altro corretto da un punto di vista costituzionale; esso finisce tuttavia per comprimere particolarmente settori come quello delle Ferrovie, delle aree depresse, delle Regioni, in aperto contrasto con i più elementari principi di federalismo e decentramento. Conclusivamente, esso dimostra che la manovra del Governo ha il fiato corto e serve unicamente a mascherare le difficoltà dell'Esecutivo ad intervenire in modo efficace sulla spesa pubblica.

Il senatore MORANDO ricorda che già da molti è stato segnalato con preoccupazione l'andamento dei conti per il 1996, la cui responsabilità è stata attribuita alle difficoltà crescenti nel mettere sotto controllo i

flussi di cassa. Il Governo ha correttamente recepito tale esigenza di controllo, segnalata da più parti, con l'emendamento in esame. Personalmente, ritiene che allo scopo, da un punto di vista strutturale, sarebbe stata più efficace la presentazione al Parlamento, nel gennaio prossimo, di una nota di variazioni. L'emendamento in esame è comunque uno strumento efficace, che consente di giungere ad una soluzione radicale, forse di tipo emergenziale, ma comunque non eversiva dell'ordinamento e delle leggi di contabilità in rapporto alla Costituzione, come gli stessi gruppi di opposizione riconoscono. Tale riconoscimento, non gli parrebbe dunque giustificare atteggiamenti estremi e non collaborativi da parte del Polo.

Il presidente COVIELLO mette quindi ai voti l'emendamento 5ª-1.Tab.1.52.

Il relatore RIPAMONTI si pronuncia in senso favorevole all'approvazione.

Dopo che il senatore VEGAS ha annunciato il voto contrario del suo Gruppo, l'emendamento è approvato.

Il senatore PEDRIZZI avverte che il suo Gruppo rinuncia ad illustrare gli emendamenti presentati.

Anche il senatore LAGO dà per illustrati i propri emendamenti.

Contrari il RELATORE ed il sottosegretario GIARDA, sono quindi respinti con separate votazioni gli emendamenti 5ª-1.Tab.1.54, 5ª-1.Tab.1.13, 5ª-1.Tab.1.14, 5ª-1.Tab.1.12, 5ª-1.Tab.1.55, 5ª-1.Tab.1.56, 5ª-1.Tab.1.57, 5ª-1.Tab.1.58, 5ª-1.Tab.1.59, 5ª-1.Tab.1.60, 5ª-1.Tab.1.61, 5ª-1.Tab.1.62, 5ª-1.Tab.1.63, 5ª-1.Tab.1.64, 5ª-1.Tab.1.65, 5ª-1.Tab.1.66, 5ª-1.Tab.1.67, 5ª-1.Tab.1.68, 5ª-1.Tab.1.69, 5ª-1.Tab.1.70, 5ª-1.Tab.1.71, 5ª-1.Tab.1.72, 5ª-1.Tab.1.73, 5ª-1.Tab.1.74, 5ª-1.Tab.1.75, 5ª-1.Tab.1.76, 5ª-1.Tab.1.77, 5ª-1.Tab.1.78, 5ª-1.Tab.1.79, 5ª-1.Tab.1.80, 5ª-1.Tab.1.81, 5ª-1.Tab.1.82, 5ª-1.Tab.1.83, 5ª-1.Tab.1.84, 5ª-1.Tab.1.85, 5ª-1.Tab.1.86, 5ª-1.Tab.1.87, 5ª-1.Tab.1.88, 5ª-1.Tab.1.89, 5ª-1.Tab.1.17, 5ª-1.Tab.1.90, 5ª-1.Tab.1.91, 5ª-1.Tab.1.92, 5ª-1.Tab.1.93, 5ª-1.Tab.1.94, 5ª-1.Tab.1.95, 5ª-1.Tab.1.96, 5ª-1.Tab.1.97, 5ª-1.Tab.1.98, 5ª-1.Tab.1.99, 5ª-1.Tab.1.100, 5ª-1.Tab.1.101, 5ª-1.Tab.1.102, 5ª-1.Tab.1.103, 5ª-1.Tab.1.104, 5ª-1.Tab.1.105, 5ª-1.Tab.1.106, 5ª-1.Tab.1.107, 5ª-1.Tab.1.108, 5ª-1.Tab.1.109, 5ª-1.Tab.1.110, 5ª-1.Tab.1.113, 5ª-1.Tab.1.112, 5ª-1.Tab.1.117, 5ª-1.Tab.1.120, 5ª-1.Tab.1.122, 5ª-1.Tab.1.116, 5ª-1.Tab.1.121, 5ª-1.Tab.1.114, 5ª-1.Tab.1.123, 5ª-1.Tab.1.118, 5ª-1.Tab.1.125, 5ª-1.Tab.1.126, 5ª-1.Tab.1.127, 5ª-1.Tab.1.128, 5ª-1.Tab.1.124, 5ª-1.Tab.1.129, 5ª-1.Tab.1.130, 5ª-1.Tab.1.131, 5ª-1.Tab.1.132, 5ª-1.Tab.1.133, 5ª-1.Tab.1.142, 5ª-1.Tab.1.143, 5ª-1.Tab.1.136, 5ª-1.Tab.1.135, 5ª-1.Tab.1.137, 5ª-1.Tab.1.134, 5ª-1.Tab.1.140, 5ª-1.Tab.1.144, 5ª-1.Tab.1.141, 5ª-1.Tab.1.145, 5ª-1.Tab.1.139, 5ª-1.Tab.1.138, 5ª-1.Tab.1.146, 5ª-1.Tab.1.147, 5ª-1.Tab.1.35 e 5ª-1.Tab.1.36. È invece approvato, favorevoli il RELATORE ed il Governo, l'emendamento 5ª-1.Tab.1.200.

Sempre con separate votazioni, contrari il RELATORE ed il GOVERNO sono respinti gli emendamenti 5ª-1.Tab.1.37, 5ª-1.Tab.1.38, 5ª-1.Tab.1.39, 5ª-1.Tab.1.40, 5ª-1.Tab.1.15, 5ª-1.Tab.1.19, 5ª-1.Tab.1.43, 5ª-1.Tab.1.30, 5ª-1.Tab.1.23, 5ª-1.Tab.1.31, 5ª-1.Tab.1.20, 5ª-1.Tab.1.26, 5ª-1.Tab.1.25, 5ª-1.Tab.1.21, 5ª-1.Tab.1.22, 5ª-1.Tab.1.28, 5ª-1.Tab.1.32, 5ª-1.Tab.1.33, 5ª-1.Tab.1.27, 5ª-1.Tab.1.34, 5ª-1.Tab.1.148, 5ª-1.Tab.1.24, 5ª-1.Tab.1.18, 5ª-1.Tab.1.29 e 5ª-1.Tab.1.44.

Il senatore Athos DE LUCA illustra l'emendamento 5ª-1.Tab.1.47, che viene posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA e risulta respinto.

Con il parere contrario del relatore RIPAMONTI e del sottosegretario GIARDA sono quindi posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 5ª-1.Tab.1.48, 5ª-1.Tab.1.202, 5ª-1.Tab.1.203, 5ª-1.Tab.1.204, 5ª-1.Tab.1.206, 5ª-1.Tab.1.207, 5ª-1.Tab.1.208, 5ª-1.Tab.1.209, 5ª-1.Tab.1.210, 5ª-1.Tab.1.211, 5ª-1.Tab.1.212, 5ª-1.Tab.1.213, 5ª-1.Tab.1.214, 5ª-1.Tab.1.49, 5ª-1.Tab.1.50, 5ª-1.Tab.1.51, 5ª-2.Tab.1/A.3, 5ª-2.Tab.1/A.2, 5ª-2.Tab.1/A.4 e 5ª-2.Tab.1/A.5.

Sull'emendamento 5ª-2.Tab.1/A.23 il relatore RIPAMONTI esprime parere favorevole.

Il senatore VEGAS, dichiarando voto contrario, sottolinea che l'emendamento è finalizzato ad aumentare le spese per acquisto di beni e servizi riducendo le risorse preordinate all'erogazione degli assegni familiari.

Con l'astensione del senatore MARINO, l'emendamento 5ª-2.Tab.1/A.23 viene quindi accolto dalla Commissione.

Con il parere contrario del relatore RIPAMONTI e del sottosegretario GIARDA sono quindi posti in votazione e respinti gli emendamenti 5ª-2.Tab.1/A.15, 5ª-2.Tab.1/A.31, 5ª-2.Tab.1/A.32, 5ª-2.Tab.1/A.25, 5ª-2.Tab.1/A.29, 5ª-2.Tab.1/A.27, 5ª-2.Tab.1/A.30, 5ª-2.Tab.1/A.7, 5ª-2.Tab.1/A.28, 5ª-2.Tab.1/A.10, 5ª-2.Tab.1/A.26, 5ª-2.Tab.1/A.13, 5ª-2.Tab.1/A.12 e 5ª-2.Tab.1/A.11.

Il senatore BRATINA illustra l'emendamento 5ª-2.Tab.1/A.14, finalizzato a sostenere iniziative culturali a favore della minoranza slovena in Italia.

Il relatore RIPAMONTI si rimette al Governo e il sottosegretario GIARDA si rimette alla Commissione.

Il senatore PEDRIZZI esprime perplessità sulle finalità dell'emendamento.

Il senatore MARINO aggiunge la propria firma all'emendamento, sul quale il senatore FERRANTE dichiara voto favorevole.

L'emendamento 5^a-2.Tab.1/A.14 è quindi posto ai voti ed accolto.

Con il parere contrario del relatore RIPAMONTI e del sottosegretario GIARDA è posto ai voti e respinto l'emendamento 5^a-2.Tab.1/A.24.

Sull'emendamento 5^a-4.Tab.3.1 il RELATORE esprime parere favorevole e il sottosegretario GIARDA si rimette alla Commissione.

L'emendamento 5^a-4.Tab.3.1 viene quindi posto ai voti e respinto.

Il sottosegretario GIARDA illustra l'emendamento 4.1, finalizzato all'assunzione di sottotenenti della Guardia di finanza da impegnare nell'attività di lotta all'evasione fiscale.

Su tale emendamento esprime parere favorevole il RELATORE, mentre il senatore LAGO, pur dichiarandosi favorevole all'ispirazione dello stesso, esprime perplessità sulle modalità di svolgimento dei controlli contro l'evasione fiscale.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 4.1.

Sull'emendamento 5^a-6.Tab.5.1 il relatore RIPAMONTI e il sottosegretario GIARDA esprimono parere contrario.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore VEGAS, il quale sottolinea che l'emendamento è stato approvato dalla 2ª Commissione, esso viene posto ai voti e respinto.

Sull'emendamento 5^a-6.Tab.5.2, il relatore RIPAMONTI esprime parere contrario e il sottosegretario GIARDA si rimette alla Commissione.

Il senatore D'ALÌ, intervenendo per dichiarazione di voto, esprime sconcerto per l'avviso contrario del relatore sull'emendamento, che mira ad implementare le risorse per il servizio sanitario e farmaceutico dei detenuti.

L'emendamento 5^a-6.Tab.5.2 viene quindi posto ai voti e respinto.

Con il parere contrario del relatore e del sottosegretario GIARDA e dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore VEGAS, sono quindi posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 5^a-6.Tab.5.3, 5^a-6.Tab.5.4 e 5^a-6.Tab.5.5.

Il senatore BRATINA illustra gli emendamenti 5^a-7.Tab.6.2, 5^a-7.Tab.6.3 e 5^a-7.Tab.6.1, con i quali si propongono variazioni di stanziamenti della Tabella degli esteri, a carico delle spese relative all'indennità di servizio all'estero.

Su tali emendamenti il relatore RIPAMONTI si rimette al Governo e il sottosegretario GIARDA esprime parere contrario.

Gli emendamenti 5ª-7.Tab.6.2, 5ª-7.Tab.6.3 e 5ª-7.Tab.6.1 sono quindi posti separatamente in votazione e risultano respinti.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 5ª-8.Tab.7.1, 5ª-8.Tab.7.2, 5ª-8.Tab.7.3, 5ª-8.Tab.7.4, 5ª-8.Tab.7.5, 5ª-10.Tab.9.14 e 5ª-10.Tab.9.15.

Sull'emendamento 5ª-11.Tab.10.1 il relatore RIPAMONTI esprime parere favorevole.

Tale emendamento è quindi accolto dalla Commissione.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, sono posti ai voti separatamente e respinti gli emendamenti 5ª-12.Tab.11.1, 5ª-12.Tab.11.2, 5ª-12.Tab.11.3, 5ª-12.Tab.11.4 e 5ª-12.Tab.11.5.

Il senatore PEDRIZZI lamenta la disattenzione nei confronti degli emendamenti proposti dalle Commissioni di merito, contrariamente alla prassi finora seguita.

Il senatore Athos DE LUCA illustra l'emendamento 5ª-13.Tab.12.1, sul quale il RELATORE esprime parere favorevole e il sottosegretario GIARDA invita il proponente al ritiro.

L'emendamento 5ª-13.Tab.12.1, viene quindi posto ai voti e respinto.

Con separate votazioni e previ pareri contrari del relatore RIPAMONTI e del sottosegretario GIARDA, sono quindi respinti gli emendamenti 5ª-13.Tab.12.2, 5ª-13.Tab.12.3, 5ª-18.Tab.17.1, 5ª-18.Tab.17.2, 5ª-18.Tab.17.3, 5ª-18.Tab.17.4, 5ª-18.Tab.17.5, 5ª-18.Tab.17.6, 5ª-18.Tab.17.7, 5ª-18.Tab.17.8, 5ª-18.Tab.17.9, 5ª-18.Tab.17.10, 5ª-18.Tab.17.11, 5ª-18.Tab.17.12, 5ª-18.Tab.17.13, 5ª-18.Tab.17.14, 5ª-18.Tab.17.15, 5ª-21.Tab.20.3 e 24.1.

Viene quindi posto ai voti e respinto il seguente ordine del giorno:

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

viste le riduzioni operate alla tabella 6, recante stato di previsione del Ministero degli affari esteri, capitolo 1255 «Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi»;

valuta la necessità di un riordino più razionale e più rispondente ai fini che tali enti e organismi si propongono con l'incremento previsto, tenendo conto delle effettive esigenze della nostra politica estera;

impegna il Governo:

a sottoporre alle Commissioni parlamentari competenti proposte per l'aggiuntivo riassetto finanziario. Le Commissioni stesse esprimeranno parere vincolante per il Governo».

0/1706/1/5ª-Tab.6

MIGONE, BRATINA

Il Presidente COVIELLO ricorda che gli emendamenti testè respinti, possono essere riproposti in Assemblea.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge finanziaria (pubblicati in allegato alla Relazione generale, atto Senato nn. 1705 e 1706-A, Allegato 3/I).

Interviene il senatore VEGAS, sottolineando che le più significative proposte emendative presentate dal Gruppo Forza Italia riguardano interventi a favore delle piccole imprese, delle infrastrutture nel Mezzogiorno e delle categorie svantaggiate.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili, sulla base dei criteri sopra riportati, gli emendamenti 2.2, 1.33 (limitatamente alle rate ammortamento mutui), 2.Tab.A.88 (per la parte relativa alla rubrica Ministero dell'Università), 2.Tab.A.16, 2.Tab.B.46, 2.Tab.B.19, 2.Tab.C.22, 2.Tab.C.32, 2.Tab.C.28, 2.Tab.C.116, 2.Tab.C.115, 2.Tab.C.101, 3.3 e 4.0.1.

Il sottosegretario GIARDA illustra l'emendamento 1.1, che rappresenta la conseguenza contabile di un emendamento approvato al disegno di legge collegato alla manovra finanziaria.

Con il parere favorevole del relatore GIARETTA, l'emendamento 1.1 è posto ai voti ed è accolto.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario GIARDA sono quindi posti ai voti separatamente e respinti gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.33 (per la parte dichiarata ammissibile).

Il senatore FIGURELLI pone un quesito sulle rate ammortamento mutui iscritte nella rubrica Ministero del tesoro della Tabella B.

A tale quesito risponde il sottosegretario GIARDA.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA sono quindi posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 1.8, 1.11, 1.7, 1.6, 1.9, 1.10, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.21, 1.22, 1.27, 1.31, 1.26, 1.29, 1.28, 1.30, 1.24, 1.25, 1.34 e 1.35.

L'emendamento 1.2 viene dichiarato precluso per effetto dell'accoglimento dell'emendamento 1.1.

Viene quindi respinto l'emendamento 2.1.

Il senatore LAGO illustra l'emendamento 2.Tab.A.24.

Il relatore GIARETTA rileva che la finalità dell'emendamento è indivisibile, ma esprime parere contrario in relazione alla copertura utilizzata.

Di avviso contrario si dichiara altresì il sottosegretario GIARDA.

L'emendamento 2.Tab.A.24 viene quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 2.Tab.A.6, che mira ad escludere gli aumenti delle accise e di altre imposte previsti per fine anno, abolendo i corrispondenti accantonamenti di segno positivo, vale a dire introducendo maggiori risparmi di spesa.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA tale emendamento viene quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore TAROLLI illustra l'emendamento 2.Tab.A.18, volto a individuare un accantonamento per la copertura di un'iniziativa legislativa sulla parità scolastica.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA tale emendamento viene quindi posto ai voti e respinto.

Sono altresì respinti gli emendamenti 2.Tab.A.23 e 2.Tab.A.14.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 2.Tab.A.19, finalizzato al reperimento di risorse per il finanziamento dell'autonomia scolastica.

Il senatore MARINO sottolinea che occorrerebbe conoscere le finalizzazioni sottostanti all'accantonamento della Presidenza del Consiglio che verrebbero sacrificate per effetto dell'approvazione dell'emendamento proposto. Rileva quindi che alcune di tali finalizzazioni riguardano interventi di elevato contenuto sociale.

Il senatore, TAROLLI nel dichiarare il proprio voto favorevole, sottolinea che l'emendamento è volto alla realizzazione di obiettivi con carattere di priorità.

Il relatore GIARETTA esprime parere contrario sull'emendamento in relazione alla copertura finanziaria utilizzata, raccomandando al Governo di considerare con attenzione il problema evocato dall'emendamento.

Il sottosegretario GIARDA esprime parere contrario.

L'emendamento 2.Tab.A.19 è quindi posto ai voti e respinto.

Successivamente, senza discussione, con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.Tab.a.29 (al quale i senatori MUN-

GARI e TAROLLI hanno aggiunto la propria firma), 2.Tab.A.75, 2.Tab.A.4, 2.Tab.A.13, 2.Tab.A.12, 2.Tab.A.73, 2.Tab.A.5, 2.Tab.A.28, 2.Tab.A.87 e 2.Tab.A.42.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 2.Tab.A.15, di particolare valore sociale, in quanto volto a ripristinare un accantonamento della precedente legge finanziaria per la revisione dei trattamenti pensionistici dei grandi invalidi di guerra.

Il relatore GIARETTA, ricordato che in materia il Governo ha presentato l'emendamento 2.Tab.A.10 di minor importo, chiede al Governo se sia disponibile ad aumentarlo.

Il sottosegretario GIARDA suggerisce di ridurre l'emendamento 2.Tab.A.15 a 15 miliardi; in tal caso ritirerebbe il proprio.

Il senatore VEGAS pur rilevando l'insufficienza della somma, modifica l'emendamento come richiesto, espungendone la menzione della Sanità. Successivamente l'emendamento - al quale aggiungono la propria firma i senatori PEDRIZZI, MUNGARI, BARBIERI, VIVIANI MARINO, CADDEO, DE LUCA, CRESCENZIO, IULIANO e BRATINA - viene approvato.

Senza discussione, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 2.Tab.A.21, 2.Tab.A.7, 2.Tab.A.11, 2.Tab.A.74 e 2.Tab.A.20, mentre l'emendamento 2.Tab.A.10 è ritirato dal Governo.

Il sottosegretario GIARDA modifica l'emendamento 2.Tab.A.91 del Governo, sopprimendo le variazioni delle rubriche della Presidenza del Consiglio e del Tesoro. Il senatore BRATINA fornisce un chiarimento e il senatore TAROLLI esprime voto favorevole; l'emendamento, come modificato, viene quindi approvato.

L'emendamento 2.Tab.A.9 è ritirato dal proponente.

Senza discussione, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.Tab.A.3, 2.Tab.A.8 e 2.Tab.A.17.

Il senatore PEDRIZZI illustra l'emendamento 2.Tab.A.1, volto a ripristinare il sostegno agli studenti portatori di *handicap* nella scuola secondaria superiore, eliminato dal provvedimento finanziario dello scorso luglio.

Il senatore MARINO concorda sull'esigenza, ma propone una diversa copertura a carico del Tesoro; il senatore TAROLLI aggiunge la propria firma e il RELATORE si rimette al Governo; indi, su richiesta del sottosegretario GIARDA, l'emendamento è accantonato.

Con separate votazioni, senza discussione, la Commissione non approva gli emendamenti 2.Tab.A.26, 2.Tab.A.25, 2.Tab.A.30, 2.Tab.A.22,

2.Tab.A.27, 2.Tab.A.51, 2.Tab.A.76, 2.Tab.A.84, 2.Tab.A.85, 2.Tab.A.86, 2.Tab.A.37, 2.Tab.A.43, 2.Tab.A.44 e 2.Tab.A.82.

Il senatore PEDRIZZI illustra l'emendamento 2.Tab.A.71, volto a finanziare il programma triennale di tutela ambientale, promuovendo anche l'innovazione tecnologica, che - su proposta del presidente COVIELLO - viene accantonato.

Senza discussione, la commissione respinge quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 2.Tab.A.83, 2.Tab.A.38, 2.Tab.A.45, 2.Tab.A.49 e 2.Tab.A.81.

Il senatore BRATINA illustra poi l'emendamento 2.Tab.A.89, volto ad agevolare gli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo. sul quale il relatore si rilette al Governo e il sottosegretario GIARDA esprime parere contrario per l'eccessivo spostamento di cifre da un Ministero all'altro.

Posto ai voti, l'emendamento non è accolto.

Risultano parimenti non accolti senza discussione gli emendamenti 2.Tab.A.36, 2.Tab.A.33, 2.Tab.A.34, 2.Tab.A.46, 2.Tab.A.39, 2.Tab.A.72, 2.Tab.A.50, 2.Tab.A.31, 2.Tab.A.47, 2.Tab.A.35, 2.Tab.A.90, 2.Tab.A.48, 2.Tab.A.52, 2.Tab.A.79, 2.Tab.A.78, 2.Tab.A.53 e 2.Tab.A.100.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 2.Tab.A.40 volto a risolvere il problema, in via di aggravamento, del costo dei trasporti dal Mezzogiorno.

Dopo che il RELATORE e il sottosegretario GIARDA hanno espresso parere contrario, il senatore PEDRIZZI annuncia il voto favorevole del gruppo di Alleanza nazionale, ricordando la grave crisi in cui versano le compagnie di navigazione per le Isole.

Posto ai voti, l'emendamento non è approvato.

Anche l'emendamento 2.Tab.A.41 non è approvato. Sono respinti altresì gli emendamenti 2.Tab.A.88, esaminato per la parte non dichiarata inammissibile, e 2.Tab.A.77.

Il RELATORE fa proprio l'emendamento 2.Tab.A.70, cui il sottosegretario GIARDA si dice favorevole.

Il senatore LAGO propone di aggiungere alle province da istituire anche Bassano del Grappa e il sottosegretario GIARDA - cui si associa il RELATORE - precisa che il suo favore è condizionato alla eliminazione della menzione delle province. Dopo una osservazione critica del senatore GRILLO, il Sottosegretario precisa che il Governo non è pregiudizialmente contrario alla costituzione di nuove province, dalla quale potrebbero scaturire anche risparmi di spesa e conclusivamente si rimette alla Commissione.

Dopo annunci di voto contrario dei senatori FERRANTE e GRILLO, l'emendamento, posto ai voti è respinto.

Senza discussione, con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 2.Tab.A.2, 2.Tab.A.62, 2.Tab.A.67, 2.Tab.A.68, 2.Tab.A.61, 2.Tab.A.63, 2.Tab.A.66, 2.Tab.A.69, 2.Tab.A.64, 2.Tab.A.65, 2.Tab.A.56, 2.Tab.A.57, 2.Tab.A.59, 2.Tab.A.58, 2.Tab.A.60, 2.Tab.A.80, 2.Tab.A.54 e 2.Tab.A.55.

Il sottosegretario GIARDA propone una nuova stesura dell'emendamento 2.Tab.A.1, precedentemente accantonato, recante 3 miliardi annui all'accantonamento della pubblica istruzione per il triennio, da recuperare a carico della Presidenza del Consiglio.

Dopo che il senatore PEDRIZZI, con qualche perplessità ha accolto la proposta, aggiungono la propria firma i senatori TAROLLI, LAGO, IULIANO, MARINO, VIVIANI, GIARETTA, CADDEO, FIGURELLI e CRESCENZIO. L'emendamento è poi approvato.

Passando agli emendamenti relativi alla Tabella B, sono respinti gli emendamenti 2.Tab.B.62 e 2.Tab.B.24, nonchè - dopo l'illustrazione del senatore TAROLLI, che richiama l'esigenza di incentivare ingenti esportazioni bloccate e i pareri contrari del RELATORE (essendovi una analoga proposta della maggioranza) e del sottosegretario GIARDA - 2.Tab.B.3.

Sono quindi respinti senza discussione gli emendamenti 2.Tab.B.18 e 2.Tab.B.2.

Il senatore TAROLLI illustra l'emendamento 2.Tab.B.1, volto a consentire il completamento del progetto per il ponte sullo stretto di Messina, ricordando gli impegni già assunti in materia; Dopo i pareri contrari del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, l'emendamento è respinto.

Il RELATORE fa proprio l'emendamento 2.Tab.B.5, modificandone la copertura, che viene posta a carico dell'accantonamento del Tesoro. Con il parere favorevole del sottosegretario GIARDA, l'emendamento è approvato nel testo modificato.

Con pareri contrari del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, è respinto l'emendamento 2.Tab.B.4; indi senza discussione, sono respinti gli emendamenti 2.Tab.B.52, 2.Tab.B.37, 2.Tab.B.44, gli identici 2.Tab.B.64 e 2.Tab.B.33 e 2.Tab.B.41.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 2.Tab.B.9, finalizzato a completare gli interventi nel Belice, per i quali il Governo ha già assunto un impegno nell'ambito del collegato.

Dopo che il RELATORE si è detto contrario per la diversa copertura prevista nel collegato e il senatore FIGURELLI ha annunciato il proprio voto contrario per la medesima ragione, l'emendamento è respinto.

Senza discussione sono parimenti respinti gli emendamenti 2.Tab.B.42, 2.Tab.B.55 e 2.Tab.B.8.

Il senatore VEGAS si sofferma sull'esigenza di un rifinanziamento della cosiddetta legge Sabatini, illustrando in proposito l'emendamento 2.Tab.C.111.

Il RELATORE, essendovi diversi emendamenti della maggioranza e dell'opposizione volti a rifinanziare varie forme di sostegno alle attività economiche, propone un nuovo emendamento a carattere riassuntivo (2.Tab.B.7000) che, dopo un intervento del senatore COVIELLO, il quale ricorda l'impegno espresso dal Governo per il sostegno all'artigianato e le garanzie al relativo credito, viene accantonato.

La senatrice BARBIERI, alla luce delle dichiarazioni del RELATORE, fa proprio l'emendamento 2.Tab.B.47 per ritirarlo.

Senza discussione sono respinti gli emendamenti 2.Tab.B.38 e 2.Tab.B.51.

Il senatore Athos DE LUCA, preso atto della iniziativa del relatore, ritira l'emendamento 2.Tab.B.54, indi illustra il 2.Tab.B.61.

Il RELATORE ne propone una riformulazione, prevedendo 5 miliardi annui per il 1998 e per il 1999, a carico dell'accantonamento del Tesoro, che il senatore DE LUCA accoglie e su cui il sottosegretario GIARDA esprime parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento come modificato.

Si riprende l'esame dell'emendamento 2.Tab.B.7000 precedentemente accantonato, al quale aggiungono le proprie firme i senatori VEGAS, MUNGARI, D'ALÌ, DE LUCA, TAROLLI, CRESCENZIO, IULIANO, FIGURELLI, FERRANTE, LAGO, PEDRIZZI, MARINO, CADDEO, BARBIERI, VIVIENI e GRILLO e che viene approvato.

Successivamente la Commissione respinge senza discussione gli emendamenti 2.Tab.B.7, 2.Tab.B.6 e 2.Tab.B.48.

Il senatore PEDRIZZI illustra l'emendamento 2.Tab.B.34, volto a finanziare l'innovazione tecnologica dell'ENEA su cui esprimono parere contrario il RELATORE (favorevole alle finalità ma non alla copertura) e il sottosegretario GIARDA.

L'emendamento viene quindi respinto.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 2.Tab.B.10, volto a completare l'indispensabile metropolitana Palermo-Punta Raisi, che, previ pareri contrari del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, viene respinto.

Senza discussione sono respinti gli emendamenti 2.Tab.B.15 e 2.Tab.B.45.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 2.Tab.B.80, residuo di una più ampia proposta volta a ridurre la spesa in luogo di ulteriori imposizioni fiscali, sul quale RELATORE e sottosegretario GIARDA si esprimono negativamente e che la Commissione respinge.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.Tab.B.57, 2.Tab.B.31, 2.Tab.B.28 e 2.Tab.B.30.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 2.Tab.B.11, sottolineando l'importanza della manutenzione straordinaria alle opere portuali in Sicilia; il RELATORE, concordando sulla gravità del problema, propone di destinarvi 5 miliardi annui per il 1998 e il 1999, a carico dell'accantonamento del Tesoro.

Il sottosegretario GIARDA è favorevole, a condizione che si attinga all'accantonamento dei Lavori pubblici.

Il presentatore D'ALÌ fa proprie le modificazioni suggerite all'emendamento che, posto ai voti nella nuova formulazione, è approvato.

Il RELATORE fa proprio l'emendamento 2.Tab.B.53 che, dopo il parere favorevole del sottosegretario GIARDA, è approvato dalla Commissione.

Il senatore LAGO fa proprio l'emendamento 2.Tab.B.39 sul quale il RELATORE e il sottosegretario GIARDA esprimono parere contrario, ricordando i residui passivi esistenti nel settore. L'emendamento viene quindi posto ai voti (congiuntamente all'identico 2.Tab.B.40) è respinto, con riserva di ripresentazione in Assemblea per ottenere dal Governo gli opportuni chiarimenti.

Sono quindi posti ai voti separatamente, risultando non approvati, gli emendamenti 2.Tab.B.68, 2.Tab.B.41, 2.Tab.B.40, 2.Tab.C.37, 2.Tab.C.36, 2.Tab.B.25, 2.Tab.B.59, 2.Tab.C.38 e 2.Tab.B.67.

Il RELATORE modifica il proprio emendamento 2.Tab.B.12, relativo all'edilizia universitaria di Urbino, sia nell'ammontare (2 miliardi nel 1997, 3 nel 1998 e 5 nel 1999) che nella copertura (a carico dell'accantonamento del Tesoro).

Con il parere favorevole del sottosegretario GIARDA l'emendamento (che assorbe il 2.Tab.B.13) è approvato.

Sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.Tab.B.23, 2.Tab.B.20 e 2.Tab.B.32.

Il senatore VIVIANI illustra l'emendamento 2.Tab.B.58, volto a finanziare il progetto esecutivo della linea ferroviaria del Brennero, così da attivare altri investimenti, pubblici e privati.

Il RELATORE, favorevole all'essenziale obiettivo, propone un ammontare di 10 miliardi annui per il 1998 e 1999, a carico dell'accantonamento del Tesoro.

Il senatore VIVIANI fa proprio il pur drastico taglio, cogliendo l'aspetto positivo della disponibilità cui dovrà accompagnarsi un diretto impegno del Governo.

Dopo che il sottosegretario GIARDA si è rimesso alla Commissione, il senatore TAROLLI ha ricordato i diversi impegni da adempiere (il reperimento delle risorse, l'ingresso nell'apposito GEIE e l'attuazione degli studi di settore), il senatore LAGO aggiunge la propria firma e l'emendamento è quindi approvato come modificato, mentre l'emendamento 2.Tab.B.43 senza discussione è respinto.

Il senatore IULIANO illustra l'emendamento 2.Tab.B.16, che il RELATORE propone di riformulare prevedendo 5 miliardi annui per il 1998 e per il 1999; il senatore IULIANO accoglie la proposta, il senatore PEDRIZZI aggiunge la propria firma e annuncia il voto favorevole del gruppo Alleanza nazionale, indi l'emendamento è approvato nella nuova formulazione.

Senza discussione, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.Tab.B.65, 2.Tab.B.26, 2.Tab.B.17, 2.Tab.B.27, 2.Tab.B.22, 2.Tab.B.36, 2.Tab.B.29 e 2.Tab.B.60.

Il RELATORE riformula il proprio emendamento 2.Tab.B.14 nel senso di incrementare di 7 miliardi annui per il 1997 e per il 1998 l'accantonamento del Ministero dell'università (per la finalità indicata nell'emendamento stesso) attingendo alla Tabella C, alle voci rispettivamente dell'ENAS (2 miliardi), del CNR (2 miliardi) e dell'ASI (3 miliardi).

Il sottosegretario GIARDA invita ad espungere l'ENAS e il RELATORE accoglie l'invito, riducendo conseguentemente l'ammontare a 5 miliardi annui. Dopo interventi favorevoli dei senatori Athos DE LUCA, BRATINA, TAROLLI (presentatore dell'analogo 1.32, che si intende ritirato) e CRESCENZIO, i quali aggiungono la propria firma, e annunci di astensione dei senatori VEGAS (per l'impossibilità di verificare i risultati conseguiti) e FERRANTE, l'emendamento, posto ai voti come modificato, è approvato.

Successivamente, con il parere favorevole del RELATORE, l'emendamento 2.Tab.B.66 del Governo è approvato.

Prima di passare all'esame degli emendamenti relativi alla Tabella C, il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara, in risposta alle osservazioni contenute nel parere formulato dal Presidente del Senato sul disegno di legge finanziaria, che i fondi negativi sono collegati alle maggiori entrate tributarie che deriveranno dalla manovra fiscale di fine anno e al disegno di legge sulla alienazione degli immobili di proprietà pubblica.

Successivamente, senza discussione, e con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.Tab.C.68, 2.Tab.C.69, 2.Tab.C.118, 2.Tab.C.1, 2.Tab.C.70, 2.Tab.C.2, 2.Tab.C.3, 2.Tab.C.4, 2.Tab.C.117, 2.Tab.C.5, 2.Tab.C.6, 2.Tab.C.7, 2.Tab.C.8, 2.Tab.C.71, 2.Tab.C.111, 2.Tab.C.72, 2.Tab.C.10, 5ª-1.Tab.1.45, 2.Tab.C.11, 2.Tab.C.73, 2.Tab.C.74, 2.Tab.C.75, 2.Tab.C.13, 2.Tab.C.12, 2.Tab.C.76, 2.Tab.C.79, 2.Tab.C.77, 2.Tab.C.78, 2.Tab.C.130, 2.Tab.C.114, 2.Tab.C.14, 2.Tab.C.80, 2.Tab.C.81, 2.Tab.C.15, 2.Tab.C.16, 2.Tab.C.17, 2.Tab.C.82, 2.Tab.C.18, 2.Tab.C.19, 2.Tab.C.20, 2.Tab.C.21, 2.Tab.C.23, 2.Tab.C.24, 2.Tab.C.25, 2.Tab.C.83, 2.Tab.C.27, 2.Tab.C.29, 2.Tab.C.30, 2.Tab.C.31, 2.Tab.C.33, 2.Tab.C.34, 2.Tab.C.84, 2.Tab.C.119, 2.Tab.C.35, 1.15, 2.Tab.C.85, 2.Tab.C.110, 2.Tab.C.86, 2.Tab.C.87, 2.Tab.C.88 e 1.12.

Il senatore BRATINA annuncia voto favorevole sull'emendamento 2.Tab.C.39, che la Commissione non approva.

Senza discussione sono poi votati e respinti gli emendamenti 2.Tab.C.89, 2.Tab.C.42, 2.Tab.C.46, 2.Tab.C.93, 2.Tab.C.90 e 2.Tab.C.43.

Sull'emendamento 5ª-1.Tab.1.53 il RELATORE si rimette al Governo; il sottosegretario GIARDA è contrario per le eccessive dimensioni dell'operazione e l'emendamento, posto ai voti, non è approvato.

Il senatore Athos DE LUCA illustra l'emendamento 2.Tab.C.44, del quale il senatore PEDRIZZI rileva la connessione con il proprio 2.Tab.A.71, precedentemente accantonato, auspicando una fusione dei testi. Il RELATORE propone di ridurre l'ammontare a 10 miliardi annui, rimettendosi comunque al Governo.

Il sottosegretario GIARDA osserva che il capitolo interessato reca contributi per la gran parte indirizzati agli Enti Parco e si potrebbe precisare che l'aumento è destinato solo a questi ultimi.

Dopo che il senatore PEDRIZZI ha dichiarato di aggiungere la propria firma all'emendamento 2.Tab.C.44, ritirando il 2.Tab.A.71, l'emendamento è accantonato su richiesta del Governo.

Prima di passare all'esame degli emendamenti alla tabella C, il RELATORE si riserva di proporre una nuova formulazione dell'emendamento 2.Tab.B.19, dichiarato inammissibile, finalizzato alla realizzazione di strutture universitarie site in Latina.

Il senatore PEDRIZZI sottolinea l'elevato contenuto sociale dell'emendamento.

Successivamente, senza discussione, con separate votazioni, la Commissione non accoglie gli emendamenti 2.Tab.C.45, 2.Tab.C.91, 2.Tab.C.92, 2.Tab.C.47, 2.Tab.C.48, 2.Tab.C.105, 2.Tab.C.106, 2.Tab.C.107, 2.Tab.C.49, 2.Tab.C.53, 2.Tab.C.54, 2.Tab.C.50, 2.Tab.C.51, 2.Tab.C.52, 2.Tab.C.55, 2.Tab.C.56, 2.Tab.C.57, 2.Tab.C.58, 2.Tab.C.59, 2.Tab.C.60, 2.Tab.C.61, 2.Tab.C.62, 2.Tab.C.63, 2.Tab.C.64, 2.Tab.C.65,

2.Tab.C.66, 2.Tab.C.67, 2.Tab.C.94,1.20, 2.Tab.C.95, 2.Tab.C.96, 2.Tab.C.97, 2.Tab.C.98, 2.Tab.C.109, (l'1.32 era stato ritirato dal proponente), 1.19, 2.Tab.C.99 e 2.Tab.C.100.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 2.Tab.C.102, finalizzato alla realizzazione di infrastrutture portuali in Puglia.

Il senatore MUNDI aggiunge la propria firma all'emendamento.

Dopo che il relatore GIARETTA ha espresso una valutazione negativa sulla modalità di copertura utilizzata, l'emendamento 2.Tab.C.102 viene accantonato.

Si passa ad esaminare gli emendamenti alla tabella F.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, sono quindi posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 2.Tab.C.103, 2.Tab.C.104, 2.Tab.C.108, 2.Tab.D.9, 2.Tab.D.1, 2.Tab.D.2, 2.Tab.D.3, 2.Tab.D.4, 2.Tab.D.6, 2.Tab.D.7, 2.Tab.D.8, 2.Tab.D.5, 2.Tab.F.1, 2.Tab.F.10, 2.Tab.F.7, 2.Tab.F.5, 2.Tab.F.9, 2.Tab.F.8, 2.Tab.F.2, 2.Tab.F.3, 2.Tab.F.4, 2.Tab.F.6.

Sono, con successive votazioni respinti gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Il sottosegretario GIARDA illustra l'emendamento 3.50, finalizzato ad aumentare le detrazioni a favore dei pensionati al minimo, mediante la riduzione dell'aumento degli assegni familiari.

Il senatore VEGAS rileva che l'emendamento si riferisce ai titolari di reddito da lavoro dipendente. Sarebbe pertanto opportuna una modifica della lettera B, per specificare che la norma si applica esclusivamente ai pensionati.

Il senatore VIVIANI fa presente che l'utilizzo di parte del recupero del *fiscal drag* per la concessione di ulteriori detrazioni ai pensionati al minimo potrebbe trovare dissensi presso le parti sociali.

Il senatore PASQUINI dichiara di condividere l'ispirazione dell'emendamento ma si chiede se la norma possa penalizzare i pensionati al minimo senza carichi di famiglia.

Il sottosegretario GIARDA chiarisce che la formulazione della norma assicura la sterilizzazione dell'effetto di aumenti marginali del reddito imponibile dei pensionati al minimo, che verrebbero a pagare un'imposta pari a zero, pur non essendo tecnicamente esenti dall'IRPEF.

Il senatore FERRANTE sottolinea che il combinato disposto della rimodulazione dell'aumento degli assegni familiari e dell'aumento delle detrazioni impedisce il verificarsi di effetti distorsivi dovuti alla progressività delle aliquote dell'IRPEF.

Il senatore MARINO dichiara di concordare con le finalità dell'emendamento, su cui annuncia il proprio voto favorevole, pur non essendo pienamente soddisfatto della formulazione della norma e auspicando che in Assemblea siano proposte modifiche migliorative.

Il senatore VEGAS propone un subemendamento, finalizzato a sostituire, nella lettera B, la parola «dipendente» con quelle «di pensione».

Il senatore D'ALÌ osserva che, in alternativa, si potrebbe sopprimere la parola «dipendente».

Il senatore MORANDO sottolinea che l'emendamento si riferisce, nella sostanza, ai pensionati al minimo e che il riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente appare più corretto in relazione alla formulazione tecnica della normativa sull'IRPEF.

Il senatore PEDRIZZI apprezza l'intenzione del Governo di tutelare i redditi minimi, che restano al di sotto della soglia della povertà. Per tale ragione dichiara di non concordare con il subemendamento proposto dal senatore Vegas e osserva che sarebbe preferibile estendere la previsione a tutti i redditi minimi sia da lavoro dipendente che da lavoro autonomo.

Il senatore LAGO invita il Governo a riformulare l'emendamento, includendo nella previsione anche i redditi di lavoro autonomo con una appropriata formulazione tecnica.

Il senatore VEGAS propone il subemendamento 3.50/1, che sostituisce il precedente, ed è finalizzato a specificare che la norma si applica limitatamente ai redditi minimi da pensione, con una formulazione tecnicamente più corretta.

Il relatore GIARETTA ritiene che la proposta del Governo rappresenti un apprezzabile punto di equilibrio. Esprime pertanto parere contrario sul subemendamento 3.50/1 e parere favorevole sull'emendamento 3.50, riservandosi l'individuazione di ulteriori proposte migliorative in Assemblea.

Viene quindi posto in votazione e respinto il subemendamento 3.50/1.

La Commissione accoglie successivamente l'emendamento 3.50.

Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 6.1.

La Commissione passa ad affrontare talune proposte rimaste accantonate.

Il relatore GIARETTA illustra l'emendamento 2.Tab.B.19 (nuovo testo), volto al finanziamento dell'acquisizione della sede distaccata dell'Università di Roma sita in Latina: essa è determinata in lire 5 miliardi per ciascun anno del triennio, con copertura a carico della tabella B, rubrica del Ministero dell'università.

L'emendamento 2.Tab.B.19 (nuovo testo) viene quindi posto ai voti ed è accolto.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.Tab.C.44, precedentemente accantonato.

Il relatore GIARETTA propone una nuova formulazione dell'emendamento, nella quale la quantificazione del capitolo 1708 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente è determinata in lire 8 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. La copertura è individuata nella riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero della sanità.

Il senatore MARINO, nel dichiarare il proprio voto favorevole, dichiara di non condividere l'utilizzo, per la copertura, di risorse destinate al settore sanitario. Ricorda quindi che sul capitolo in questione, risultante dall'accorpamento di numerosi capitoli di bilancio relativi alla concessione di contributi a vari enti ed istituti in materia ambientale, sono stanziati risorse che il Ministro dell'Ambiente deve ripartire tra le varie finalità; ricorda altresì che le Commissioni parlamentari competenti debbono procedere alla verifica dell'attività svolta dagli enti ed istituti finanziati. Auspica, pertanto, che in futuro il Parlamento abbia la possibilità di effettuare un controllo documentato sull'utilizzo delle risorse in questione.

L'emendamento 2.Tab.C.44 (nuovo testo) viene quindi accolto dalla Commissione.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 2.Tab.C.102, precedentemente accantonato.

Il relatore GIARETTA si esprime in senso contrario all'emendamento, in ragione della modalità di copertura utilizzata, riservandosi di reperire una diversa copertura ove esso sia riproposto in Assemblea.

L'emendamento 2.Tab.C.102 viene quindi posto ai voti e respinto.

La Commissione respinge successivamente tutti gli ordini del giorno presentati al disegno di legge finanziaria, (pubblicati in allegato alla Relazione generale, atto Senato nn. 1705 e 1706-A, Allegato 2/II).

Dopo una dichiarazione del senatore VEGAS, che annuncia il voto contrario del Polo della Libertà sui documenti finanziari, la Commissione conferisce infine mandato ai senatori Ripamonti e Giaretta di presentare la Relazione generale sui disegni di legge finanziaria e di bilancio, proponendo all'Assemblea di approvarli, con le modifiche accolte; li autorizza altresì ad operare, ove necessarie, le modifiche di coordinamento.

La seduta termina alle ore 2 del 7 dicembre 1996.

